

XVI legislatura

**Disegno di legge
A.S. n. 2228**

“Conversione in legge del
decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, recante misure urgenti in
materia di stabilizzazione
finanziaria e di competitività
economica”

Le modifiche della Commissione

Edizione provvisoria

luglio 2010
n. 234



servizio studi del Senato



Servizio Studi

Direttore: Daniele Ravenna

Segreteria

tel. 6706_2451

Uffici ricerche e incarichi

Settori economico e finanziario

Reggente ufficio: S. Moroni _3627

Questioni del lavoro e della salute

Capo ufficio: M. Bracco _2104

Attività produttive e agricoltura

Capo ufficio: G. Buonomo _3613

Ambiente e territorio

Capo ufficio: R. Ravazzi _3476

Infrastrutture e trasporti

Capo ufficio: F. Colucci _2988

Questioni istituzionali, giustizia e cultura

Capo ufficio: F. Cavallucci _3443

S. Marci _3788

Politica estera e di difesa

Reggente ufficio: A. Mattiello _2180

Reggente ufficio: A. Sanso' _2451

Questioni regionali e delle autonomie locali, incaricato dei rapporti con il CERDP

Capo ufficio: F. Marcelli _2114

Legislazione comparata

Capo ufficio: V. Strinati _3442

Documentazione

Documentazione economica

Emanuela Catalucci _2581

Silvia Ferrari _2103

Simone Bonanni _2932

Luciana Stendardi _2928

Michela Mercuri _3481

Beatrice Gatta _5563

Documentazione giuridica

Vladimiro Satta _2057

Letizia Formosa _2135

Anna Henrici _3696

Gianluca Polverari _3567

Antonello Piscitelli _4942

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

XVI legislatura

Disegno di legge

A.S. n. 2228

“Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”

Le modifiche della Commissione

Edizione provvisoria

luglio 2010

n. 234

AVVERTENZA

Il presente *dossier* illustra sinteticamente il contenuto del decreto-legge n. 78 del 2010, con le modifiche approvate dalla Commissione bilancio nel corso dell'esame in sede referente.

Esso consta di due parti: la prima reca la **sintesi delle disposizioni** (si noti che le rubriche apposte ai commi sono di fonte redazionale ed hanno carattere meramente orientativo); la seconda contiene un **indice per materia**.

Si segnala che, in molti casi, sono stati approvati in fasi successive più articoli o commi aggiuntivi recanti identica numerazione (ad esempio vi sono più articoli *54-bis*). In tal caso per identificare l'articolo (o il comma) si è sempre fatto riferimento al numero dell'emendamento che lo ha generato.

L'indice è strutturato per **materia** e **voci**. Le materie raggruppano le disposizioni per grandi argomenti, mentre le voci intendono descrivere il contenuto delle singole disposizioni. La redazione delle materie e delle voci non riveste alcun carattere di ufficialità. Il **neretto** evidenzia, sia nelle voci che nei numeri di comma, le modifiche introdotte dalla 5^a Commissione rispetto al testo iniziale del decreto-legge. A tale proposito si segnala che le voci corrispondono a gruppi di commi e che, pertanto, il neretto non sta necessariamente ad indicare una modifica a tutti i commi di un gruppo ma, eventualmente, ad uno o alcuni di essi. Laddove gli emendamenti approvati abbiano introdotto articoli o commi con la stessa numerazione, per maggiore chiarezza è stato riportato il numero dell'emendamento stesso.

Per una analitica illustrazione del decreto-legge n. 78 nella versione originaria, si veda il dossier del Servizio Studi del Senato n. 221, voll. I, II e III.

INDICE

SINTESI DEL CONTENUTO.....	21
Articolo 1 <i>(Definanziamento delle leggi di spesa totalmente non utilizzate negli ultimi tre anni)</i>	23
Articolo 2 <i>(Riduzione e flessibilità negli stanziamenti di bilancio)</i>	23
Articolo 3 <i>(Presidenza del Consiglio dei Ministri e Banca d'Italia - riduzioni di spesa)</i>	23
Articolo 4, commi 1-4 <i>(Modernizzazione dei pagamenti effettuati dalle Pubbliche Amministrazioni)</i>	23
Articolo 4, commi 4-bis - 4-sexies <i>(Cedolino unico per il personale delle amministrazioni dello Stato)</i>	24
Articolo 4, commi 4-septies - 4-nonies <i>(Cedolino unico per il personale scolastico)</i>	26
Articolo 4, comma 4-decies <i>(Destinazione di maggiori entrate)</i>	27
Articolo 5, comma 1 <i>(Economie negli organi costituzionali)</i>	27
Articolo 5, comma 2 <i>(Trattamento economico dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato)</i>	28
Articolo 5, comma 3 <i>(Organi di autogoverno della magistratura e CNEL)</i>	28
Articolo 5, comma 4 <i>(Rimborsi elettorali)</i>	28
Articolo 5, comma 5 <i>(Conferimento di incarichi a titolari di cariche elettive)</i>	28
Articolo 5, commi 6-11 <i>(Costo politica locale)</i>	28
Articolo 6, commi 1-6 <i>(Riduzione dei costi degli organi collegiali)</i>	30
Articolo 6, commi 7-11 <i>(Riduzione delle spese per consulenze, pubbliche relazioni e sponsorizzazioni)</i>	32
Articolo 6, comma 12 <i>(Riduzione delle spese per missioni delle pubbliche amministrazioni)</i>	33

Articolo 6, comma 13 <i>(Riduzione della spesa per la formazione delle pubbliche amministrazioni)</i>	33
Articolo 6, comma 14 <i>(Riduzione della spesa per le autovetture)</i>	34
Articolo 6, comma 15 <i>(Trasferimento dei proventi della liquidazione degli enti disciolti)</i>	34
Articolo 6, commi 16-18 <i>(Riduzione dei costi degli apparati amministrativi)</i>	34
Articolo 6, comma 19 <i>(Aumenti di capitale delle società partecipate dalle amministrazioni pubbliche)</i>	35
Articolo 6, comma 20 <i>(Trasferimenti erariali)</i>	35
Articolo 6, comma 21 <i>(Versamento delle somme derivanti dalla riduzione dei costi degli apparati amministrativi)</i>	36
Articolo 6, comma 21-bis (emendamento 6.27 (testo 3)) <i>(Misure di contenimento della spesa per le Agenzie fiscali)</i>	36
Articolo 6, comma 21-bis (em. 6.2000) <i>(Esclusione degli enti previdenziali di diritto privato)</i>	37
Articolo 6, commi 21-bis - 21-ter <i>(Programmi militari d'investimento e alloggi militari di servizio)</i>	38
Articolo 6, comma 21-ter (emendamento 6.27 - testo 3) <i>(Composizione del consiglio di presidenza della giustizia tributaria)</i>	38
Articolo 7, commi 1-6 <i>(Soppressione dell'IPOST, dell'IPSEMA, dell'ISPESL e dell'ENAM)</i>	39
Articolo 7, commi 7-14 <i>(Disposizioni in materia di organizzazione degli enti previdenziali pubblici)</i>	39
Articolo 7, commi 15 e 16 <i>(Soppressione dell'Istituto per gli affari sociali e dell'ENAPPSMSAD)</i>	40
Articolo 7, comma 17 <i>(Economie derivanti dai processi di razionalizzazione e soppressione degli enti previdenziali)</i>	40
Articolo 7, comma 18 <i>(Soppressione dell'ISAE)</i>	41
Articolo 7, comma 19 <i>(Soppressione dell'Ente italiano Montagna)</i>	41
Articolo 7, comma 20 <i>(Soppressione enti Allegato 2)</i>	41

Articolo 7, comma 21 <i>(Soppressione INSEAN)</i>	42
Articolo 7, comma 22 <i>(SACE)</i>	43
Articolo 7, comma 23 <i>(Soppressione ed incorporazione di enti ed organismi pubblici; riduzione dei contributi a favore di enti)</i>	43
Articolo 7, comma 24 <i>(Riduzione dei contributi dello Stato a enti, istituzioni e fondazioni)</i>	43
Articolo 7, comma 25 <i>(Soppressione di alcune Commissioni mediche di verifica)</i>	43
Articolo 7, commi 26-29 <i>(Attribuzione della competenza in materia di politiche di coesione al Presidente del Consiglio dei Ministri)</i>	43
Articolo 7, comma 30 <i>(Procedimento taglia-enti)</i>	44
Articolo 7, comma 31 <i>(Comitato nazionale permanente per il microcredito)</i>	44
Articolo 7, comma 31-bis (em. 14.5000) <i>(Autorità nazionale anticorruzione)</i>	44
Articolo 7, comma 31-ter (em. 14.5000) <i>(Contributo straordinario in favore del Comitato atlantico italiano)</i>	44
Articolo 7, commi 32-37 (em. 7.180 - testo 3) <i>(Soppressione dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali)</i>	45
Articolo 8, comma 1 <i>(Manutenzione degli immobili statali)</i>	46
Articolo 8, comma 2 <i>(Spese locazioni)</i>	46
Articolo 8, comma 3 <i>(Spazi immobiliari statali)</i>	46
Articolo 8, comma 4 <i>(Destinazione di risorse finanziarie degli enti previdenziali pubblici)</i>	46
Articolo 8, comma 5 <i>(Ottimizzazione della spesa per consumi intermedi)</i>	47
Articolo 8, commi 6-9 <i>(Immobili del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e degli enti previdenziali ed assistenziali)</i>	47

Articolo 8, comma 10 <i>(Funzioni dei dirigenti degli uffici dirigenziali generali)</i>	47
Articolo 8, comma 11 <i>(Rimborsi ONU)</i>	47
Articolo 8, comma 11-bis <i>(Fondo per le esigenze del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)</i>	48
Articolo 8, comma 12 <i>(Decorrenze di norme in materia di valutazione dei rischi sui luoghi di lavoro)</i>	48
Articolo 8, comma 13 <i>(Blocco dei trattamenti economici accessori)</i>	48
Articolo 8, comma 14 <i>(Utilizzo di economie di spesa destinate al settore scolastico)</i>	49
Articolo 8, comma 15 <i>(Acquisti e vendite di immobili da parte di enti previdenziali)</i>	49
Articolo 8, comma 15-bis (em. 6.2000) <i>(Esclusione degli enti previdenziali di diritto privato)</i>	49
Articolo 9, commi 1-4 <i>(Trattamento economico dei dipendenti pubblici)</i>	50
Articolo 9, commi 5-12 <i>(Limitazioni al turn over nelle pubbliche amministrazioni)</i>	51
Articolo 9, commi 15 e 15-bis <i>(Organico dei docenti di sostegno; collaboratori scolastici)</i>	51
Articolo 9, commi 16 e 24 <i>(Livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale e Personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale)</i>	53
Articolo 9, commi 17-22 <i>(Blocco della contrattazione per il triennio 2010-2012)</i>	54
Articolo 9, comma 21-bis <i>(Professori universitari nelle università private riconosciute dallo Stato)</i>	54
Articolo 9, comma 22-bis <i>(Personale della magistratura)</i>	54
Articolo 9, comma 23 <i>(Blocco degli automatismi stipendiali del personale della scuola)</i>	55
Articolo 9, commi 25-27 <i>(Eccedenze di personale e mobilità)</i>	55
Articolo 9, comma 28 <i>(Spese per personale a tempo determinato)</i>	56

Articolo 9, comma 29 <i>(Società controllate dalle amministrazioni pubbliche)</i>	56
Articolo 9, comma 30 <i>(Decorrenza effetti del riordino delle carriere delle forze armate e di polizia)</i>	57
Articolo 9, comma 31 <i>(Trattenimenti in servizio)</i>	57
Articolo 9, comma 32 <i>(Conferma incarichi dirigenziali)</i>	57
Articolo 9, comma 33 <i>(Destinazione di risorse al fondo di assistenza per i finanziari e al fondo di previdenza per il personale del Ministero delle finanze)</i>	57
Articolo 9, comma 34 <i>(Indennità impiego operativo reparti di campagna)</i>	58
Articolo 9, comma 35 <i>(Indennità di comando navale)</i>	58
Articolo 9, comma 35-bis <i>(Spese di difesa per fatti compiuti da agenti di pubblica sicurezza)</i>	58
Articolo 9, comma 36 <i>(Assunzioni negli enti di nuova istituzione)</i>	59
Articolo 9, comma 37 <i>(Disposizioni contrattuali CCNL 2006-2009 comparto scuola)</i>	59
Articolo 10, comma 1 <i>(Incremento della percentuale minima di invalidità per l'assegno di invalidità)</i>	59
Articolo 10, comma 2 <i>(Norme su indebiti e rettifiche per i trattamenti assistenziali e previdenziali di invalidità)</i>	59
Articolo 10, comma 3 <i>(Applicabilità delle disposizioni di cui all'articolo 55-quinquies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, agli esercenti una professione sanitaria)</i>	60
Articolo 10, commi 4 e 4-bis <i>(Piano di controlli in materia di invalidità civile)</i>	60
Articolo 10, comma 5 <i>(Alunni in situazione di handicap)</i>	60
Articolo 10-bis (em. 10.0.1) <i>(Accertamenti in materia di micro-invalidità conseguenti ad incidenti stradali)</i>	61
Articolo 11, commi 1 e 2 <i>(Regioni sottoposte ai piani di rientro del disavanzo sanitario)</i>	61

Articolo 11, comma 3 <i>(Recuperi delle anticipazioni di tesoreria per il finanziamento della spesa sanitaria)</i>	61
Articolo 11, comma 4 <i>(Acquisti di beni e servizi da parte delle aziende del Servizio sanitario nazionale)</i>	62
Articolo 11, commi 5-12 <i>(Norme in materia di spesa farmaceutica e Incremento del finanziamento della spesa sanitaria per il 2010)</i>	62
Articolo 11, commi 13 e 14 <i>(Norme sui benefici per i soggetti danneggiati in ambito sanitario)</i>	63
Articolo 11, comma 15 <i>(Tessera sanitaria)</i>	63
Articolo 11, comma 16 <i>(Trasmissione telematica delle ricette mediche)</i>	64
Articolo 12, commi 1-6 <i>(Termini di decorrenza dei trattamenti pensionistici)</i>	64
Articolo 12, commi 7-10 <i>(Norme in materia di trattamenti di fine servizio o di fine rapporto per i dipendenti pubblici)</i>	64
Articolo 12, comma 11 <i>(Individuazione della gestione previdenziale per i lavoratori autonomi che esercitano varie attività)</i>	65
Articolo 12, comma 12 <i>(Interpretazione autentica in materia di benefici per i soggetti colpiti dagli eventi alluvionali del novembre 1994)</i>	65
Articolo 12, commi 12-bis-12-quinquies <i>(Elevamento dei requisiti per i trattamenti pensionistici)</i>	65
Articolo 12, comma 12-sexies (em. 12.1000 (testo 2)) <i>(Età pensionabile per le pubbliche dipendenti)</i>	67
Articolo 12, commi 12-septies-12-undecies (em. 12.1000 (testo 2)) <i>(Norme in materia di ricongiunzione dei contributi pensionistici)</i>	67
Articolo 12, comma 12-duodecies (em. 12.1000 (testo 2)) <i>(Previdenza complementare dei dipendenti pubblici)</i>	68
Articolo 12, comma 12-terdecies (em. 12.1000 (testo 2)) <i>(Aliquote contributive pensionistiche e Finanziamento degli istituti di patronato e di assistenza sociale)</i>	68
Articolo 13 <i>(Casellario dell'assistenza e Norme sulle prestazioni collegate al reddito)</i>	69

Articolo 14, commi 1-13 <i>(Concorso delle autonomie territoriali agli obiettivi di finanza pubblica)</i>	69
Articolo 14, commi 13-bis - 18 <i>(Piano di rientro del Comune di Roma)</i>	73
Articolo 14, commi 19-24 <i>(Regioni che hanno violato il patto nel 2009)</i>	76
Articolo 14, commi 24-bis - 24-ter <i>(Deroghe ai limiti di spesa per il personale a contratto nelle Autonomie speciali)</i>	78
Articolo 14, commi 25-31 <i>(Funzioni fondamentali)</i>	78
Articolo 14, comma 32 <i>(Divieto di costituzione di società da parte dei comuni minori)</i>	79
Articolo 14, comma 33 <i>(Natura non tributaria della Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani)</i>	80
Articolo 14, commi 33-bis e 33-ter <i>(Patto di stabilità enti locali commissariati)</i>	80
Articolo 15, commi 1-5 <i>(ANAS e concessionari autostradali)</i>	81
Articolo 15, commi 6-6 quinquies <i>(Concessioni di grande derivazione d'acqua)</i>	81
Articolo 15, comma 6-bis <i>(Autostrade A4 Venezia-Trieste, A28 Portogruaro, Pordenone, Conegliano e raccordo autostradale Villesse-Gorizia)</i>	84
Articolo 16 <i>(Dividendi delle società statali)</i>	85
Articolo 17 <i>(Interventi a salvaguardia dell'euro)</i>	85
Articolo 18 <i>(Partecipazione dei comuni all'attività di accertamento tributario e contributivo)</i>	86
Articolo 19 <i>(Aggiornamento del catasto)</i>	86
Articolo 20 <i>(Adeguamento alle disposizioni comunitarie delle limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore)</i>	91
Articolo 21 <i>(Comunicazioni telematiche alla Agenzia delle Entrate)</i>	92

Articolo 22 <i>(Aggiornamento dell'accertamento sintetico)</i>	92
Articolo 23 <i>(Contrasto al fenomeno delle imprese apri e chiudi)</i>	93
Articolo 24 <i>(Contrasto al fenomeno delle imprese in perdita "sistemica")</i>	93
Articolo 25 <i>(Contrasto di interessi)</i>	93
Articolo 26 <i>(Adeguamento alle direttive OCSE in materia di documentazione dei prezzi di trasferimento)</i>	93
Articolo 27 <i>(Adeguamento alla normativa europea in materia di operazioni intracomunitarie ai fini del contrasto delle frodi)</i>	94
Articolo 28 <i>(Incrocio tra le basi dati dell'INPS e dell'Agenzia delle entrate per contrastare la microevasione diffusa)</i>	94
Articolo 29, commi 1-6 <i>(Concentrazione della riscossione nell'accertamento)</i>	94
Articolo 29, comma 7 <i>(Modifica dell'articolo 319-bis del codice penale e ulteriori disposizioni in materia di responsabilità amministrativa ai sensi della legge 14 gennaio 1994, n. 20)</i>	95
Articolo 30 <i>(Potenziamento dei processi di riscossione dell'INPS)</i>	96
Articolo 31 <i>(Preclusione alla autocompensazione in presenza di debito su ruoli definitivi - compensazione tra debiti iscritti a ruolo e crediti maturati nei confronti di enti)</i>	96
Articolo 32 <i>(Riorganizzazione della disciplina fiscale dei fondi immobiliari chiusi)</i>	98
Articolo 33 <i>(Stock options ed emolumenti variabili)</i>	100
Articolo 34 <i>(Obbligo per i non residenti di indicazione del codice fiscale per l'apertura di rapporti con operatori finanziari)</i>	100
Articolo 35 <i>(Razionalizzazione dell'accertamento nei confronti dei soggetti che aderiscono al consolidato nazionale)</i>	100
Articolo 36 <i>(Disposizioni antifrode)</i>	101

Articolo 37 <i>(Disposizioni antiriciclaggio)</i>	101
Articolo 38, commi 1-3 <i>(Controlli sulle prestazioni sociali agevolate)</i>	101
Articolo 38, commi 2-bis - 2-ter <i>(Trasferimento di denaro verso l'estero)</i>	101
Articolo 38, comma 4 <i>(Razionalizzazione delle modalità di notifica in materia fiscale)</i>	102
Articolo 38, comma 5 <i>(Utilizzo dei servizi telematici)</i>	103
Articolo 38, comma 6 <i>(Comunicazione del codice fiscale)</i>	103
Articolo 38, commi 7 e 8 <i>(Rateizzazione di pagamenti per soggetti con basso reddito di pensione)</i>	103
Articolo 38, comma 9 <i>(Accelerazione della riscossione)</i>	103
Articolo 38, comma 10 <i>(Riscossione di entrate degli enti locali)</i>	104
Articolo 38, comma 10-bis <i>(Capitale sociale delle società di riscossione dei tributi)</i>	104
Articolo 38, comma 11 <i>(Disposizioni tributarie relative agli enti di previdenza obbligatoria)</i>	105
Articolo 38, comma 12 <i>(Norme sui termini di riscossione di crediti da parte degli enti pubblici previdenziali)</i>	105
Articolo 38, comma 13 <i>(Monitoraggio fiscale)</i>	105
Articolo 38, commi 13-bis - 13-quater (8.2000 (testo 2)) <i>(Computo delle variazioni delle riserve tecniche obbligatorie per la determinazione del reddito d'esercizio delle imprese di assicurazione)</i>	105
Articolo 38, comma 13-bis (emendamento 38.38) <i>(Riparto del 5 per mille IRPEF)</i>	106
Articolo 38, comma 13-bis (emendamento 38.58 (testo 2)) <i>(Operazioni non soggette all'obbligo di certificazione fiscale)</i>	107
Articolo 39, commi 1-4 <i>(Ulteriore sospensione dei versamenti tributari e contributivi nei confronti dei soggetti colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 - accertamento di maggiori entrate)</i> ..	107

Articolo 39, comma 4-bis <i>(Finanziamento delle zone franche urbane nelle zone colpite dal sisma del 6 aprile 2009)</i>	109
Articolo 39, comma 4-ter <i>(Proroga del termine di esecuzione dei programmi di ristrutturazione o di cessione dei complessi aziendali)</i>	110
Articolo 40 <i>(Fiscalità di vantaggio per il Mezzogiorno)</i>	112
Articolo 40-bis <i>(Quote latte)</i>	112
Articolo 41 <i>(Regime fiscale di attrazione europea)</i>	113
Articolo 42, commi 1, 2, 2-bis e 2-ter <i>(Reti di imprese)</i>	113
Articolo 42, commi 2-quater - 2-septies <i>(Agevolazioni fiscali per le imprese aderenti ai contratti di rete)</i>	116
Articolo 43 <i>(Zone a burocrazia zero)</i>	117
Articolo 44, commi 1-3 <i>(Incentivi per il rientro in Italia di ricercatori residenti all'estero)</i>	118
Articolo 44, comma 3-bis <i>(Prova di ammissione ai corsi universitari ad accesso programmato)</i>	118
Articolo 45 <i>(Disposizioni in materia di certificati verdi e di convenzioni CIP6/92)</i>	118
Articolo 46 <i>(Rifinanziamento del fondo infrastrutture)</i>	120
Articolo 47, commi 1-3 <i>(Concessioni autostradali)</i>	120
Articolo 47, comma 3-bis <i>(Adeguamento delle infrastrutture dei sistemi aeroportuali di rilevanza nazionale)</i>	126
Articolo 48 <i>(Modifiche al regio decreto n. 267 del 1942 in tema di disciplina del concordato preventivo e dell'accordo di ristrutturazione dei debiti)</i>	130
Articolo 48-bis <i>(Estinzione di controversie tributarie pendenti)</i>	135
Articolo 49, commi 1-4 <i>(Conferenza di servizi)</i>	135

Articolo 49, commi 4-bis – 4-quinquies <i>(Segnalazione certificata di inizio attività e altre norme di semplificazione amministrativa)</i>	137
Articolo 50 <i>(Censimento)</i>	142
Articolo 51, commi 1-5 e 7 <i>(Semplificazione dell'installazione di piccoli impianti di distribuzione di gas naturale - Esercizio abusivo del servizio taxi)</i>	142
Articolo 51, comma 6 <i>(Aliquota di accisa per i consumi di gas destinato a piccoli impianti di distribuzione di gas naturale)</i>	143
Articolo 52, comma 1 <i>(Fondazioni bancarie)</i>	143
Articolo 52, comma 1-bis <i>(Valutazione dei titoli)</i>	144
Articolo 52, comma 1-ter <i>(Investimenti in beni immobili delle fondazioni bancarie)</i>	144
Articolo 52, comma 1-quater <i>(Componenti degli organi delle fondazioni bancarie)</i>	144
Articolo 52, comma 1-quinquies <i>(Compiti dell'Autorità di vigilanza sulle fondazioni bancarie)</i>	145
Articolo 52-bis <i>(Garanzia per accedere alla rateizzazione delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione)</i>	146
Articolo 53 <i>(Regime fiscale e contributivo agevolato per alcuni emolumenti della retribuzione)</i>	146
Articolo 54 <i>(Expo)</i>	147
Articolo 54-bis (emendamento 46.0.24 (testo 2)) <i>(Anticipazione tariffaria dei diritti aeroportuali)</i>	147
Articolo 54-bis (emendamento 54.0.3 (testo 2)) <i>(Corrispettivi per servizi di autotrasporto di merci)</i>	147
Articolo 54-bis (emendamento 54.0.5 (testo 2)) <i>(Autotrasporto)</i>	150
Articolo 54-bis (emendamento 54.0.6 (testo 2)) <i>(Imballaggi di merce da trasportare)</i>	154
Articolo 54-bis emendamento 54.0.25 (testo 2) <i>(Servizi automobilistici di linea di competenza statale)</i>	154

Articolo 54-bis (emendamento 20.206 (testo 2)) <i>(Differimento del termine per le dichiarazioni attestanti il minor gettito ICI su fabbricati del gruppo catastale D)</i>	155
Articolo 54-bis (emendamento 54.013) <i>(Disposizioni diverse)</i>	155
Articolo 55, commi 1 e 2 <i>(Differimento del versamento dell'acconto IRPEF per i periodi d'imposta 2011 e 2012)</i>	156
Articolo 55, commi 2-bis - 2-quinquies <i>(Disposizioni in materia di accise sui tabacchi)</i>	156
Articolo 55, comma 3 <i>(Concorso delle forze armate al controllo del territorio e professionalizzazione delle forze armate)</i>	158
Articolo 55, comma 4 <i>(150° Anniversario dell'Unità d'Italia)</i>	158
Articolo 55, comma 5 <i>(Rifinanziamento missioni internazionali)</i>	159
Articolo 55, commi 5-bis - 5 septies <i>(Corsi di formazione delle Forze armate per i giovani - Fondo per le esigenze prioritarie del ministero della Difesa)</i>	159
Articolo 55, comma 6 <i>(Disposizioni finanziarie)</i>	161
Articolo 55, commi 7, 7-bis e 8 <i>(Norme di copertura)</i>	161
INDICE PER MATERIA	163
Affari esteri	165
Agricoltura e pesca.....	165
Ambiente e territorio	165
Amministrazioni pubbliche - Contenimento e tagli della spesa	166
Amministrazioni pubbliche - Organizzazione e funzionamento	168
Amministrazioni pubbliche - Personale e contrattazione	169
Aree sottoutilizzate.....	170
Autonomie territoriali.....	170
Autorità indipendenti	171
Banca d'Italia.....	171
Beni culturali e spettacolo.....	171
Commercio con l'estero.....	172
Costi della politica.....	172
Disposizioni finanziarie generali	172
Energia	172
Finanze e fisco.....	172

Forze armate e polizia	175
Giustizia	176
Industria.....	176
Infrastrutture e trasporti.....	177
Istruzione e ricerca scientifica.....	178
Lavoro e previdenza	179
Organi costituzionali e di rilievo costituzionale	181
Patrimonio immobiliare pubblico	181
Sanità.....	181
Soppressione di enti	182

SINTESI DEL CONTENUTO

Articolo 1

(Definanziamento delle leggi di spesa totalmente non utilizzate negli ultimi tre anni)

L'**articolo 1** definanzia le autorizzazioni di spesa per le quali i relativi stanziamenti annuali non risultino impegnati in base alle risultanze del Rendiconto generale dello Stato relativo agli anni 2007, 2008 e 2009.

Articolo 2

(Riduzione e flessibilità negli stanziamenti di bilancio)

L'**articolo 2** prevede anzitutto la possibilità di rimodulare, con il disegno di legge di bilancio, le dotazioni finanziarie tra le missioni di ciascuno stato di previsione. Le spese di cui viene consentita la rimodulazione sono quelle di cui all'articolo 21, comma 7, della legge di contabilità e finanza pubblica. L'articolo dispone inoltre una riduzione lineare del 10 per cento delle dotazioni finanziarie a legislazione vigente delle missioni di spesa di ciascun Ministero, secondo gli importi indicati nell'Allegato 1 al provvedimento (che distingue dal totale delle riduzioni quelle predeterminate per legge).

Con un **emendamento approvato dalla Commissione bilancio** è stata prevista la possibilità di una ulteriore riduzione lineare delle dotazioni finanziarie suddette qualora le misure finanziarie previste dall'articolo 9 per il personale delle pubbliche amministrazioni dovessero dare risultati inferiori a quelli previsti. Tale riduzione ulteriore, da effettuarsi sino a concorrenza dello scostamento finanziario riscontrato, viene realizzata con D.P.C.M. di natura non regolamentare, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri (**2.28**).

Articolo 3

(Presidenza del Consiglio dei Ministri e Banca d'Italia - riduzioni di spesa)

L'**articolo 3, comma 1**, prevede per la Presidenza del Consiglio dei ministri, riduzioni di spesa ulteriori rispetto a quelle derivanti dalle altre disposizioni del provvedimento in esame. Il **comma 3** prevede invece che la Banca d'Italia tenga conto, nell'ambito del proprio ordinamento, dei principi di contenimento della spesa previsti dal Titolo I del provvedimento in esame.

Articolo 4, commi 1-4

(Modernizzazione dei pagamenti effettuati dalle Pubbliche Amministrazioni)

L'**articolo 4, nei suoi originari commi 1-4**, è finalizzato ad introdurre un nuovo sistema per i pagamenti e i rimborsi dei tributi effettuati da enti e

amministrazioni pubbliche a cittadini e utenti, offrendo loro la possibilità di ricevere somme mediante accredito su carte elettroniche istituzionali già in loro possesso, come la tessera sanitaria o la carta multi servizi INPS (**comma 1**).

Il **comma 2** attribuisce al Ministero dell'economia e delle finanze l'onere di dare attuazione alle disposizioni recate dall'articolo in commento. A tal fine, il Ministero è chiamato ad emanare specifici propri provvedimenti, con i quali deve, tra l'altro, stabilire il canone a carico del gestore finanziario del servizio. Con un **emendamento approvato dalla Commissione bilancio** è stato modificato il criterio di computo di tale canone, che deve essere pari al 20 per cento delle commissioni di interscambio che il gestore del servizio consegue per i pagamenti diretti che sono effettuati dai cittadini con le carte¹ (**4.1000/1**).

Il **comma 3** prevede che il corrispettivo a carico del gestore finanziario del servizio sia versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato tra i soggetti pubblici distributori delle carte elettroniche, i soggetti pubblici erogatore dei pagamenti e lo stesso Ministero dell'economia e delle finanze.

Il **comma 4** concerne infine le spese necessarie per l'attuazione del presente articolo.

Articolo 4, commi 4-bis - 4-sexies

(Cedolino unico per il personale delle amministrazioni dello Stato)

I **commi in esame, introdotti con un emendamento** approvato dalla Commissione bilancio, recano disposizioni concernenti le procedure di pagamento degli emolumenti complessivi spettanti al personale delle amministrazioni dello Stato (**4.1000 (testo 2)**).

In particolare il **comma 4-bis** prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2011, alle amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 197 della legge finanziaria 2010 (legge n. 191 del 2009) - ossia alle amministrazioni pubbliche che utilizzano procedure informatiche per i pagamenti dei dipendenti² - non si applichi l'articolo 383 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato (R.D. n. 827 del 1924).

L'articolo 383 prevede, tra l'altro, che gli impiegati di uno stesso ufficio, possono, con apposita dichiarazione, delegare uno di essi (purché impiegato di ruolo) a riscuotere e a dare quietanza dei loro stipendi, assegni fissi, retribuzioni e compensi a carattere collettivo. Se gli impiegati dell'ufficio sono tutti non di ruolo la delega suddetta può essere rilasciata ad uno di loro, mentre negli uffici in cui esistono incaricati di funzioni di consegnatari-cassieri, la delega va rilasciata esclusivamente a questi.

La dichiarazione sottoscritta dagli impiegati ed autenticata dal capo dell'ufficio deve essere mandata all'ufficio ordinatore della spesa. Nel caso in cui gli ordini di pagamento

¹ Nel testo originario il canone doveva essere fissato nella misura dello 0,20% dei pagamenti diretti effettuati dai cittadini tramite le carte.

² Precisamente che utilizzano procedure e servizi erogati dal Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi del Ministero dell'economia e delle finanze.

sono emessi con il sistema meccanografico, le dichiarazioni di delega sono acquisite agli atti degli uffici ordinatori della spesa, in apposita raccolta. Finché dura nella persona incaricata la facoltà di riscuotere, essa sola può dare quietanza per tutti coloro dai quali è stata delegata; nel caso di sua assenza od impedimento, i titolari possono tuttavia riscuotere le somme indicate per ciascuno di essi.

Il **comma 4-ter** prevede che le competenze fisse ed accessorie erogate al personale delle amministrazioni centrali dello Stato siano imputate alla competenza del bilancio dell'anno in cui vengono pagate. La norma viene emanata per armonizzare la nuova disciplina sul cedolino unico introdotta dall'articolo 2, comma 197, della legge finanziaria 2010 con la nuova legge di contabilità (n. 196 del 2009).

Si ricorda che il comma 197 citato ha disposto, a partire dal novembre 2010, il pagamento delle competenze fisse e delle competenze accessorie in un cedolino unico per il personale delle amministrazioni pubbliche che utilizzano procedure informatiche per i pagamenti dei dipendenti.

In particolare, i pagamenti oggetto della norma sono le competenze accessorie, quali gli straordinari e i fondi incentivanti che attualmente vengono pagate con modalità difformi e prevalentemente ancora in contanti. Scopo della disposizione è di uniformare le modalità di pagamento e disporre la corresponsione delle indennità contestualmente alle competenze fisse (lo stipendio) con un unico strumento, appunto il cedolino.

Relativamente all'ambito di applicazione, la disposizione riguarda tutti i pubblici dipendenti appartenenti alle amministrazioni che si avvalgono, per il pagamento degli stipendi, delle procedure informatiche e dei servizi erogati dal Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi del Ministero dell'economia e delle finanze. Si tratta di circa un milione e mezzo di dipendenti, secondo quanto riportato dalla relazione tecnica.

Il **comma 4-quater** stabilisce che i pagamenti delle retribuzioni fisse ed accessorie dei suddetti pubblici dipendenti devono essere emessi con riferimento soltanto al capitolo di bilancio di pertinenza; l'imputazione agli articoli in cui si ripartisce il capitolo deve pertanto essere effettuata in un secondo momento, dopo il pagamento.

Il **comma 4-quinquies** si occupa dei relativi pagamenti non andati a buon fine, per i quali è previsto il versamento all'entrata del bilancio per la successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli di spesa. Per la determinazione delle procedure necessarie per il rinnovo dei pagamenti la disposizione rimanda ad un successivo decreto ministeriale di natura non regolamentare.

Infine il **comma 4-sexies** prevede che, con decreto del Ministro competente, ciascuna amministrazione individui annualmente la dotazione finanziaria relativa alle strutture periferiche (decentrate e delegate), concernente le competenze accessorie al personale. Tale dotazione, che costituisce per le strutture periferiche il limite entro cui devono programmare la propria attività, deve essere definita in un secondo momento in base ai criteri stabiliti in sede di contrattazione collettiva integrativa.

Articolo 4, commi 4-septies - 4-nonies
(Cedolino unico per il personale scolastico)

I **commi in esame, introdotti con un emendamento** approvato dalla Commissione bilancio, recano disposizioni concernenti le procedure di pagamento degli emolumenti complessivi spettanti al personale scolastico **(4.1000 (testo 2))**.

In particolare il **comma 4-septies** stabilisce che per il personale scolastico il pagamento delle competenze accessorie deve essere disposto congiuntamente al pagamento delle competenze fisse tramite ordini collettivi di pagamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 31 ottobre 2002. Tale D.M. prevede che l'erogazione degli stipendi e degli altri assegni fissi e continuativi sia disposta con ordini collettivi di pagamento tratti sui competenti capitoli di spesa, da estinguersi in via ordinaria mediante bonifici da accreditare ai conti correnti bancario o postale intestati ai beneficiari. La disposizione in esame, che opera difformemente a quanto previsto dall'articolo 1, comma 601³, della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007), è stata emanata in applicazione dell'articolo 2, comma 197, della legge n. 191 del 2009 (legge finanziaria 2010).

Si ricorda che il comma 197 citato ha disposto, a partire dal novembre 2010, il pagamento delle competenze fisse e delle competenze accessorie in un cedolino unico per il personale delle amministrazioni pubbliche che utilizzano procedure informatiche per i pagamenti dei dipendenti.

In particolare, i pagamenti oggetto della norma sono le competenze accessorie, quali gli straordinari e i fondi incentivanti che attualmente vengono pagate con modalità difformi e prevalentemente ancora in contanti. Scopo della disposizione è di uniformare le modalità di pagamento e disporre la corresponsione delle indennità contestualmente alle competenze fisse (lo stipendio) con un unico strumento, appunto il cedolino.

Relativamente all'ambito di applicazione, la disposizione riguarda tutti i pubblici dipendenti appartenenti alle amministrazioni che si avvalgono, per il pagamento degli stipendi, delle procedure informatiche e dei servizi erogati dal Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi del Ministero dell'economia e delle finanze.

È prevista peraltro una eccezione per il personale supplente breve nominato dai dirigenti scolastici, per il quale le competenze fisse continueranno ad essere

³ Il comma 601 ha istituito, a decorrere dall'anno 2007, nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, in apposita unità previsionale di base, i seguenti fondi: «Fondo per le competenze dovute al personale delle istituzioni scolastiche, con esclusione delle spese per stipendi del personale a tempo indeterminato e determinato» e «Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche». Ai predetti fondi affluiscono gli stanziamenti dei capitoli iscritti nelle unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione «Strutture scolastiche» e «Interventi integrativi disabili», nonché gli stanziamenti iscritti nel centro di responsabilità «Programmazione ministeriale e gestione ministeriale del bilancio» destinati ad integrare i fondi stessi. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione sono stabiliti i criteri e i parametri per l'assegnazione diretta alle istituzioni scolastiche delle risorse di cui al presente comma.

pagate dalle singole scuole (eccetto i casi di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto legge n. 147 del 2007 concernenti il personale nominato in sostituzione del personale assente per motivi di maternità, nonché quello nominato per supplenze brevi e che si trova in congedo di maternità, per il quale l'ordinazione dei pagamenti è già attribuita al servizio centrale del sistema informativo integrato del Ministero dell'economia e delle finanze).

Il **comma 4-*octies*** prevede che per ciascuna istituzione scolastica deve essere fissata annualmente, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, la dotazione finanziaria relativa alle competenze accessorie dovute al personale supplente breve nominato dai dirigenti scolastici. Tale dotazione finanziaria, che per l'istituzione scolastica costituisce il limite entro cui poter programmare le conseguenti attività, è oggetto di successiva definizione in base a criteri stabiliti in sede di contrattazione collettiva integrativa.

Il **comma 4-*nonies*** rimanda infine ad un successivo decreto ministeriale eventuali modifiche al regolamento riguardante la gestione amministrativa-contabile delle istituzioni scolastiche.

Si tratta precisamente del D.M. 1 febbraio 2001, n. 44 (Regolamento concernente le «Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche»), pubblicato nella G.U. del 9 marzo 2001, n. 57.

Articolo 4, comma 4-*decies* *(Destinazione di maggiori entrate)*

Il **comma in esame, introdotto con un emendamento** approvato dalla Commissione bilancio, individua la destinazione delle maggiori entrate recate dalle disposizioni in materia di cedolino unico per il personale delle amministrazioni dello Stato e per il personale scolastico (rispettivamente commi da 4-*bis* a 4-*sexies* e commi da 4-*septies* a 4-*nonies* dell'articolo 4).

Tali entrate, al netto di 5.772.720 euro per l'anno 2011 e 5.000.000 euro per l'anno 2012 (che sono destinati ai corsi di formazione organizzati dalle Forze armate ai sensi dell'articolo 55, commi da 5-*bis* a 5-*septies*), concorrono a costituire la dotazione finanziaria nei cui limiti sono attuate le disposizioni di cui all'articolo 42 concernenti il riconoscimento, a favore delle imprese appartenenti ad una rete, di vantaggi fiscali, amministrativi e finanziari (**4.1000 (testo 2)**).

Articolo 5, comma 1 *(Economie negli organi costituzionali)*

Il **comma 1 dell'articolo 5** prevede che, per gli anni 2011, 2012 e 2013, le disponibilità derivanti dalle riduzioni di spesa deliberate autonomamente dagli organi costituzionali confluiscono nel Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. Su tale Fondo confluiranno anche le riduzioni deliberate dalle Regioni, con

riferimento ai trattamenti economici del Consiglio regionale, della Giunta e del Presidente della Giunta.

Articolo 5, comma 2

(Trattamento economico dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato)

L'**articolo 5, comma 2**, riduce del 10%, a decorrere dal 1 gennaio 2011, il trattamento economico complessivo dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato che non siano membri del Parlamento.

Articolo 5, comma 3

(Organi di autogoverno della magistratura e CNEL)

L'**articolo 5, comma 3**, riduce del 10%, rispetto all'importo complessivo erogato nel corso del 2009, i compensi dei componenti degli organi di autogoverno della magistratura e del CNEL.

Articolo 5, comma 4

(Rimborsi elettorali)

L'**articolo 5, comma 4**, riduce le risorse destinate ai rimborsi delle spese elettorali sostenute dai partiti politici e sopprime l'erogazione dei rimborsi in caso di fine anticipata della legislatura.

Articolo 5, comma 5

(Conferimento di incarichi a titolari di cariche elettive)

L'**articolo 5, comma 5**, prevede che per gli incarichi conferiti dalle pubbliche amministrazioni svolti da titolari di cariche elettive questi ultimi possono percepire solo il rimborso spese ed il gettone di presenza non può superare 30 euro a seduta.

Articolo 5, commi 6-11

(Costo politica locale)

L'**articolo 5, ai commi da 6 a 11**, reca disposizioni di contenimento dei c.d. "costi della politica locale".

Nella versione originaria e vigente del decreto-legge, con una serie di modifiche al T.U.E.L. viene, tra l'altro, istituita un'indennità di funzione onnicomprensiva e sostitutiva dei gettoni di presenza.

Con l'approvazione dell'emendamento 5.34 t2, sono state – tra l'altro - reinserite le previsioni relative ai gettoni di presenza, sopprimendo le disposizioni del decreto-legge in esame, a loro volta soppressive delle pertinenti disposizioni del T.U.E.L.

Il comma 6 riduce il limite quantitativo massimo dei gettoni di presenza (**così nella formulazione risultante dall'emendamento 5.34 t2**) che i consiglieri comunali e provinciali hanno diritto a percepire, portandolo, su base mensile, da un quarto a un quinto dell'indennità massima prevista per il sindaco o per il presidente di provincia; il comma, confermando l'esclusione dal diritto alla corresponsione dei consiglieri circoscrizionali, **introduce un'eccezione per i consiglieri circoscrizionali delle città metropolitane.**

Nella formulazione vigente, **soppressa dal citato emendamento**, viene istituita un'indennità di funzione sostitutiva dei gettoni di presenza.

Il comma 7 affida ad un decreto del Ministro dell'Interno la riduzione delle vigenti indennità, secondo fasce parametriche rapportate inversamente al fattore demografico. La riduzione è valida per un almeno triennio.

In particolare, il medesimo comma prevede che, con decreto del Ministro dell'Interno, adottato ai sensi del sopra riportato articolo 82, comma 8, del T.U.E.L, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legge qui in esame, gli importi delle indennità già determinate ai sensi dello stesso comma 8, siano ridotte, per un periodo non inferiore a tre anni, di una percentuale pari a:

il 3 per cento per i comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti e per le province con popolazione fino a 500.000 abitanti;

il 7 per cento per i comuni con popolazione **tra 15.001 e 250.000 abitanti (em. 14.1000 (nuovo testo))** e per le province con popolazione tra 500.001 e un milione di abitanti;

il 10 per cento per i restanti comuni e per le restanti province.

Sono esclusi dall'applicazione della disposizione in esame i comuni con meno di 1.000 abitanti.

Agli amministratori di comunità montane, di unioni di comuni e **comunque di forme associative di enti locali (em. 14.1000 (nuovo testo))** non possono essere attribuite indennità o emolumenti in qualsiasi forma.

Il testo - riformulato a seguito dall'emendamento 5.34 t2 - affida allo stesso decreto anche la quantificazione del gettone di presenza (che, tuttavia, trova già la propria fonte di disciplina nel procedimento di cui all'art. 82 c. 8 del T.U.E.L.; nel testo vigente – modificato dal citato emendamento - viene invece affidata al decreto la determinazione della neoistituita indennità onnicomprensiva sostitutiva, come detto, del gettone di presenza).

Il comma 8 rende, in primo luogo, onnicomprensivo il divieto, per i parlamentari nazionali ed europei, nonché per i consiglieri regionali, di percepire gettoni di presenza (**reinserti a seguito dell'emendamento 5.34 t2**) o altri emolumenti previsti dal capo IV (status degli amministratori locali) del TUEL. Inoltre sopprime l'indennità di missione a cui avevano diritto gli amministratori

locali in relazione alla partecipazione ad organi o commissioni connessa all'esercizio delle proprie funzioni.

Il **comma 9** sopprime il rimborso - forfetario ed onnicomprensivo - delle spese diverse da quelle di viaggio, dovuto agli amministratori che, in ragione del loro mandato, siano autorizzati a recarsi fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente.

Con l'approvazione dell'emendamento 5.34 t2 si sopprime il vigente comma 10 che elimina i gettoni di presenza, soppressi dal precedente comma 6 (**nella versione originale**), dal riferimento operato all'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, che ha soppresso i regimi fiscali particolari per le indennità e gli assegni vitalizi spettanti ai membri del Parlamento nazionale, del Parlamento europeo, della Corte costituzionale, ai consiglieri regionali e ai titolari di cariche elettive negli enti locali.

Il comma 11 limita ad uno **l'emolumento, comunque denominato (così l'emendamento 5.34 t2 ha cambiato l'originario riferimento all'indennità di funzione)** che può percepire chi sia eletto o nominato in più organi appartenenti a diversi livelli (*presumibilmente: territoriali*) di governo. L'indennità è individuata – tra quelle cui ha diritto – dallo stesso titolare.

Articolo 6, commi 1-6

(Riduzione dei costi degli organi collegiali)

L'**articolo 6** prevede una serie di disposizioni volte al contenimento della spesa degli apparati amministrativi. In particolare, i commi da 1 a 6 sono volti alla riduzione dei costi degli organi collegiali.

Il **comma 1** rende onorifica la partecipazione agli organi collegiali di cui all'art. 68, comma 1, del decreto-legge 112/2008 (si tratta degli organismi collegiali: istituiti in data antecedente al 30 giugno 2004 da disposizioni legislative od atti amministrativi la cui operatività è finalizzata al raggiungimento di specifici obiettivi o alla definizione di particolari attività previste dai provvedimenti di istituzione e che non abbiano ancora conseguito le predette finalità; istituiti successivamente alla data del 30 giugno 2004 che non operavano da almeno 2 anni antecedenti alla data di entrata in vigore del decreto 112/2008; svolgenti funzioni riconducibili alle competenze previste dai regolamenti di organizzazione per gli uffici di struttura dirigenziale di 1° e 2° livello dell'Amministrazione presso la quale gli stessi operano ricorrendo, ove vi siano competenze di più amministrazioni, alla conferenza di servizi).

La formulazione originaria del decreto-legge prevede che la disposizione in questione non si applichi: alle commissioni che svolgono funzioni giurisdizionali; agli organi previsti per legge che operano presso il Ministero per

l'ambiente; alla struttura tecnica di missione istituita con decreto del Ministro delle infrastrutture e composta da dipendenti e dirigenti delle pubbliche amministrazioni, da tecnici individuati dalle regioni o province autonome territorialmente coinvolte, nonché da progettisti ed esperti nella gestione di lavori pubblici e privati e di procedure amministrative, della quale il Ministro delle infrastrutture è autorizzato ad avvalersi dall'art. 163, comma 3, lettera a), del Codice degli appalti; al consiglio tecnico-scientifico di esperti operante presso il Dipartimento del tesoro, con il compito di svolgere le attività di analisi e di studio nelle materia di competenza del Dipartimento.

La Commissione (em. 6.27 - testo 3) ha ampliato l'elenco degli organi collegiali ai quali **non** si applica la disposizione in questione, inserendovi:

- (a) la Commissione per le istanze di indennizzi e contributi relative alle perdite subite dai cittadini italiani nei territori ceduti alla Jugoslavia nella Zona B dell'ex territorio libero di Trieste, nelle ex Colonie ed in altri Paesi;
- (b) il Comitato di consulenza globale e di garanzia per le privatizzazioni;
- (c) la Commissione consultiva per le infrazioni valutarie ed antiriciclaggio.

Il **comma 2** rende onorifica la partecipazione agli organi collegiali degli enti che ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche. Nella formulazione originaria, il comma in esame non si applica ai seguenti soggetti: enti previsti nominativamente dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; enti previsti nominativamente dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; università; camere di commercio; enti del servizio sanitario nazionale; enti indicati nella tabella C della legge finanziaria; enti previdenziali ed assistenziali nazionali.

Anche in questo caso, **la Commissione (em. 6.27 - testo 3)** ha ampliato il novero dei soggetti ai quali la disposizione in esame **non** si applica, inserendovi:

- enti e fondazioni di ricerca e organismi equiparati;
- onlus;
- associazioni di promozione sociale;
- enti pubblici economici individuati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministero vigilante;
- società.

Il **comma 3** riduce del 10% i compensi dei componenti degli organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati delle pubbliche amministrazioni comunque denominati.

Il **comma 4** prevede che i compensi dovuti al dipendente pubblico che sia autorizzato a partecipare all'amministrazione o a fare parte di collegi sindacali di società o enti sia corrisposto non all'impiegato stesso ma all'amministrazione di cui egli fa parte.

La Commissione (em. 6.27 - testo 3) ha ribadito che l'autorizzazione in questione è rilasciata dal Consiglio dei ministri.

Il **comma 5** pone un limite al numero di componenti degli organi di amministrazione e controllo di tutti gli enti pubblici, anche economici e di tutti gli organismi pubblici, anche con personalità giuridica di diritto privato.

Il **comma 6** riduce del 10% il compenso dei componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale delle società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione e delle società possedute in misura totalitaria dalle pubbliche amministrazioni inserite nel suddetto conto.

La Commissione (em. 6.27 - testo 3):

- ha specificato che la disposizione in esame si applica alle società possedute in misura totalitaria dalle pubbliche amministrazioni, sia che ciò avvenga direttamente sia che avvenga indirettamente;

- ha previsto che il taglio del compenso non si applica non solo alle società quotate (come previsto dalla formulazione originaria del provvedimento in esame), ma anche alle loro controllate;

- ha infine modificato l'oggetto della disposizione in esame. Se da un lato ha sostituito il riferimento a "*componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale*" con quello - più generico - di "*componenti degli organi di amministrazione e di quelli di controllo*", dall'altro ha invece specificato che i compensi oggetto del taglio sono solo quelli di cui all'art. 2389, primo comma, c.c., ossia i compensi dei membri del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo.

Articolo 6, commi 7-11

(Riduzione delle spese per consulenze, pubbliche relazioni e sponsorizzazioni)

I **commi da 7 a 11** dell'**articolo 6** prevedono riduzioni alle spese delle pubbliche amministrazioni per studi e consulenze (**comma 7**), pubbliche relazioni, convegni, mostre e pubblicità (**comma 8**), sponsorizzazioni (**comma 9**). Al medesimo principio di riduzione si devono conformare le società inserite nel conto economico consolidato dell'ISTAT (**comma 11**).

La Commissione (em. 6.1000 - testo 2) ha modificato le disposizioni in esame, prevedendo:

- che le riduzioni alle spese per studi e consulenze di cui al comma 7 non si applicano (oltre che alle università, agli enti e alle fondazioni di ricerca e gli organismi equiparati che erano già esclusi dalla formulazione originaria) alle attività sanitarie connesse con il reclutamento, l'avanzamento e l'impiego del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. **La Commissione (em. 6.27 - testo 3)** ha inoltre escluso dall'ambito di applicazione della disposizione in esame gli incarichi di studio e consulenza connessi ai processi di privatizzazione e alla regolamentazione del settore finanziario;

- la reintroduzione della possibilità di concedere riposi compensativi (vietati invece dal testo del decreto-legge) per il personale che prende parte ad eventi (convegni, celebrazioni, ecc.) che si svolgono al di fuori dell'orario di lavoro;
- che le disposizioni del comma 8 non si applicano alle feste nazionali previste da disposizioni di legge e a quelle istituzionali delle Forze armate e delle forze di polizia (oltre che - come previsto dal testo originario del decreto-legge - ai convegni organizzati dalle università e dagli enti di ricerca, nonché alle mostre realizzate, nell'ambito dell'attività istituzionale, dagli enti vigilati dal Ministero per i beni e le attività culturali ed agli incontri istituzionali connessi all'attività di organismi internazionali o comunitari).

Articolo 6, comma 12

(Riduzione delle spese per missioni delle pubbliche amministrazioni)

Il **comma 12** dell'**articolo 6** riduce la spesa delle pubbliche amministrazioni per missioni e sopprime la diaria per le missioni all'estero. Esso inoltre vieta l'uso del mezzo proprio per lo svolgimento di funzioni ispettive, da parte del personale contrattualizzato, eliminando la relativa indennità chilometrica.

La Commissione (em. 6.1000 - testo 2) ha modificato il comma in esame, prevedendo:

- che le missioni delle Forze armate sono escluse dalla riduzione delle spese per missioni;
- che le diarie per le missioni all'estero continueranno a trovare applicazione non solo per le missioni internazionali di pace (come previsto dalla formulazione originaria del decreto-legge), ma anche per le missioni comunque effettuate dalle Forze di polizia, dalle Forze armate e dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Articolo 6, comma 13

(Riduzione della spesa per la formazione delle pubbliche amministrazioni)

L'**articolo 6, comma 13**, riduce la spesa annua per attività di formazione del personale delle pubbliche amministrazioni.

La Commissione (em. 6.1000 - testo 2) ha modificato il comma in esame, prevedendo:

- che il taglio in questione riguardi le attività che siano "esclusivamente" di formazione;
- che la disposizione in esame non si applichi (oltre che - come previsto dalla formulazione originaria del decreto-legge - all'attività di formazione effettuata dalle Forze armate e dalle Forze di Polizia tramite i propri organismi di formazione) anche all'attività di formazione effettuata dal

Corpo nazionale dei vigili del fuoco tramite i propri organismi di formazione.

Articolo 6, comma 14

(Riduzione della spesa per le autovetture)

L'**articolo 6, comma 14**, riduce del 20% rispetto al 2009 la spesa delle pubbliche amministrazioni per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi.

Articolo 6, comma 15

(Trasferimento dei proventi della liquidazione degli enti disciolti)

Il **comma 15** stabilisce che il corrispettivo spettante allo Stato per il trasferimento dei proventi dell'attività di liquidazione del patrimonio degli enti disciolti, previsto dal comma 16-*quinquies* dell'art. 41 del D.L. 30 dicembre 2008, n. 207⁴ sia versato entro il 31 ottobre 2010 all'entrata del bilancio dello Stato.

Articolo 6, commi 16-18

(Riduzione dei costi degli apparati amministrativi)

Il **comma 16** prevede la soppressione, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, del Comitato per l'intervento nella Sir e in settori ad alta tecnologia, istituito con decreto-legge 9 luglio 1980, n. 301, decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 settembre 1980 e legge 28 ottobre 1980, n. 687. Il patrimonio residuo, al netto del versamento al bilancio dello Stato della somma di euro 200.000.000, con ogni sua attività, passività e rapporto, ivi incluse le partecipazioni nella Ristrutturazione Elettronica REL s.p.a. in liquidazione e nel Consorzio Bancario Sir s.p.a. in liquidazione, è trasferito alla Fintecna s.p.a. o a società da essa interamente controllata, sulla base del rendiconto finale delle attività e della situazione economico-patrimoniale aggiornata alla medesima data, da redigere da parte del Comitato entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge. Il comma detta poi disposizioni per la valutazione del patrimonio e l'esito finale della liquidazione, nonché per l'attribuzione dell'eventuale risultato positivo. **Di tale eventuale maggiore importo** il 70% è attribuito al Ministero dell'economia e delle finanze il quale provvede a versarlo all'entrata del bilancio dello Stato perché sia riassegnato al fondo ammortamento dei titoli di Stato: ciò in virtù di **un emendamento approvato dalla Commissione bilancio (6.129)**.

⁴ Recante Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti.

Il **comma 17** prevede la decadenza dalle loro funzioni dei liquidatori delle società Ristrutturazione Elettronica REL s.p.a. in liquidazione, del Consorzio Bancario Sir S.p.a. in liquidazione e della società' Iniziative e Sviluppo di Attivita' Industriali - Isai s.p.a. in liquidazione. In conseguenza di ciò, la funzione di liquidatore di dette società è assunta dalla società trasferitaria di cui al comma 16.

Sono abrogati i commi 5 e 7 dell'articolo 33 della legge 17 maggio 1999, n. 144, recanti disposizioni sul funzionamento e sui compiti del Comitato per l'intervento nella Sir.

Il **comma 18** stabilisce l'esenzione di tutte le operazioni compiute in attuazione dei commi 16 e 17 da qualunque imposta diretta o indiretta, tassa, obbligo e onere tributario comunque inteso o denominato.

Articolo 6, comma 19

(Aumenti di capitale delle società partecipate dalle amministrazioni pubbliche)

Il **comma in esame**, con l'obiettivo del massimo efficientamento delle società pubbliche, prevede che le pubbliche amministrazioni non possano effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate non quotate che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali.

Articolo 6, comma 20

(Trasferimenti erariali)

Il **comma 20** contiene due disposizioni: in primo luogo qualifica come disposizioni di principio quelle recate dall'articolo stesso, escludendone l'applicazione diretta a regioni, province autonome ed agli enti del Servizio sanitario nazionale. In secondo luogo prevede una redistribuzione, tra le regioni a statuto ordinario, del 10% dei trasferimenti per il c.d. "federalismo amministrativo", a vantaggio delle regioni che abbiano contenuto i compensi dei consiglieri regionali e che abbiano applicato "volontariamente" lo stesso articolo 6.

A seguito dell'esame referente è stata aggiunta (em. 6.142) una previsione a norma della quale ai lavori della Conferenza Stato-Regioni partecipano due rappresentanti delle Assemblee legislative regionali designati d'intesa tra loro nell'ambito della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome di cui agli articolo 5, 8 e 15 della legge 4 febbraio 2005, n. 11.

La legge 4 febbraio 2005, n. 11 reca le norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli

obblighi comunitari. I citati articoli 5, 8 e 15 riguardano la partecipazione delle regioni e delle province autonome a fasi importanti di formazione ed implementazione della normativa comunitaria, per quanto riguarda i Consigli e le Assemblee legislative regionali e delle province autonome, delle quali la Conferenza dei relativi Presidenti appare presentarsi, specie nella legislazione più recente, come organo sostanzialmente esponentiale (*cf.*, tra l'altro, la legge 31 dicembre 2009, n. 196 - Legge di contabilità e finanza pubblica), la legge 5 maggio 2009, n. 42 - Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione), la legge 18 febbraio 2009, n. 9 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 dicembre 2008, n. 200, recante misure urgenti in materia di semplificazione normativa).

La disposizione aggiunta presenta un tenore letterale che potrebbe essere ritenuto di portata più ampia, rispetto allo specifico contesto dispositivo nel quale è posto.

Articolo 6, comma 21

(Versamento delle somme derivanti dalla riduzione dei costi degli apparati amministrativi)

Il **comma in esame** stabilisce il versamento delle somme provenienti dalle riduzioni di spesa operate con l'articolo 6 ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, esonerando da tale versamento gli enti territoriali e gli enti del servizio sanitario nazionale di competenza regionale.

Articolo 6, comma 21-bis (emendamento 6.27 (testo 3))

(Misure di contenimento della spesa per le Agenzie fiscali)

Il **comma 21-bis dell'articolo 6, inserito con un emendamento approvato dalla Commissione bilancio (6.27 (testo 3))**, prevede anzitutto che le agenzie fiscali possano assolvere - per il triennio 2011-2013 - ad una serie di misure di contenimento della spesa dell'apparato amministrativo effettuando il riversamento, a favore dell'entrata del bilancio dello Stato, del 2,5 per cento delle dotazioni previste sui capitoli relativi ai costi di funzionamento stabiliti con l'ultima legge di bilancio. Le misure di contenimento della spesa oggetto della disposizione sono in particolare quelle:

- di cui all'articolo 6 del testo in esame (riduzione di spese per organi collegiali, consulenze, missioni, formazione, autovetture ecc.);
- di cui al successivo articolo 8, comma 1, primo periodo (riduzione di spese di manutenzione degli immobili);
- dirette, in generale, al contenimento della spesa dell'apparato amministrativo e previste da disposizioni vigenti.

Alle Agenzie fiscali si applicano comunque le seguenti disposizioni:

- il comma 3 dell'articolo 6 in esame (riduzione del 10 per cento di indennità, compensi, gettoni ecc. corrisposti dalle PA a componenti di organi collegiali e a titolari di incarichi);

- l'articolo 1, comma 22, della legge n. 266 del 2005 - legge finanziaria 2006 (limitazione all'acquisto di beni e servizi da parte delle PA non territoriali, qualora l'andamento di tali spese sia tale da pregiudicare il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica);
- l'articolo 2, comma 589 della legge 244 del 2007 - legge finanziaria 2008 (contenimento dei costi delle PA: corrispondenza postale e telefonia);
- l'articolo 3, commi 18, legge finanziaria 2008 (pubblicità dei contratti di consulenza con la pubblica amministrazione);
- l'articolo 3, comma 54, legge finanziaria 2008 (pubblicità sul sito web dei nomi e dei compensi dei collaboratori esterni);
- l'articolo 3, comma 59, legge finanziaria 2008 (nullità dei contratti di assicurazione stipulati dall'ente pubblico a favore dei propri amministratori);
- l'articolo 27, comma 2, del decreto legge n. 112 del 2008 (abbonamento telematico alla Gazzetta Ufficiale);
- l'articolo 48, comma 1, del decreto legge n. 112 del 2008 (approvvigionamento di combustibile da riscaldamento e di energia elettrica mediante convenzioni Consip).

Le Agenzie fiscali devono altresì adeguare i propri ordinamenti ai principi in materia di conferimento di incarichi dirigenziali di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, in base alle proprie peculiarità nonché alla necessità di garantire gli obiettivi di gettito prefissati.

Si ricorda che il comma 6 dell'articolo 19 citato stabilisce, tra l'altro, che gli incarichi dirigenziali possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia e dell'8 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La durata di tali incarichi, comunque, non può eccedere, a seconda dei casi, il termine di tre o di cinque anni. Tali incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell'Amministrazione, che abbiano svolto determinate attività.

La disposizione prevede infine la possibilità, per le Agenzie fiscali, di conferire incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale anche a soggetti appartenenti alle magistrature e ai ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato, ai sensi dell'articolo 19, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Articolo 6, comma 21-bis (em. 6.2000)

(Esclusione degli enti previdenziali di diritto privato)

Un emendamento approvato dalla 5^a Commissione del Senato (6.2000) propone, tra l'altro, l'inserimento di un comma 21-bis nel presente articolo 6.

Il nuovo comma esclude l'applicazione del medesimo articolo 6 agli enti previdenziali trasformati in persone giuridiche di diritto privato ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509. *Si rileva che l'esclusione non comprende gli enti previdenziali di diritto privato di cui al D.Lgs. 10 febbraio 1996, n. 103.*

Articolo 6, commi 21-bis - 21-ter

(Programmi militari d'investimento e alloggi militari di servizio)

Il **comma 21-bis dell'articolo 6, introdotto in virtù di un emendamento della Commissione bilancio del Senato (6. 1000 (testo corretto))**, prevede che il Ministro della difesa, compatibilmente con i vincoli pattizi in materia di programmi militari di investimento, possa autorizzare il differimento del piano di consegna dei relativi mezzi e sistemi d'arma, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e che le economie così ottenute possano essere finalizzate ad esigenze del Ministero della difesa, tra cui la realizzazione di alloggi militari di servizio

Il **comma 21-ter dell'articolo 6, introdotto in virtù del medesimo emendamento della Commissione bilancio del Senato**, stabilisce che siano riassegnate al Ministero della Difesa le risorse provenienti dalla rideterminazione, a partire dal 2011, del canone di occupazione degli alloggi di servizio del Ministero della Difesa dovuto dagli utenti *sine titulo*. Tale rideterminazione è effettuata, mediante decreto del Ministero della Difesa d'intesa con l'Agenzia del demanio, sentito il Consiglio centrale della Rappresentanza militare, sulla base dei prezzi di mercato, ovvero, in mancanza di essi, delle quotazioni rese disponibili dall'Agenzia del territorio, del reddito dell'occupante e della durata dell'occupazioni. Il presente comma ribadisce l'obbligo per l'occupante di rilascio dell'alloggio entro il termine fissato dall'Amministrazione **(6. 1000 (testo corretto))**.

Si ricorda che lo schema di regolamento di attuazione del programma pluriennale di costruzione, acquisto e ristrutturazione degli alloggi di servizio per il personale militare - esaminato dalle Camere, ma non ancora emanato (A.G. n. 138) - prevedeva che la rideterminazione dei canoni per gli utenti *sine titulo* fosse stabilita, con analoga procedura, in base ai prezzi del libero mercato ed in relazione alla tipologia, vetustà ed ubicazione degli alloggi.

Articolo 6, comma 21-ter (emendamento 6.27 - testo 3)

(Composizione del consiglio di presidenza della giustizia tributaria)

Il comma in esame, **inserito dalla Commissione (em. 6.27 - testo 3)**, novellando il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545 ("*Ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della L. 30 dicembre 1991, n. 413*"), prevede che i componenti del consiglio di

presidenza della giustizia tributaria non possono mai essere rieletti (attualmente, i componenti di tale organo non sono rieleggibili immediatamente).

Articolo 7, commi 1-6

(Suppressione dell'IPOST, dell'IPSEMA, dell'ISPESL e dell'ENAM)

I **commi da 1 a 6** dispongono la soppressione degli enti pubblici IPOST, IPSEMA e ISPESL, con l'attribuzione delle funzioni dell'IPOST all'INPS e degli altri due Istituti all'INAIL.

Un emendamento approvato dalla 5^a Commissione del Senato (7.37 (testo 3)) propone l'inserimento di un comma 3-bis. Quest'ultimo dispone la soppressione dell'ENAM (Ente nazionale di assistenza magistrale), con l'attribuzione delle relative funzioni all'INPDAP. Si ricorda che l'ENAM gestisce alcune forme di previdenza ed assistenza (non inerenti al regime pensionistico obbligatorio) in favore dei direttori didattici e degli insegnanti delle scuole elementari e materne.

Con un altro emendamento approvato (7.41 (testo 2) lettera a), la 5^a Commissione propone, al comma 4, una modifica nella procedura di emanazione dei decreti ministeriali di attuazione dei commi da 1 a 6 in esame.

Articolo 7, commi 7-14

(Disposizioni in materia di organizzazione degli enti previdenziali pubblici)

I **commi da 7 a 14** recano alcune modifiche alla disciplina dell'organizzazione degli enti pubblici previdenziali INPS, INPDAP, INAIL e (in base al rinvio di cui al comma 14) ENPALS.

In particolare, i **commi 7 e 8** sopprimono, negli enti in esame, il consiglio di amministrazione, le cui funzioni vengono ora attribuite al presidente dell'ente.

Un emendamento approvato dalla 5^a Commissione del Senato (7.50) propone una modifica nella procedura di nomina del presidente.

Il **comma 9** prevede che, con effetto dal primo rinnovo dei consigli di indirizzo e vigilanza successivo all'entrata in vigore del presente decreto, il numero dei componenti dell'organo sia ridotto in misura non inferiore al trenta per cento.

Un'identica norma di riduzione è posta dal **comma 10** con riferimento ai comitati amministratori delle gestioni, fondi e casse dell'INPS nonché ai comitati regionali e provinciali del medesimo Istituto.

Il **comma 11** dispone che, a decorrere dal 1° luglio 2010, gli eventuali gettoni di presenza per i membri dei suddetti comitati amministratori delle gestioni, fondi e casse dell'INPS non possano superare l'importo di 30 euro a seduta. Il **comma 12** sopprime, sempre a decorrere dal 1° luglio 2010, tutti gli emolumenti

(comunque denominati) legati alla partecipazione alle riunioni di organi collegiali di livello centrale (ad eccezione delle fattispecie di cui al **comma 11**).

Articolo 7, commi 15 e 16

(Soppressione dell'Istituto per gli affari sociali e dell'ENAPPSMSAD)

Il **comma 15** sopprime l'Istituto per gli affari sociali (Ias) (ex Istituto italiano di medicina sociale), trasferendo le relative funzioni all'ISFOL (Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori).

In base a due emendamenti approvati (7.41 (testo 2), lettera b), e 7.59), la 5^a Commissione del Senato propone una modifica nella procedura di emanazione dei decreti ministeriali di attuazione del comma, nonché il principio che le attività di ricerca a supporto dell'elaborazione delle politiche sociali confluiscono in una delle due macroaree dell'ISFOL già esistenti (anziché, come prevede il decreto-legge, in una nuova macroarea da costituire).

Il **comma 16** sopprime l'Ente Nazionale Assistenza e Previdenza Pittori e Scultori, Musicisti, Scrittori e Autori Drammatici (ENAPPSMSAD), trasferendo le relative funzioni all'ENPALS.

Un emendamento approvato dalla 5^a Commissione del Senato (7.61) propone l'emanazione di decreti ministeriali ai fini dell'individuazione delle risorse strumentali, umane e finanziarie dell'ente soppresso.

Articolo 7, comma 17

(Economie derivanti dai processi di razionalizzazione e soppressione degli enti previdenziali)

Il **comma 17** riconduce le economie derivanti dai processi, previsti nel presente decreto, di razionalizzazione e soppressione degli enti previdenziali (vigilati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali) nel computo del risparmio programmato dall'art. 1, comma 8, della L. 24 dicembre 2007, n. 247.

Si ricorda che quest'ultimo comma ha previsto l'adozione di un piano, volto a razionalizzare il sistema degli enti previdenziali e assicurativi e a conseguire, nell'arco del decennio 2008-2017, risparmi finanziari per complessivi 3,5 miliardi di euro.

Un emendamento approvato dalla 5^a Commissione del Senato (7.41 (testo 2), lettera c) propone una procedura di verifica da parte del Dipartimento della funzione pubblica, insieme con la Ragioneria Generale dello Stato, sulle economie conseguite in base al comma 17 in oggetto.

Articolo 7, comma 18
(Soppressione dell'ISAE)

Il **comma 18** sopprime l'Istituto di studi e analisi economica (ISAE) al fine di semplificare e razionalizzare le funzioni di studio e analisi in materia economica. Le funzioni e le risorse dell'Istituto sono assegnate al Ministero dell'economia e delle finanze. Le modalità del trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali sono fissate con decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, **di concerto, come specificato da un emendamento** approvato dalla Commissione Bilancio, con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione (**7.41 (testo 2, lettera d)**).

Articolo 7, comma 19
(Soppressione dell'Ente italiano Montagna)

Il comma in esame prevede la soppressione dell'Ente italiano Montagna e il trasferimento delle risorse strumentali e del personale al Dipartimento per gli affari regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Si demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri la fissazione della data in cui saranno nuovamente esercitate le funzioni e l'individuazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie da riallocare.

Articolo 7, comma 20
(Soppressione enti Allegato 2)

L'**articolo 7, comma 20**, prevede la soppressione degli enti elencati nell'Allegato 2 al provvedimento in esame: le stazioni sperimentali per l'industria delle conserve alimentari, del vetro, per la seta, per i combustibili, Carta, Cartoni e Paste per Carta, per le Industrie degli Oli e dei Grassi, per le Industrie delle Essenze e dei Derivati degli Agrumi, delle Pelli e Materie Concianti; l'Istituto per la promozione industriale; il Centro per la formazione in economia e politica dello sviluppo rurale; il Comitato nazionale italiano per il collegamento tra il Governo e la FAO; l'Ente teatrale italiano; l'Ente Nazionale delle Sementi Elette; l'Istituto Nazionale Conserve Alimentari.

I compiti, le attribuzioni, il personale a tempo indeterminato e le risorse strumentali sono trasferiti ai soggetti indicati nel medesimo Allegato.

La Commissione ha modificato il comma in esame (em. 7.41(testo 2), lettera e)), prevedendo il concerto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione sul decreto recante la tabella di corrispondenza che consente l'inquadramento del personale a tempo indeterminato attualmente in servizio presso gli enti soppressi presso i nuovi soggetti.

La Commissione ha inoltre aggiunto un nuovo periodo (em. 7.2000), che reca una disciplina speciale per le sole stazioni sperimentali e per l'Istituto Nazionale delle Conserve alimentari. Esclusivamente per tali soggetti,

l'individuazione dei tempi e delle concrete modalità di trasferimento dei compiti e delle attribuzioni, nonché del personale e delle risorse strumentali e finanziarie, è rinviata ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame. Restano fermi i risparmi attesi.

Articolo 7, comma 21 *(Soppressione INSEAN)*

L'articolo 7, comma 21, disciplina la soppressione dell'INSEAN (Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale) e il transito del personale presso altre amministrazioni.

L'INSEAN è organo consultivo delle Amministrazioni tecniche dello Stato per tutte le questioni di propria competenza ed opera nel campo delle ricerche, in coordinamento e col concorso del Consiglio nazionale delle ricerche.

Il testo del Governo prevede che le funzioni e le risorse sono assegnate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed agli enti ed alle istituzioni di ricerca; **la Commissione** ha, invece, individuato nel Consiglio nazionale delle ricerche l'esclusiva amministrazione di destinazione delle funzioni e delle risorse dell'INSEAN (**emendamento 7.132**). A tale operazione si provvederà con uno o più decreti di natura non regolamentare adottati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con quello dell'economia e delle finanze. **La Commissione** ha integrato l'iter procedurale prevedendo il concerto anche del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione (**emendamento 7.41 testo 2**).

Si rileva che non è previsto un termine per l'adozione del predetto atto amministrativo.

Il personale a tempo indeterminato manterrà il trattamento economico fondamentale, riassorbendo in futuro eventuali differenze positive rispetto ai dipendenti del Consiglio nazionale delle ricerche.

Si rileva che analogo meccanismo non è previsto per i dipendenti che affluiranno agli enti ed alle istituzioni di ricerca.

Viene fatto riferimento "ai restanti rapporti di lavoro"; presumendo che si tratti di quelli a tempo determinato, è disposto che il Consiglio nazionale delle ricerche subentra nella titolarità dei rispettivi rapporti.

Si rileva che, per questi dipendenti, non è espressamente previsto né il mantenimento del trattamento economico, né il riassorbimento del trattamento economico eccedente quello dei dipendenti dell'amministrazione di destinazione.

L'ultimo periodo contiene la clausola di invarianza finanziaria.

La relazione tecnica stima un risparmio, per il 2010, pari a 127.000,00 euro.

Articolo 7, comma 22

(SACE)

Il **comma in esame** sostituisce l'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 6 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, relativo alla nomina degli organi sociali della SACE (istituto per i servizi assicurativi del commercio estero). Il potere di effettuare le nomine è ora attribuito solamente ai ministri dell'Economia e delle finanze e dello Sviluppo economico d'intesa tra loro.

Articolo 7, comma 23

(Soppressione ed incorporazione di enti ed organismi pubblici; riduzione dei contributi a favore di enti)

Il **comma 23** mira a superare la gestione commissariale della società Sogin, in considerazione del prolungarsi delle procedure previste per la ridefinizione dei compiti della società, abrogando i commi 8 e 9 dell'articolo 27 della legge 23 luglio 2009, n. 99 e prevedendo la ricostituzione del consiglio di amministrazione della società, composto di 5 membri nominati dal Ministero dell'economia e delle finanze d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico.

Articolo 7, comma 24

(Riduzione dei contributi dello Stato a enti, istituzioni e fondazioni)

L'**articolo 7, comma 24**, riduce del 50% rispetto all'anno 2009 gli stanziamenti sui capitoli degli stati di previsione delle amministrazioni vigilanti relativi al contributo dello Stato a enti, istituti, fondazioni e altri organismi.

Articolo 7, comma 25

(Soppressione di alcune Commissioni mediche di verifica)

Il **comma 25** sopprime le Commissioni mediche di verifica operanti nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze, ad eccezione di quelle dei capoluoghi di regione e delle Province autonome.

Le Commissioni così fatte salve subentrano nelle competenze delle Commissioni soppresse.

Articolo 7, commi 26-29

(Attribuzione della competenza in materia di politiche di coesione al Presidente del Consiglio dei Ministri)

I **commi da 26 a 29** dell'**articolo 7** attribuiscono al Presidente del Consiglio le funzioni di programmazione economica e finanziaria, coordinamento e verifica

degli interventi per lo sviluppo economico territoriale e settoriale e delle politiche di coesione, con particolare riferimento alle aree depresse, ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS).

Articolo 7, comma 30
(Procedimento taglia-enti)

L'**articolo 7, comma 30**, chiarisce che sono sottratti alla soppressione prevista dal procedimento c.d. taglia-enti gli enti non inclusi nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione.

Articolo 7, comma 31
(Comitato nazionale permanente per il microcredito)

Il **comma in esame** dispone che la vigilanza sul Comitato nazionale permanente per il microcredito sia trasferita al Ministero per lo sviluppo economico.

Articolo 7, comma 31-bis (em. 14.5000)
(Autorità nazionale anticorruzione)

Il comma in esame, **introdotto nel corso dell'esame in Commissione (em. 14.5000)**, autorizza la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2011 per assicurare lo svolgimento delle funzioni di Autorità nazionale anticorruzione da parte del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri (il Dipartimento è stato designato Autorità nazionale anti-corruzione ai sensi della Convenzione ONU sulla corruzione, in virtù del combinato disposto dell'art. 6 della legge 116/2009, dell'art. 68, comma 6, del decreto-legge 112/2008 e del D.P.C.M. 2 ottobre 2008).

Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, istituito dal decreto-legge 282/2004.

Articolo 7, comma 31-ter (em. 14.5000)
(Contributo straordinario in favore del Comitato atlantico italiano)

Il **comma 31-ter dell'art. 7, introdotto in virtù di un emendamento della Commissione bilancio del Senato**, autorizza l'assegnazione di un contributo straordinario di 250.000 euro per l'anno 2011 a favore del Comitato atlantico italiano. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica istituito presso il MEF, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, la cui dotazione viene incrementata dall'art. 55 comma 6 del presente provvedimento di

1.700 milioni di euro per l'anno 2011 e 250 milioni di euro per l'anno 2012 (relativa parte dell'**em. 14.5000**).

Si ricorda che il Comitato atlantico italiano è un ente a carattere internazionalistico, istituito nel 1954, con compiti di studio, formazione ed informazione sui temi relativi all'Alleanza Atlantica. Insieme ad altre 39 Associazioni atlantiche (di paesi membri e di *partner* della NATO) fa parte dell'Associazione del Trattato Atlantico (ATA), fondata all'Aja nel 1954, organismo ufficialmente riconosciuto dalla NATO, con il ruolo di promuovere la conoscenza delle finalità dell'Alleanza Atlantica presso le pubbliche opinioni dei Paesi NATO e *partner* e di promuovere la solidarietà atlantica.

Fino al 2006 figurava nella tabella degli enti a carattere internazionalistico beneficiari dei contributi ordinari del MAE, di cui alla legge 28 dicembre 1982, n. 948. Dall'ultima revisione triennale della tabella, operata nel 2007, il Comitato atlantico italiano non è più presente tra i beneficiari. Tuttavia la stessa legge n. 948 del 1982 prevede la possibilità per il Ministero degli Esteri di concedere contributi straordinari a favore di singole iniziative di particolare interesse o per l'esecuzione di programmi straordinari anche ad enti non compresi nella stessa tabella purché rispondano ai requisiti previsti dalla medesima legge.

Articolo 7, commi 32-37 (em. 7.180 - testo 3)

(Soppressione dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali)

I commi in questione, **introdotti dalla Commissione (em. 7.180 - testo 3)**, sopprimono l'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, disponendo che il Ministro dell'interno "succeda a titolo universale" all'Agenzia e che al relativo Ministero siano trasferite le risorse strumentali e di personale dell'Agenzia, comprensivo del fondo di cassa.

Le date di effettivo esercizio delle funzioni trasferite e le risorse umane e strumentali e finanziarie riallocate presso il Ministero dell'interno sono individuate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia.

I dipendenti a tempo indeterminato sono inquadrati nei ruoli del Ministero dell'interno, sulla base di apposita tabella di corrispondenza, e mantengono il trattamento economico fondamentale ed accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento.

Non vengono specificate le modalità di adozione della tabella di corrispondenza.

Fino al perfezionamento del processo di riorganizzazione, l'attività già svolta dall'Agenzia continua ad essere esercitata presso la sede e gli uffici a tal fine utilizzati.

A partire dal 1 gennaio 2011, è soppresso il contributo a carico degli enti locali per il fondo finanziario di mobilità dell'Agenzia.

Ai fini della copertura delle disposizioni in esame, sempre a decorrere dal 1 gennaio 2011, il contributo ordinario base delle amministrazioni provinciali e dei comuni è ridotto di 20 milioni annui complessivi. I criteri della riduzione sono definiti con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della pubblica amministrazione e l'innovazione, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

Gli articoli 102 e 103 del Testo unico degli enti locali, che istituiscono e disciplinano organizzazione e funzionamento dell'Agenzia vengono abrogati. Tutti i richiami all'Agenzia devono intendersi effettuati nei confronti del Ministero dell'interno.

Articolo 8, comma 1

(Manutenzione degli immobili statali)

L'articolo 8, comma 1, riduce, a decorrere dal 2011, dal 3 al 2 per cento, l'aliquota applicabile al valore degli immobili utilizzati dalle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, che restituisce la spesa massima per la loro manutenzione, ordinaria e straordinaria. Sono, peraltro, introdotte rilevanti eccezioni attinenti ai lavori paesaggistici ed a quelli inerenti la sicurezza sui luoghi di lavoro.

Articolo 8, comma 2

(Spese locazioni)

Il comma 2 prescrive che gli enti territoriali, quelli vigilati e quelli del settore sanitario prendano misure volte al contenimento della spesa per locazioni ed altri costi legati agli immobili. Per le medesime finalità i relativi e già vigenti obblighi di comunicazione sono estesi a tutte le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato.

Articolo 8, comma 3

(Spazi immobiliari statali)

L'articolo 8, comma 3, interviene sulla razionalizzazione degli spazi immobiliari utilizzati dalle pubbliche amministrazioni, introducendo una sanzione per il caso di mancato rilascio degli immobili: riduzione lineare degli stanziamenti di spesa dell'amministrazione, pari all'8 per cento del valore di mercato dell'immobile, rapportato al periodo di maggior permanenza in uso.

Articolo 8, comma 4

(Destinazione di risorse finanziarie degli enti previdenziali pubblici)

Il comma 4 stabilisce che le risorse finanziarie degli enti previdenziali pubblici, ad esclusione di quelle per gli investimenti a reddito da effettuare in via

indiretta in Abruzzo, sono destinate all'acquisto di immobili adibiti ad uffici in locazione passiva alle amministrazioni pubbliche, secondo le indicazioni fornite dall'Agenzia del demanio.

Articolo 8, comma 5

(Ottimizzazione della spesa per consumi intermedi)

Il **comma 5** prevede che il Ministero dell'Economia e delle finanze, basandosi sulle informazioni fornite dalle Amministrazioni e sui dati relativi al Programma di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi, debba fornire criteri ed indicazioni che consentano di ottenere l'efficientamento della spesa, anche con un supporto da parte della Consip S.p.A. che dovrà tenere conto delle eventuali proposte dei Nuclei di Analisi e valutazione della spesa. Nell'ipotesi in cui le amministrazioni non provvedano alla elaborazione o comunicazione dei piani di razionalizzazione, ovvero non rispettino gli obiettivi prefissati, si procede nei loro confronti ad una riduzione percentuale degli stanziamenti relativi alla spesa per consumi intermedi.

Articolo 8, commi 6-9

(Immobili del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e degli enti previdenziali ed assistenziali)

I **commi da 6 a 8** prevedono la realizzazione di poli logistici integrati per le sedi degli uffici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e degli enti previdenziali ed assistenziali vigilati dal medesimo Dicastero.

Il **comma 9** dispone che gli enti pubblici di previdenza effettuo, entro il 31 dicembre 2010, un censimento degli immobili di loro proprietà.

Articolo 8, comma 10

(Funzioni dei dirigenti degli uffici dirigenziali generali)

L'**articolo 8, comma 10**, attribuisce ai dirigenti degli uffici dirigenziali generali la competenza ad adottare i provvedimenti con i quali le amministrazioni dichiarano le opere, servizi e forniture da considerarsi "segreti" oppure "eseguibili con speciali misure di sicurezza".

Articolo 8, comma 11

(Rimborsi ONU)

Il **comma 11** provvede a destinare i rimborsi ONU per il contributo nazionale alle missioni di *peacekeeping* al Fondo per le missioni internazionali di pace, istituito nell'ambito dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze.

Articolo 8, comma 11-bis

(Fondo per le esigenze del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

Il comma in esame, **inserito dalla Commissione (em. 8.2000 - testo 2)**, istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia un fondo, con dotazione di 80 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2011 e 2012, destinato al finanziamento di misure perequative per il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco interessato dal blocco dei meccanismi di adeguamento retributivo e degli automatismi stipendiali disposto dall'art. 9, comma 21, del provvedimento in esame.

Le misure e la ripartizione delle risorse in questione tra i Ministeri dell'interno, della difesa, delle infrastrutture (**subem. 8.2000/2**) della giustizia, dell'economia e delle politiche agricole sono individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei ministri competenti.

Il Ministro dell'economia è autorizzato a disporre, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Ai relativi oneri si fa fronte mediante l'utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione dei commi 13-bis, 13-ter e 13-quater dell'art. 38.

Articolo 8, comma 12

(Decorrenze di norme in materia di valutazione dei rischi sui luoghi di lavoro)

Il **comma 12** reca, con riferimento alle pubbliche amministrazioni (di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni), un differimento al 31 dicembre 2010 del termine di decorrenza degli obblighi sulla valutazione dei rischi relativi allo stress lavoro-correlato.

Un emendamento approvato dalla 5^a Commissione del Senato (8.67) propone di estendere tale differimento anche ai datori di lavoro privati.

Un altro emendamento approvato dalla 5^a Commissione del Senato (6.1000 (testo 2)) propone la riapertura dei termini, ponendo la data del 15 maggio 2011, per l'emanazione dei regolamenti ministeriali relativi all'attuazione per alcune categorie di lavoratori della disciplina generale in materia di sicurezza sul lavoro di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

Articolo 8, comma 13

(Blocco dei trattamenti economici accessori)

Il **comma 13** reca disposizioni volte a bloccare anche per il triennio 2011-2013 i trattamenti economici accessori periodicamente rivalutabili in relazione all'aumento del costo della vita.

Articolo 8, comma 14

(Utilizzo di economie di spesa destinate al settore scolastico)

Il comma 14 destina le risorse di cui all'art. 64, comma 9, del decreto-legge n. 112 del 2008 (economie di spesa volte a incrementare le risorse contrattuali stanziare per le iniziative dirette alla valorizzazione e allo sviluppo professionale della carriera del personale della scuola a decorrere dall'anno 2010) comunque al settore scolastico. **L'emendamento 10.1000 (testo 2) ha aggiunto un periodo al comma in commento**, prevedendo che la destinazione delle succitate risorse sarà stabilita con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

Articolo 8, comma 15

(Acquisti e vendite di immobili da parte di enti previdenziali)

Il **comma 15** concerne le operazioni di acquisto e vendita di immobili, da parte degli enti, pubblici e privati, che gestiscono forme obbligatorie di previdenza ed assistenza, nonché le operazioni di impiego delle somme provenienti da tali alienazioni ovvero dalla vendita di quote di fondi immobiliari.

Si prevede che tali operazioni siano subordinate alla verifica del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica, da attuarsi con decreto di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Un emendamento approvato dalla 5^a Commissione del Senato (48.6 (testo 2), identico al 6.2000/4, anch'esso approvato) propone che quest'ultimo decreto sia emanato, invece, da parte del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Articolo 8, comma 15-bis (em. 6.2000)

(Esclusione degli enti previdenziali di diritto privato)

Un emendamento approvato dalla 5^a Commissione del Senato (6.2000) propone, tra l'altro, l'inserimento di un comma 15-bis nel presente articolo 8.

Il nuovo comma esclude l'applicazione del medesimo articolo 8 - ad eccezione del comma 15 - agli enti previdenziali trasformati in persone giuridiche di diritto privato ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509. *Si rileva che l'esclusione non comprende gli enti previdenziali di diritto privato di cui al D.Lgs. 10 febbraio 1996, n. 103.*

Articolo 9, commi 1-4
(Trattamento economico dei dipendenti pubblici)

I **commi da 1 a 4 dell'articolo 9** recano disposizioni volte a contenere le spese di parte corrente relative ai redditi da lavoro dipendente delle pubbliche amministrazioni.

Il **comma 1** blocca i trattamenti economici individuali per gli anni 2011, 2012 e 2013.

La Commissione ha stabilito (em. 9.2000 - testo 2) che il tetto alle retribuzioni in questione non coincide più con il trattamento "in godimento nell'anno 2010", bensì col trattamento ordinariamente spettante per l'anno 2010, al netto degli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva, ivi incluse le variazioni dipendenti da eventuali arretrati, conseguimento di funzioni diverse in corso d'anno (fermo restando l'effetto a fini esclusivamente giuridici di progressioni in carriera e passaggi tra aree, ai sensi del comma 21, terzo e quarto periodo, dell'art. 9 in esame), maternità, malattia, missioni svolte all'estero, effettiva presenza in servizio.

La Commissione (em. 10.1000 - testo 2) ha inoltre fatto salvo quanto disposto dall'art. 8, comma 14, del provvedimento in esame in materia di economie di spesa volte a incrementare le risorse contrattuali stanziare per le iniziative dirette alla valorizzazione e allo sviluppo professionale della carriera del personale della scuola.

Il **comma 2** prevede una riduzione - dal 1 gennaio 2011 al 31 dicembre 2013 - dei trattamenti economici complessivi dei dipendenti pubblici superiori a 90.000 euro annui.

Il **comma 2-bis, inserito dalla Commissione (em. 9.2000 - testo 2)**, stabilisce che dal 1 gennaio 2011 al 31 dicembre 2013, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 165/2001, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è comunque automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio.

Il **comma 3** prevede che non si applichino le disposizioni normative e contrattuali che autorizzano la corresponsione, a favore dei dirigenti pubblici, di una quota dell'importo derivante dall'espletamento di incarichi aggiuntivi.

Il **comma 4** prevede che i rinnovi contrattuali relativi ai dipendenti pubblici per il biennio 2008-2009 non possano prevedere miglioramenti economici per il medesimo biennio superiori al 3,2%.

Articolo 9, commi 5-12

(Limitazioni al turn over nelle pubbliche amministrazioni)

I **commi da 5 a 12** dell'**articolo 9** recano limitazioni alle assunzioni di personale a tempo indeterminato. In particolare, il **comma 5**, con riferimento alle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 523, della legge 296/2006, ad eccezione dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, estende al 2012 e 2013 i limiti alle assunzioni di personale a tempo determinato già previste dalla legislazione vigente per gli anni 2010 e 2011 (20% della spesa relativa al personale cessato nell'anno precedente). Nel 2014 la spesa per le assunzioni potrà salire al 50% (**comma 7**), per poi tornare al 100% a decorrere dal 2015 (**comma 8**). Regimi speciali sono stabiliti per i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco (**comma 6**) e per gli enti di ricerca (**commi 9 e 10**). I **commi 11 e 12** stabiliscono modalità con le quali procedere alle nuove assunzioni.

Articolo 9, commi 15 e 15-bis

(Organico dei docenti di sostegno; collaboratori scolastici)

Il **comma 15** assicura per l'anno scolastico 2010-2011 un contingente di docenti di sostegno pari a quello in servizio d'insegnamento nell'organico di fatto dell'anno scolastico 2009-2010, autorizzando una deroga al predetto contingente solo nel caso di situazioni con minorazioni di particolare gravità. **L'emendamento della Commissione 9.143, aggiungendo un periodo al comma in esame**, stabilisce che le classi e le sezioni delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado che accolgono alunni con disabilità possono essere costituite anche in deroga al limite previsto dall'articolo 5, comma 2, del DPR n. 81 del 2009, recante "Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133".

Si ricorda che l'articolo 5, comma 2, del citato DPR n. 81, prevede che le classi iniziali delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado, ivi comprese le sezioni di scuola dell'infanzia, che accolgono alunni con disabilità sono costituite, di norma, con non più di 20 alunni, purché sia esplicitata e motivata la necessità di tale consistenza numerica, in rapporto alle esigenze formative degli alunni disabili, e purché il progetto articolato di integrazione definisca espressamente le strategie e le metodologie adottate dai docenti della classe, dall'insegnante di sostegno, o da altro personale operante nella scuola. L'istituzione delle predette classi deve in ogni caso far conseguire le economie previste nei tempi e nelle misure di cui all'articolo 64, comma 6, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008.

Inoltre l'emendamento 9.144 (testo 2) ha inserito il comma 15-bis, che autorizza il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca a prorogare i rapporti convenzionali in essere, anche in deroga alle previsioni di cui alla legge finanziaria per il 2007, per l'espletamento delle funzioni corrispondenti ai collaboratori scolastici.

L'articolo 1, comma 601, della legge n. 296/2006 (legge finanziaria per il 2007, ha istituito a decorrere dall'anno 2007, al fine di aumentare l'efficienza e la celerità dei processi di finanziamento a favore delle scuole statali, nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, in apposita unità previsionale di base, i seguenti fondi: «Fondo per le competenze dovute al personale delle istituzioni scolastiche, con esclusione delle spese per stipendi del personale a tempo indeterminato e determinato» e «Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche». I criteri e i parametri per l'assegnazione diretta alle istituzioni scolastiche delle risorse di cui ai citati fondi sono stabiliti con decreto del Ministro e il Ministero procede a una specifica attività di monitoraggio al fine di avere la completa conoscenza delle spese effettuate da parte delle istituzioni scolastiche a valere sulle risorse finanziarie derivanti dalla costituzione dei predetti fondi.

La proroga dei rapporti è consentita nei limiti di spesa di cui all'elenco 1, previsto dal comma 250 dell'articolo 2 di cui alla legge n. 191 del 2009.

Si osserva che non è specificata la voce del citato elenco a cui si fa riferimento (potrebbe presumibilmente trattarsi della voce "Stipula di convenzioni con i comuni interessati per l'attuazione di misure di politiche attive del lavoro finalizzate alla stabilizzazione occupazionale dei lavoratori impiegati in attività socialmente utili di cui alle seguenti disposizioni" che prevede 370 milioni di euro per il 2010, e all'interno della quale è riportata anche la proroga delle attività di cui all'articolo 78, comma 31, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, riguardanti i soggetti impegnati in progetti di lavori socialmente utili presso gli istituti scolastici).

Il secondo periodo del comma 15-bis prevede che, nei limiti dell'attuale consistenza numerica dei posti in organico, i lavoratori utilizzati potranno essere immessi nei ruoli di collaboratore scolastico.

Si ricorda che l'articolo 8 della legge n. 124 del 1999 (Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico) ha stabilito il trasferimento di personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) degli enti locali alle dipendenze dello Stato, prevedendo che il personale ATA degli istituti e scuole statali di ogni ordine e grado è a carico dello Stato.

Il decreto interministeriale 23 luglio 1999, n. 184 (pubblicato nella GU 21 gennaio 2000, n. 16) dispone, all'articolo 1, che il personale ATA di ruolo dipendente dagli enti locali e in servizio, alla data del 25 maggio 1999, nelle istituzioni scolastiche statali, per lo svolgimento di funzioni e compiti demandati per legge agli enti locali, in sostituzione dello Stato, è trasferito nei ruoli del personale ATA statale.

Il DPR n. 119 del 2009, recante "Regolamento recante disposizioni per la definizione dei criteri e dei parametri per la determinazione della consistenza complessiva degli organici del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) delle istituzioni scolastiche ed educative statali, a norma dell'articolo 64, commi 2, 3 e 4, lettera e) del

decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133", riguarda all'articolo 4 i servizi terziarizzati, disponendo che, nelle istituzioni scolastiche in cui i compiti del profilo di collaboratore scolastico sono assicurati, in tutto o in parte, da personale esterno all'amministrazione, è indisponibile, a qualsiasi titolo, il 25 per cento dei posti del corrispondente profilo professionale. Il comma 2 del medesimo articolo ha stabilito che, qualora i succitati compiti siano prestati da personale già addetto ai lavori socialmente utili (stabilizzato ai sensi dell'articolo 78, comma 31, della legge 23 dicembre 2000, n. 388), il dirigente regionale promuove, con i rappresentanti delle categorie interessate, opportune intese finalizzate alla ottimale utilizzazione di tale personale nelle istituzioni scolastiche comprese nell'ambito territoriale di competenza. Resta comunque confermata, nell'arco del triennio 2009-2011, l'attuale consistenza numerica dei posti di organico accantonati. Le intese di cui al comma 2 tengono conto dei livelli retributivi ed occupazionali garantiti, del numero del personale già addetto ai lavori socialmente utili, della quantità e qualità dei servizi richiesti, del monte ore necessario e delle esigenze delle singole istituzioni scolastiche, che comportino modifiche od integrazioni nella quantità, qualità e distribuzione dei servizi come attualmente definiti. Ai fini di cui ai commi da 1 a 3 può essere disposta la compensazione, tra le istituzioni scolastiche, della percentuale dei corrispondenti posti di organico da rendere indisponibile. Il dirigente regionale può altresì promuovere, ai sensi del comma 5, analoghe intese finalizzate al più efficace ed efficiente utilizzo del personale già addetto ai lavori socialmente utili, attualmente impegnato nelle istituzioni scolastiche in compiti di carattere amministrativo e tecnico, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, con conseguente accantonamento di un numero di posti della dotazione organica del profilo di appartenenza, corrispondente al 50 per cento degli stessi soggetti.

Andrebbe chiarito il riferimento alla stabilizzazione occupazionale dei lavoratori utilizzati ai sensi di cui al precedente comma, stante il fatto che il comma 15 si riferisce alle dotazioni organiche dei docenti di sostegno, mentre l'articolo 4 del DPR n. 119 del 2009 si riferisce agli organici del personale ATA; si suggerisce di verificare se il suddetto riferimento non debba essere ai lavoratori utilizzati ai sensi del precedente periodo, che sembrerebbero presumibilmente anche i soggetti del periodo in commento.

Articolo 9, commi 16 e 24

(Livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale e Personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale)

Il **comma 16** - in relazione alle economie concernenti il personale dipendente e convenzionato del Servizio sanitario nazionale e derivanti dai successivi **commi 17 e 24** - riduce nella misura di 418 milioni di euro per il 2011 e di 1.132 milioni annui a decorrere dal 2012 il livello di finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre lo Stato.

Il **comma 24** estende al personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale le norme di cui al **comma 17** del presente articolo sulla soppressione delle procedure contrattuali e negoziali relative al triennio 2010-2012.

Articolo 9, commi 17-22

(Blocco della contrattazione per il triennio 2010-2012)

Il **comma 17 dell'articolo 9** sospende - senza possibilità di recupero le procedure contrattuali e negoziali relative al triennio 2010-2012, facendo salva la sola erogazione dell'indennità di vacanza contrattuale. Il **comma 18** ridetermina le risorse previste per i rinnovi contrattuali per il personale statale. Il **comma 19** precisa che le risorse rideterminate dal comma 18 comprendono anche gli oneri riflessi a carico delle Amministrazioni. Il **comma 20** prevede che anche le amministrazioni non statali rideterminino le risorse per il rinnovo contrattuale del triennio 2010-2011. Il **comma 21** dispone la disapplicazione, per gli anni 2011, 2012 e 2013, del meccanismo di adeguamento retributivo e degli automatismi stipendiali per il personale non contrattualizzato. Il **comma 22** reca disposizioni riguardanti i magistrati e gli avvocati e procuratori dello Stato.

Articolo 9, comma 21-bis

(Professori universitari nelle università private riconosciute dallo Stato)

Il **comma 21-bis, introdotto dall'emendamento 9.215**, concerne i professori universitari di prima fascia che prestano servizio nelle libere università private riconosciute dallo Stato e che vengono collocati a riposo per raggiungimento dei limiti di età entro il 1° novembre 2010. In virtù della nuova disposizione, tali docenti possono chiedere, prima della data di pensionamento, di continuare a prestare servizio, dopo tale data, per ulteriori tre anni. Agli stessi viene corrisposto dalle rispettive università un trattamento economico di importo pari al trattamento pensionistico che sarebbe spettato in via ordinaria, senza trattenute contributive e previdenziali, per tutta la durata del periodo del collocamento in tale posizione. Tutti gli oneri di qualunque specie restano a carico delle università private. L'erogazione dell'indennità di buonuscita, il cui importo è comunque determinato alla data del 1° novembre 2010, è posticipata alla fine di tale periodo.

Articolo 9, comma 22-bis

(Personale della magistratura)

Il **primo periodo del comma 22-bis, introdotto a seguito dell'approvazione da parte della Commissione dell'em. 9.4000**, riduce del 15% per l'anno 2011, del 25% per l'anno 2012 e del 32% per l'anno 2013 l'indennità speciale prevista dall'art. 3 della legge 27/1981, ossia la c.d. indennità giudiziaria istituita originariamente a favore dei magistrati ordinari "*in relazione agli oneri che gli stessi incontrano nello svolgimento della loro attività*" ed estesa ai magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, dei tribunali amministrativi regionali e della giustizia militare, nonché agli avvocati e procuratori dello Stato dall'art. 2 della legge 425/1984.

Il periodo in esame si limita ad affermare che la riduzione in questione opera "per il personale della magistratura", senza ulteriori specificazioni. La relazione tecnica afferma invece che il comma si riferisce a magistrati ordinari, militari, amministrativi e contabili, nonché ad avvocati e procuratori dello Stato.

Si valuti l'opportunità di chiarire l'ambito di applicazione soggettivo della disposizione in esame, anche alla luce del fatto che il precedente comma 22 utilizza la diversa locuzione "personale di cui alla legge n. 27/1981".

Il **secondo periodo** del comma in esame stabilisce che al personale di cui al primo periodo non si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 (blocco della retribuzione); 21, secondo e terzo periodo (disapplicazione dei meccanismi di adeguamento retributivo e degli automatismi stipendiali per il personale non contrattualizzato); e 22, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, dell'art. 9 in esame.

Considerato che il comma 22 reca disposizioni che si applicano esclusivamente al "personale di cui alla legge n. 27/1981", affermare che il secondo, terzo, quarto e quinto periodo "non si applicano" al "personale di magistratura" sembrerebbe rappresentare un'abrogazione di fatto dei suddetti periodi.

Il **terzo periodo** stabilisce che la riduzione dell'indennità giudiziaria non opera ai fini previdenziali.

Articolo 9, comma 23

(Blocco degli automatismi stipendiali del personale della scuola)

Il **comma 23** stabilisce che, per il personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) della scuola, gli anni 2010, 2011 e 2012 non sono utili ai fini della maturazione degli incrementi economici previsti dalle vigenti disposizioni contrattuali per effetto dei passaggi tra posizioni stipendiali. **L'emendamento 10.1000 (testo 2) ha aggiunto un periodo al comma in commento**, stabilendo che è fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 14, il quale prevede che le risorse di cui all'art. 64, comma 9, del decreto-legge n. 112 del 2008 (economie di spesa) siano destinate comunque al settore scolastico.

Articolo 9, commi 25-27

(Eccedenze di personale e mobilità)

I **commi 25, 26 e 27 dell'articolo 9** prevedono una disciplina speciale per le eccedenze del personale delle pubbliche amministrazioni che risultino dai processi di riduzione degli assetti organizzativi previsti dall'art. 2, comma 8-bis del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194⁵. Essi inoltre prevedono che il

⁵ "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative", convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25.

personale già appartenente all'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, distaccato presso l'Ente Tabacchi italiano, dichiarato in esubero e ricollocato presso pubbliche amministrazioni sia inquadrato nei ruoli degli enti presso i quali presta servizio.

Articolo 9, comma 28

(Spese per personale a tempo determinato)

Il **comma 28 dell'articolo 9** riduce del 50% rispetto all'anno 2009 la spesa delle pubbliche amministrazioni ivi elencate per personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa. La stessa riduzione è prevista per la spesa relativa a contratti di formazione lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio.

La Commissione (em. 4.1000 - testo 2) ha escluso gli enti di ricerca dall'applicazione del comma in esame, prevedendo che alle minori economie derivanti da tale esclusione, pari a 27 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, si provveda con le maggiori entrate del presente provvedimento. Con riferimento agli enti di ricerca, la Commissione ha inoltre previsto che resta comunque fermo il limite all'impiego di personale a tempo determinato di cui all'art. 1, comma 187, della legge 266/2005, come modificato dall'art. 3, comma 80, della legge finanziaria per il 2008 (limite del 35% rispetto alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2003).

La Commissione ha infine stabilito (em. 52.9 - testo 3) che per le amministrazioni che nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalità previste dal comma in esame, il limite del 50% va riferito alla media sostenuta per le stesse finalità nel triennio 2007-2009.

Articolo 9, comma 29

(Società controllate dalle amministrazioni pubbliche)

L'**articolo 9, comma 29**, stabilisce, nella formulazione originaria, che tutte le società non quotate controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni inserite nell'elenco ISTAT devono adeguare le loro politiche assunzionali alle disposizioni di cui allo stesso art. 9 del provvedimento in esame.

La Commissione (em. 6.27 - testo 3) ha modificato il comma in questione, circoscrivendone l'applicazione alle sole società non quotate inserite esse stesse nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione.

Articolo 9, comma 30

(Decorrenza effetti del riordino delle carriere delle forze armate e di polizia)

Il **comma 30** stabilisce che decorrano dal 1° gennaio 2010 gli effetti delle disposizioni della legge finanziaria per il 2004 che autorizzavano la spesa di 122 milioni di euro a decorrere dal 2006 per provvedimenti volti al riordino dei ruoli e delle carriere del personale non direttivo e non dirigente delle Forze armate e delle Forze di polizia.

Articolo 9, comma 31

(Trattenimenti in servizio)

L'**articolo 9, comma 31**, introduce nuove limitazioni ai trattenimenti in servizio, che vanno a sommarsi a quelle già introdotte dal decreto-legge 112/2008.

Articolo 9, comma 32

(Conferma incarichi dirigenziali)

L'**articolo 9, comma 32**, prevede che le pubbliche amministrazioni che, alla scadenza di un incarico di livello dirigenziale non intendono, anche in assenza di una valutazione negativa, confermare l'incarico conferito al dirigente, possono conferirgli un altro incarico, anche di valore economico inferiore.

Articolo 9, comma 33

(Destinazione di risorse al fondo di assistenza per i finanziari e al fondo di previdenza per il personale del Ministero delle finanze)

L'**articolo 9, comma 33**, destina una quota del 10 per cento delle risorse determinate ai sensi dell'articolo 12 del decreto legge n. 79 del 1997 per il 50 per cento al fondo di assistenza per i finanziari e per il 50 per cento al fondo di previdenza per il personale del Ministero delle finanze. La norma prevede altresì che, a decorrere dal 1° gennaio 2010, anche gli altri dipendenti civili dell'Amministrazione economico-finanziaria siano iscritti al fondo di previdenza per il personale del Ministero delle finanze.

Con un **emendamento approvato dalla Commissione bilancio** è stato altresì previsto che l'autorizzazione di spesa corrispondente al Fondo di previdenza per il personale del ministero delle finanze (capitolo 3985 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, programma "Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità", missione "Politiche economico-finanziarie e di bilancio") non possa essere, a decorrere dal 2011, superiore a quella prevista per l'anno 2010 (**9.303**).

Articolo 9, comma 34

(Indennità impiego operativo reparti di campagna)

Il **comma 34, come modificato dalla 5^a Commissione del Senato**, prevede che a decorrere dal 2014 -anziché dal 2011 come originariamente previsto- l'indennità di impiego operativo per reparti di campagna sia corrisposta nel limite di spesa determinato per il 2008 ridotto del 30%. Ai relativi oneri, pari a 38 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, si fa fronte mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dalla riduzione lineare del 10 per cento e flessibilità delle dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dall'articolo 2 (**9.1000 (testo2)**).

Articolo 9, comma 35

(Indennità di comando navale)

Il **comma 35** prevede che la determinazione con cui le Amministrazioni competenti individuano, tra il personale delle Forze di polizia e Forze armate, i titolari di comando navale ai fini della corresponsione della relativa indennità, tenga conto delle risorse appositamente stanziare.

Articolo 9, comma 35-bis

(Spese di difesa per fatti compiuti da agenti di pubblica sicurezza)

Il comma in esame, **introdotto dalla Commissione (em. 6.1000 - testo 2)**, reca una disposizione interpretativa dell'art. 32 della legge 22 maggio 1975, n. 152 ("*Disposizioni a tutela dell'ordine pubblico*").

Il suddetto art. 32 stabilisce che nei procedimenti a carico di ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria o dei militari in servizio di pubblica sicurezza per fatti compiuti in servizio e relativi all'uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica, la difesa può essere assunta a richiesta dell'interessato dall'Avvocatura dello Stato o da libero professionista di fiducia dell'interessato medesimo. Nel caso di nomina del professionista di fiducia, le spese di difesa sono a carico del Ministero dell'interno salva rivalsa se vi è responsabilità dell'imputato per fatto doloso.

Il comma in esame chiarisce che le spese di difesa in questione, anche diverse dalle anticipazioni, sono liquidate dal Ministero dell'interno, sempre a richiesta dell'interessato che si è avvalso del libero professionista di fiducia.

Articolo 9, comma 36

(Assunzioni negli enti di nuova istituzione)

L'**articolo 9, comma 36**, detta regole in materia di assunzioni negli enti di nuova istituzione, non derivanti da processi di accorpamento o fusione di precedenti organismi.

Articolo 9, comma 37

(Disposizioni contrattuali CCNL 2006-2009 comparto scuola)

Il comma 37 dispone che le disposizioni contrattuali relative agli articoli 82 (compenso individuale accessorio per il personale ATA) e 83 (retribuzione professionale docenti) del Contratto collettivo nazionale del lavoro relativo al personale del Comparto scuola per il quadriennio normativo 2006-2009 saranno oggetto di uno specifico confronto tra le parti al termine del triennio 2010-2012.

Articolo 10, comma 1

(Incremento della percentuale minima di invalidità per l'assegno di invalidità)

Il **comma 1**, nel testo originario del decreto-legge, incrementa da 74 a 85 punti percentuali il tasso minimo di riduzione della capacità lavorativa ai fini della concessione dell'assegno di invalidità.

L'elevamento concerne le domande presentate dopo il 31 maggio 2010.

Un emendamento approvato dalla 5^a Commissione del Senato (10.1000 (testo 2), lettera a)) propone la soppressione del comma 1.

Articolo 10, comma 2

(Norme su indebiti e rettifiche per i trattamenti assistenziali e previdenziali di invalidità)

Il **comma 2** estende ai trattamenti assistenziali in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, *handicap* e disabilità e ai trattamenti previdenziali di invalidità e inabilità erogati dall'INPS le norme sulle possibilità di rettifica e di ripetizione degli indebiti vigenti per le prestazioni corrisposte dall'INAIL (nell'ambito dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali).

Un emendamento approvato dalla 5^a Commissione del Senato (10.1000 (testo 2), lettera b)) propone che l'estensione di cui al comma 2 sia circoscritta alle risultanze degli accertamenti di natura medico-legale.

Si ricorda che l'attuale normativa sui trattamenti assistenziali e previdenziali interessati dall'estensione di cui al comma 2 contempla soltanto la procedura di revisione (dei requisiti), ma non una procedura di rettifica.

Articolo 10, comma 3

(Applicabilità delle disposizioni di cui all'articolo 55-quinquies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, agli esercenti una professione sanitaria)

Il primo periodo del comma 3, fatto salvo quanto previsto dal codice penale, estende agli esercenti una professione sanitaria - che intenzionalmente attestano falsamente uno stato di malattia o di handicap, cui consegua il pagamento di trattamenti economici di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, successivamente revocati per insussistenza dei prescritti requisiti sanitari - l'applicabilità della pena della reclusione da uno a cinque anni e della multa da quattrocento a milleseicento euro di cui al comma 1 dell' articolo 55-quinquies del decreto legislativo n. 165 del 2001. **Il successivo secondo periodo** del medesimo comma riprende quindi la formulazione del comma 2 del predetto articolo 55-quinquies in tema di risarcimento del danno, adeguandola al diverso contesto di riferimento. **Il terzo e Il quarto periodo** del comma 3 prevedono poi rispettivamente l'obbligo di comunicazione alla Corte dei conti dei provvedimenti di revoca dei trattamenti economici di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, ai fini dell'eventuale esercizio dell'azione di responsabilità contabile, nonché l'applicabilità delle sanzioni disciplinari di cui al comma 3 dello stesso articolo 55-quinquies.

Articolo 10, commi 4 e 4-bis

(Piano di controlli in materia di invalidità civile)

Il **comma 4** prevede che l'INPS effettui un programma straordinario di controlli in materia di invalidità civile, che consenta la verifica di 200.000 posizioni in ciascuno degli anni 2011 e 2012.

Un emendamento approvato dalla 5^a Commissione del Senato (10.1000 (testo 2), lettera c) e d)) propone: l'elevamento del numero di verifiche suddette da 200.000 a 250.000 (sempre per ciascuno degli anni 2011 e 2012); la previsione che, nell'ambito dei programmi straordinari di controlli, l'INPS possa avvalersi, d'intesa con le regioni, delle commissioni mediche delle aziende sanitarie locali (comma 4-bis).

Articolo 10, comma 5

(Alunni in situazione di handicap)

Il **comma 5** definisce puntualmente la procedura relativa alla sussistenza della condizione di alunno in situazione di *handicap*, che deve essere accertata dalle aziende sanitarie mediante specifici accertamenti collegiali.

Articolo 10-bis (em. 10.0.1)

(Accertamenti in materia di micro-invalidità conseguenti ad incidenti stradali)

Un emendamento approvato dalla 5^a Commissione del Senato (10.0.1) introduce un articolo aggiuntivo, il quale propone alcune norme contro le false attestazioni - intese al riconoscimento del risarcimento del danno da parte delle imprese assicuratrici - relative a micro-invalidità conseguenti ad incidenti stradali.

L'emendamento estende, a carico dei medici, per le ipotesi di false attestazioni suddette le sanzioni penali previste per i casi di false attestazioni di stati di malattia dei pubblici dipendenti (volte a giustificare l'assenza dal servizio dei medesimi).

Non è chiaro se l'estensione riguardi anche le norme sulle sanzioni disciplinari (in quanto, da un lato, il **primo periodo del comma 1 dell'articolo 10-bis** richiama soltanto il comma 1 dell'art. 55-*quinquies* del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, dall'altro, il successivo **secondo periodo** fa un generico riferimento alle sanzioni disciplinari).

Il **comma 1** dell'articolo 10-bis dispone altresì che il medico sia tenuto al risarcimento del danno nei confronti dell'impresa assicuratrice.

I **commi 2 e 3** prevedono la costituzione di una commissione in ciascuna regione, che rilevi i dati derivanti dall'attuazione del precedente comma e li trasmetta trimestralmente al Ministero dello sviluppo economico e all'ISVAP.

Ai sensi del **comma 4**, il Ministero dello sviluppo economico accerta l'attuazione, da parte delle imprese assicuratrici, della riduzione dei premi assicurativi nel settore, in ragione dei risultati conseguiti mediante l'applicazione delle norme in esame, e ne riferisce al Parlamento con relazione annuale.

Articolo 11, commi 1 e 2

(Regioni sottoposte ai piani di rientro del disavanzo sanitario)

I **commi 1 e 2** recano alcune norme transitorie per le regioni sottoposte ai piani di rientro del disavanzo sanitario.

Articolo 11, comma 3

(Recuperi delle anticipazioni di tesoreria per il finanziamento della spesa sanitaria)

Il **comma 3** concerne il recupero delle anticipazioni di tesoreria, erogate in favore delle regioni a statuto ordinario e della Regione Sicilia per il finanziamento della spesa sanitaria.

La norma esclude che il recupero possa essere effettuato a valere sui proventi derivanti dagli eventuali interventi adottati dalla regione in materia di IRAP e di addizionale regionale all'IRPEF.

Articolo 11, comma 4

(Acquisti di beni e servizi da parte delle aziende del Servizio sanitario nazionale)

Il **comma 4** concerne gli eventuali acquisti di beni e servizi operati dalle aziende sanitarie locali e da quelle ospedaliere al di fuori del sistema delle convenzioni e per importi superiori a quelli di riferimento.

Si dispone che tali acquisti siano oggetto di specifica e motivata relazione, sottoposta agli organi di controllo e di revisione delle aziende medesime.

Articolo 11, commi 5-12

(Norme in materia di spesa farmaceutica e Incremento del finanziamento della spesa sanitaria per il 2010)

I **commi da 6 a 11** recano norme in materia di spesa farmaceutica.

Le economie derivanti da tali disposizioni, ai sensi del **comma 5**, sono pari a 300 milioni di euro per il 2010 e a 600 milioni annui a decorrere dal 2011.

Riguardo all'anno 2010, il medesimo **comma 5** incrementa di 250 milioni di euro il livello di finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre lo Stato.

Riguardo agli anni 2011 e successivi, il **comma 12** specifica che il livello di finanziamento del Servizio sanitario nazionale è ridotto di 600 milioni di euro annui, in relazione alle economie derivanti dai **commi da 6 a 11**.

Il **comma 6** concerne (con riferimento ai medicinali a carico del Servizio sanitario nazionale) le quote di spettanza sul prezzo di vendita al pubblico (al netto dell'IVA) e lo sconto (in favore del Servizio sanitario nazionale) sulla quota di spettanza del farmacista.

Un emendamento approvato dalla 5^a Commissione del Senato (11.1000 (testo 2)), interamente sostitutivo del comma, propone:

- **una riduzione dell'ulteriore sconto dovuto (ai sensi del comma 6) sulla quota di spettanza del farmacista nonché l'individuazione di alcune fattispecie di esclusione dall'ulteriore sconto medesimo;**
- **la previsione che le somme corrispondenti alla riduzione dell'ulteriore sconto siano versate al Servizio sanitario nazionale da parte delle aziende farmaceutiche.**

Occorrerebbe forse una specificazione sulle modalità temporali di tali versamenti .

Il medesimo emendamento propone l'inserimento di un comma 6-bis, che prevede lo svolgimento di un confronto tecnico per la revisione, secondo i criteri ivi definiti, dei criteri di remunerazione della spesa farmaceutica.

Il **comma 7** prevede l'adozione di alcuni interventi da parte dell'Agenzia Italiana del Farmaco, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

Essi consistono: nell'individuazione dei medicinali che, in quanto suscettibili di uso ambulatoriale o domiciliare, debbano transitare dall'assistenza farmaceutica ospedaliera a quella farmaceutica territoriale; nella predisposizione di tabelle di raffronto tra la spesa farmaceutica territoriale delle singole regioni.

Il **comma 8** demanda ad un accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano la definizione di linee guida per incrementare l'efficienza delle aziende sanitarie nelle attività di acquisizione, immagazzinamento e distribuzione interna dei medicinali acquistati direttamente.

Il **comma 9** introduce, a decorrere dal 2011, per i farmaci cosiddetti equivalenti, un limite numerico di inclusione nell'ambito dei farmaci a carico del Servizio sanitario nazionale, limite pari a 4 specialità medicinali. **Il summenzionato emendamento approvato dalla 5^a Commissione del Senato (11.1000 (testo 2)), sostitutivo del comma, propone di sopprimere l'introduzione del limite numerico e di demandare all'Agenzia Italiana del Farmaco la definizione (sempre per i farmaci equivalenti) di prezzi massimi di rimborso a carico del Servizio sanitario nazionale.** Tali limiti di rimborso, decorrenti anch'essi dal 2011, sono determinati sulla base di una ricognizione dei prezzi vigenti nei Paesi dell'Unione europea ed in misura idonea a conseguire un risparmio di spesa non inferiore a 600 milioni di euro annui.

Il **comma 10** reca una riduzione, nella misura del 12,5 per cento, del prezzo al pubblico dei medicinali equivalenti per il periodo compreso tra il 1° giugno 2010 e il 31 dicembre 2010.

Il **comma 11** prevede che le direttive impartite periodicamente dal Ministro della salute all'Agenzia Italiana del Farmaco attribuiscono priorità all'effettuazione di piani di controllo dei medicinali in commercio, con particolare riguardo alla qualità dei principi attivi impiegati.

Articolo 11, commi 13 e 14

(Norme sui benefici per i soggetti danneggiati in ambito sanitario)

I **commi 13 e 14** concernono gli indennizzi di cui all'art. 2 della L. 25 febbraio 1992, n. 210, e successive modificazioni, in favore di determinati soggetti danneggiati in ambito sanitario.

In particolare, si esclude (con norma avente carattere retroattivo) che una delle provvidenze sia rivalutata in relazione al tasso di inflazione.

Articolo 11, comma 15

(Tessera sanitaria)

Il **comma 15** concerne la fase transitoria di "assorbimento" della Tessera sanitaria nella carta nazionale dei servizi.

Un emendamento approvato dalla 5^a Commissione del Senato (11.630) propone la correzione di un errore materiale (presente in un richiamo normativo) e la limitazione agli anni 2011 e 2012 dell'autorizzazione di spesa prevista dal comma 15 - limitazione che appare connessa alla natura transitoria della norma posta dal medesimo comma -.

Articolo 11, comma 16

(Trasmissione telematica delle ricette mediche)

Il **comma 16** reca una norma transitoria ai fini dell'attuazione del sistema di trasmissione telematica al Ministero dell'economia e delle finanze delle prescrizioni effettuate dai medici del Servizio sanitario nazionale.

Un emendamento approvato dalla 5^a Commissione del Senato (11.630) specifica che l'invio telematico sostituisce a tutti gli effetti la prescrizione medica in formato cartaceo.

Articolo 12, commi 1-6

(Termini di decorrenza dei trattamenti pensionistici)

I **commi da 1 a 6** modificano la disciplina relativa ai termini di decorrenza dei trattamenti pensionistici. In particolare, il **comma 1** concerne le pensioni di vecchiaia, il **comma 2** le pensioni di anzianità, il **comma 3** i trattamenti derivanti da totalizzazione, mentre i **commi da 4 a 6** recano alcune esclusioni dalla nuova disciplina.

Un emendamento approvato dalla 5^a Commissione del Senato (12.1000 (testo 2)) propone una precisazione sulla formulazione della norma di cui al comma 1 sulla pensione di vecchiaia (lettera a)) e la specificazione che anche le norme di cui al comma 3, sui trattamenti derivanti da totalizzazione, si applichino ai soggetti che maturino il diritto al relativo trattamento a decorrere dal 1° gennaio 2011 (come già previsto per le pensioni di vecchiaia e di anzianità dai commi 1 e 2) (lettera b)).

Un altro emendamento approvato dalla 5^a Commissione del Senato (10.1000 (testo 2)) propone una precisazione sui criteri di attuazione delle fattispecie di esclusione (dalla nuova disciplina) di cui ai commi 5 e 6.

Articolo 12, commi 7-10

(Norme in materia di trattamenti di fine servizio o di fine rapporto per i dipendenti pubblici)

I **commi da 7 a 9** dispongono una corresponsione in forma rateale di alcune quote dei trattamenti di fine servizio o di fine rapporto, comunque denominati, dei dipendenti pubblici.

Un emendamento approvato dalla 5^a Commissione del Senato (12.1000 (testo 2) lettera c)) propone l'ampliamento di una norma transitoria (di cui al comma 9) di esclusione dalla nuova disciplina.

Il **comma 10** estende - sia pure in base al criterio del *pro rata temporis* - a tutti i dipendenti pubblici il regime del trattamento di fine rapporto di cui all'art. 2120 del codice civile - in sostituzione delle altre discipline, relative ai trattamenti di fine servizio comunque denominati -.

Tale sostituzione è operata con riferimento alla quota di anzianità contributiva maturata a decorrere dal 1° gennaio 2011.

Si ricorda che i dipendenti pubblici assunti dopo il 31 dicembre 2000 rientrano già (in misura integrale) nel regime del trattamento di fine rapporto di cui all'art. 2120 del codice civile.

Articolo 12, comma 11

(Individuazione della gestione previdenziale per i lavoratori autonomi che esercitino varie attività)

Il **comma 11** pone una norma di interpretazione autentica riguardo al principio di assoggettamento all'assicurazione previdenziale relativa all'attività (di lavoro autonomo) prevalente.

Articolo 12, comma 12

(Interpretazione autentica in materia di benefici per i soggetti colpiti dagli eventi alluvionali del novembre 1994)

Il **comma 12** reca una norma di interpretazione autentica, relativa all'ambito oggettivo di applicazione di un beneficio per i soggetti colpiti dagli eventi alluvionali del novembre 1994. **Un emendamento approvato dalla 5^a Commissione del Senato (12.94 (testo 3)) propone la soppressione del presente comma 12.**

Articolo 12, commi 12-bis-12-quinquies

(Elevamento dei requisiti per i trattamenti pensionistici)

Un emendamento approvato dalla 5^a Commissione del Senato (12.1000 (testo 2)) - insieme con il subemendamento approvato 12.1000 testo 2/800 - propone, tra l'altro, l'inserimento di alcune norme in materia di elevamento dei requisiti per i trattamenti pensionistici.

Queste norme sono poste nei nuovi **commi da 12-bis a 12-quinquies** del presente articolo 12.

Essi recano una disciplina sostanzialmente sostitutiva dell'art. 22-ter, comma 2, del D.L. 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 agosto 2009, n. 102.

Quest'ultimo ha introdotto il principio di un adeguamento, con cadenza quinquennale, a decorrere dal 1° gennaio 2015, dei requisiti di età anagrafica per la pensione di vecchiaia e per quella di anzianità, in relazione all'incremento della speranza di vita accertato dall'ISTAT con riferimento al quinquennio precedente.

La nuova disciplina proposta:

- estende il meccanismo al requisito anagrafico per l'assegno sociale (**comma 12-bis**);
- specifica che l'adeguamento si applica anche con riferimento ai requisiti anagrafici particolari, previsti per alcuni regimi o categorie di personale, ed esclude i casi in cui, a causa dell'elevamento, verrebbe meno il titolo abilitante allo svolgimento dell'attività lavorativa (**commi 12-bis e 12-quater**);
- prevede che, per la pensione di anzianità, gli adeguamenti del requisito anagrafico in oggetto determinino un corrispondente incremento anche del valore richiesto per la somma di età anagrafica e di anzianità contributiva (resta fermo il diritto alla pensione di anzianità per i soggetti che abbiano maturato il requisito di quaranta anni di contribuzione) (**commi 12-bis e 12-ter**);
- dispone (**comma 12-bis**) che l'adeguamento sia operato con decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali (con attribuzione di responsabilità erariale in caso di mancata emanazione del decreto), mentre la suddetta disciplina legislativa vigente (la quale è meno di dettaglio rispetto a quella qui proposta) fa riferimento ad un regolamento governativo, adottato previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario;
- prevede che l'adeguamento abbia una cadenza triennale, ferma restando la prima data di decorrenza del 1° gennaio 2015 (**comma 12-bis**); per il secondo adeguamento, è, tuttavia, posto (**comma 12-ter**) il termine di decorrenza del 1° gennaio 2019 (quindi, la cadenza triennale decorre dal 1° gennaio 2022);
- dispone che, in modo corrispondente, anche l'incremento della speranza di vita si commisuri, a regime, con riferimento ad un triennio (anziché ad un quinquennio) (**comma 12-ter**);
- prevede che, per le pensioni o quote di pensione da liquidare secondo il sistema contributivo, siano introdotti specifici coefficienti di trasformazione (in rendita pensionistica del montante contributivo), in relazione alle età anagrafiche da 66 anni in poi, ogni qualvolta l'adeguamento dei requisiti anagrafici in oggetto determini un incremento ad unità superiori rispetto ai 65 anni (**comma 12-quinquies**). I nuovi coefficienti di trasformazione devono essere definiti nell'ambito della procedura periodica di revisione dei medesimi già prevista dalla disciplina vigente.

Resta fermo il principio che il primo adeguamento (cioè, quello decorrente dal 1° gennaio 2015) non possa consistere in un incremento superiore a 3 mesi.

Articolo 12, comma 12-sexies (em. 12.1000 (testo 2))
(Età pensionabile per le pubbliche dipendenti)

Un emendamento approvato dalla 5^a Commissione del Senato (12.1000 (testo 2)) propone, tra l'altro, con l'inserimento di un comma 12-sexies, una revisione della disciplina transitoria sull'elevamento, per le pubbliche dipendenti, del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia e per il trattamento liquidato esclusivamente con il sistema contributivo.

Si ricorda che l'attuale normativa transitoria incrementa progressivamente da 60 a 65 anni, per le lavoratrici iscritte alle forme pensionistiche obbligatorie di base relative ai dipendenti pubblici, il requisito anagrafico per i due trattamenti suddetti. In particolare, il limite minimo è elevato a 61 anni a decorrere dal 2010 ed è successivamente incrementato di un anno ogni biennio. E' fatto salvo il diritto al trattamento per le lavoratrici che avessero maturato tutti i requisiti previdenti per la pensione di vecchiaia entro il 31 dicembre 2009 (diritto di cui le iscritte possono chiedere all'ente pensionistico di appartenenza la certificazione). Restano, inoltre, ferme le norme già vigenti per il personale militare delle Forze armate (compresa l'Arma dei carabinieri), del Corpo della guardia di finanza, del personale delle forze di polizia ad ordinamento civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché le norme che prevedano requisiti anagrafici più elevati.

La novella di cui al **comma 12-sexies** modifica la progressione suddetta, disponendo che l'elevamento da 61 a 65 anni sia operato in unica soluzione, con decorrenza dal 1° gennaio 2012. Si prevede altresì che resta fermo il diritto al trattamento per le lavoratrici che maturino, entro il 31 dicembre 2011, i requisiti anagrafici e contributivi vigenti alla suddetta data; tali dipendenti possono chiedere all'ente pensionistico di appartenenza la certificazione del diritto.

Le economie derivanti dalla novella di cui al **comma 12-sexies** (così come quelle provenienti dalla disciplina vigente oggetto di novella) sono destinate al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, per interventi dedicati a politiche sociali e familiari.

Articolo 12, commi 12-septies-12-undecies (em. 12.1000 (testo 2))
(Norme in materia di ricongiunzione dei contributi pensionistici)

Un emendamento approvato dalla 5^a Commissione del Senato (12.1000 (testo 2)) propone, tra l'altro, l'inserimento di alcuni commi (da 12-septies a 12-undecies) in materia di ricongiunzione dei contributi pensionistici.

I commi in esame sono intesi - come osserva la relazione tecnica concernente il suddetto emendamento - all'armonizzazione delle norme previste in materia nei diversi regimi pensionistici.

In particolare, vengono soppresse le norme le quali consentono, in determinate fattispecie, che la costituzione di una posizione contributiva unica presso l'assicurazione generale obbligatoria INPS (dei lavoratori dipendenti) avvenga con esclusione di oneri a carico dell'interessato. I commi in esame sono, quindi, intesi a rendere di generale applicazione il criterio della riserva matematica. Inoltre, in merito a quest'ultimo criterio, il **comma 12-decies** modifica i parametri di calcolo previsti per i dipendenti pubblici, estendendo a questi ultimi i parametri validi per gli altri soggetti.

Articolo 12, comma 12-duodecies (em. 12.1000 (testo 2))
(Previdenza complementare dei dipendenti pubblici)

Un emendamento approvato dalla 5^a Commissione del Senato (12.1000 (testo 2)) propone, tra l'altro, l'inserimento di un comma 12-duodecies.

Quest'ultimo concerne l'impiego delle risorse di cui all'art. 74, comma 1, della L. 23 dicembre 2000, n. 388, inerenti ai contributi a carico della pubblica amministrazione per i fondi di previdenza complementare dei dipendenti statali. Il **comma 12-duodecies** consente che, limitatamente allo stanziamento relativo al 2010, tali risorse siano impiegate anche ai fini del finanziamento delle spese di avvio e di adesione collettiva dei fondi di previdenza complementare dei dipendenti pubblici - *in quest'ultimo caso, il riferimento sembra essere, almeno letteralmente, esteso anche ai dipendenti pubblici non statali* -.

Articolo 12, comma 12-terdecies (em. 12.1000 (testo 2))
(Aliquote contributive pensionistiche e Finanziamento degli istituti di patronato e di assistenza sociale)

Un emendamento approvato dalla 5^a Commissione del Senato (12.1000 (testo 2)) propone, tra l'altro, l'inserimento di un comma 12-terdecies.

Quest'ultimo prevede:

- una riduzione, per l'anno 2011, dell'aliquota di prelevamento, a valere sul gettito dei contributi previdenziali obbligatori incassati (dall'INPS, dall'INPDAP e dall'INAIL) per il 2010, destinata al finanziamento degli istituti di patronato e di assistenza sociale;
- una corrispondente riduzione di quest'ultimo finanziamento, con riferimento agli stanziamenti di cui al bilancio dello Stato per il 2011;
- la destinazione dei risparmi provenienti dalle summenzionate misure, quantificati in 87 milioni di euro per il 2011, al concorso della compensazione degli effetti finanziari derivanti dall'eventuale disapplicazione, per l'anno 2011, dell'incremento di 0,09 punti percentuali dell'aliquota contributiva pensionistica concernente i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, nonché i lavoratori autonomi e parasubordinati iscritti alle relative Gestioni INPS. Si ricorda che tale incremento, in base alla vigente disciplina, dovrebbe decorrere dal

medesimo anno 2011 e che esso riguarderebbe anche l'aliquota per il computo del trattamento pensionistico (o della quota di trattamento) da liquidare con il sistema contributivo. La procedura per l'eventuale disapplicazione o riduzione dell'incremento è definita dall'art. 1, comma 11, della L. 24 dicembre 2007, n. 247.

Articolo 13

(Casellario dell'assistenza e Norme sulle prestazioni collegate al reddito)

I **commi da 1 a 5** prevedono l'istituzione, presso l'INPS, del Casellario dell'assistenza, ai fini della raccolta, della conservazione e della gestione dei dati relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale.

Il **comma 6** concerne le prestazioni previdenziali e assistenziali collegate al reddito.

Articolo 14, commi 1-13

(Concorso delle autonomie territoriali agli obiettivi di finanza pubblica)

Il **comma 1** dell'articolo in esame fissa le seguenti dimensioni finanziarie del contributo richiesto alle autonomie territoriali all'importo complessivo della manovra.

	2011	2012	2013	Totale triennio
Regioni S.O.	4.000	4.500	4.500	13.000
Autonomie speciali	500	1.000	1.000	2.500
Province	300	500	500	1.300
Comuni > 5.000 ab.	1.500	2.500	2.500	6.500
Totale	6.300	8.500	8.500	23.300

Il **comma 2** prevede misure diverse di riduzione dei trasferimenti statali alle autonomie territoriali, che sostanziano il concorso quantificato nel comma precedente.

Il comma è stato oggetto di sostanziali modifiche nel corso dell'esame in sede referente (em. 14/1000 testo 2).

In particolare, il comma 2 in esame:

- ✓ al primo periodo prevede l'abrogazione della normativa che ha trasformato i trasferimenti statali per il trasporto pubblico locale in compartecipazione al gettito dell'accisa sul gasolio per autotrazione. In particolare si abroga il comma 302 dell'art. 1 della legge finanziaria 2008⁶ che prevedeva la corresponsione, per tutto l'anno 2010, delle risorse per i servizi ferroviari

⁶ Art. 1, comma 302 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244.

di interesse regionale e locale in concessione a F.S. S.p.a, che sono stati⁷ - con decorrenza 1° giugno 1999 - delegati alle regioni per quanto concerne le funzioni e i compiti di programmazione e di amministrazione. Viene poi contestualmente abrogata la disposizione⁸ che, in relazione all'attribuzione alle regioni a statuto ordinario della compartecipazione al gettito dell'accisa sul gasolio per autotrazione, determinava, a decorrere dall'anno 2011, le quote di compartecipazione di ciascuna regione, in modo tale che le stesse consentissero di corrispondere anche l'importo individuato in base al comma 302.

- ✓ al secondo periodo riduce, a decorrere dal 2012, le **risorse** (così è stato mutato l'originario riferimento ai "trasferimenti", nel corso dell'esame referente) statali a qualunque titolo spettanti alle regioni a statuto ordinario, in misura pari a 4.000 milioni di euro per l'anno 2011 e, successivamente, a 4.500 milioni di euro annui.
- ✓ il terzo periodo dispone - **con formulazione sostanzialmente mutata a seguito dell'esame referente** - sui criteri e modalità di ripartizione delle riduzioni e sui relativi principi. Il sistema è del tutto analogo - *mutatis mutandis* - a quello previsto per gli enti locali.

In particolare assegna la competenza ad una determinazione della Conferenza Stato-Regioni, recepita da un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. La norma assegna alla Conferenza un termine di novanta giorni decorrente dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, (ed un termine fissato al 30 settembre per i due anni successivi), e le impone i seguenti principi, che tengano conto:

- ✓ della adozione di misure idonee ad assicurare il rispetto del patto di stabilità interno;
- ✓ della minore incidenza percentuale della spesa per il personale rispetto alla spesa corrente complessiva;
- ✓ dell'adozione di misure di contenimento della spesa sanitaria;
- ✓ dell'adozione di azioni di contrasto al fenomeno dei falsi invalidi.

Il testo sembra quindi configurare un sistema "premierale", basato sui suesposti criteri, che sostituisce quello proporzionale previsto dal testo originario e che sovviene in caso di non conclusione di accordo in sede di Conferenza.

Non risultano disposizioni espresse sull'ambito di cui dispone il decreto del Presidente del Consiglio per il "recepimento" della determinazione della Conferenza, anche se il tipo di atto indicato implica generalmente ambiti assai ridotti di modifica, salvo quanto qui di seguito esposto.

⁷ Dall'articolo 9 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422.

⁸ Art. 1, comma 296 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244.

- ✓ Il quarto periodo (**aggiunto a seguito dell'esame referente al testo originario**) autorizza il Presidente del Consiglio dei Ministri ad emanare comunque il decreto in caso di mancata deliberazione della Conferenza Stato-Regioni, con un contenuto predeterminato dalla norma stessa e consistente nel criterio di ripartizione proporzionale della riduzione.

L'attività sostitutiva appare atipica rispetto alle previsioni vigenti - ed alla giurisprudenza costituzionale consolidata - sul tema, non sembrando peraltro univocamente ritenere che di potere sostitutivo qui si tratti.

- ✓ Il quinto periodo dispone la neutralità di tutte (comprese quelle relative all'accisa sul gasolio) le misure sopra esaminate (che conseguentemente non rileveranno) in sede di attuazione dell'art. 8 della legge 5 maggio 2009, n. 42⁹, che - in materia di federalismo fiscale - detta i principi e i criteri direttivi sulle modalità di esercizio delle competenze legislative e sui relativi mezzi di finanziamento.
- ✓ Il sesto periodo riduce i trasferimenti correnti, comprensivi della compartecipazione IRPEF, dovuti alle province dal Ministero dell'interno di 300 milioni per l'anno 2011 e di 500 milioni annui a decorrere dall'anno 2012.

- ✓ Il settimo periodo riduce i trasferimenti correnti dovuti ai comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti di 1.500 milioni per l'anno 2011 e di 2.500 milioni annui a decorrere dall'anno 2012.

La relazione tecnica ricorda che i trasferimenti correnti dovuti dal Ministero dell'Interno agli enti locali a valere sui capitoli di parte corrente 1316 (fondo ordinario), 1317 (fondo perequativo), 1318 (fondo consolidato), 1320 (compartecipazione all'Irpef) e 1321 (rimborso minor gettito ICI sull'abitazione principale) ammontano complessivamente a 14.901 milioni di euro per l'anno 2011 ed a 14.776 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012.

- ✓ L'ottavo periodo dispone - **con formulazione sostanzialmente mutata a seguito dell'esame referente** - sui criteri e modalità di ripartizione delle riduzioni e sui relativi principi. Il sistema è del tutto analogo - *mutatis mutandis* - a quello previsto per le regioni.
In particolare assegna la competenza ad una determinazione della Conferenza Stato-autonomie locali, recepita da un decreto del Ministro dell'interno. La norma assegna alla Conferenza un termine di novanta giorni decorrente dalla data di entrata in vigore della legge di conversione

⁹ *Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione.*

del decreto in esame ed un termine fissato al 30 settembre per i due anni successivi), e le impone i seguenti principi, che tengano conto:

- ✓ della adozione di misure idonee ad assicurare il rispetto del patto di stabilità interno;
- ✓ della minore incidenza percentuale della spesa per il personale rispetto alla spesa corrente complessiva;
- ✓ del conseguimento di adeguati indici di autonomia finanziaria.

Il testo sembra quindi configurare un sistema "premiare", basato sui suesposti criteri, che sostituisce quello proporzionale previsto dal testo originario.

Non risultano disposizioni espresse sull'ambito di cui dispone il decreto ministeriale per il "recepimento" della determinazione della Conferenza, anche se l'atto indicato implica generalmente ambiti assai ridotti di modifica, salvo quanto qui di seguito esposto.

- ✓ Il nono periodo (aggiunto a seguito dell'esame referente al testo originario) autorizza il Ministro dell'interno ad emanare comunque il decreto, nel rispetto degli obiettivi finanziari predetti, in caso di mancata deliberazione della Conferenza Stato-Città entro il termine di novanta giorni sopra indicato, e - per gli anni successivi al 2011 - entro il 30 settembre dell'anno precedente. In tal caso si applica il principio di ripartizione puramente proporzionale.

L'attività sostitutiva appare atipica rispetto alle previsioni vigenti - ed alla giurisprudenza costituzionale consolidata - in tema di potere sostitutivo, pur se potrebbe ritenersi non univocamente interpretabile che di potere sostitutivo qui si tratti.

- ✓ Il decimo periodo dispone la neutralità delle misure in tema di enti locali sopra esaminate (che conseguentemente non rileveranno) in sede di attuazione dell'art. 8 della legge 5 maggio 2009, n. 42¹⁰, che - in materia di federalismo fiscale - detta i principi e i criteri direttivi sulle modalità di esercizio delle competenze legislative e sui relativi mezzi di finanziamento.

Il comma 3 detta nuove sanzioni in caso di mancato rispetto del patto di stabilità da parte degli enti locali, sanzioni principalmente consistenti nella riduzione dei trasferimenti, per un importo pari allo scostamento.

¹⁰ Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione.

Il comma 4 detta le sanzioni in caso di mancato rispetto del patto di stabilità da parte delle regioni, sanzioni principalmente consistenti nel versamento nel bilancio dello Stato di un importo pari allo scostamento.

Il comma 5 chiarisce gli effetti - modificativi per gli enti locali, integrativi per le regioni - delle disposizioni sulle sanzioni sopra esaminate rispetto alla normativa già vigente.

Il comma 6 prevede la possibilità di sospensione - disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri - dei trasferimenti erariali alle Regioni che risultino in deficit eccessivo di bilancio, in funzione della riforma del Patto europeo di stabilità applicato nella Repubblica italiana.

Il comma 7 contiene disposizioni di contenimento della spesa del personale rivolte agli enti sottoposti al patto di stabilità.

Il comma 8 abroga talune vigenti disposizioni in materia di contenimento del costo del personale.

Il comma 9 diminuisce dal 50% al 40% la percentuale delle spese di personale oltre la quale scatta il divieto di assumere personale e dispone che anche gli enti sotto tale soglia possano effettuare assunzioni solo nel limite del 20% delle cessazioni dal servizio.

Il comma 10 elimina talune deroghe - previste dalla legislazione previgente - ai limiti sulle assunzioni di personale applicabili agli enti non sottoposti al patto.

Il comma 11 esclude, a talune condizioni e per i soli enti locali "virtuosi", le spese in conto capitale effettuate nel 2010 dal saldo rilevante ai fini del patto di stabilità.

Il comma 12 esclude per il 2010 l'applicazione delle previgenti disposizioni di premialità disposte in favore degli enti locali c.d. "virtuosi".

Il comma 13 attribuisce ai comuni, per l'anno 2010, un contributo di 200 milioni, che non sarà conteggiato tra le entrate rilevanti ai fini del patto di stabilità interno.

Articolo 14, commi 13-bis - 18
(Piano di rientro del Comune di Roma)

Il comma 13-bis è stato introdotto a seguito dell'esame in sede referente (em. 14.3000). Il testo autorizza il Commissario straordinario - per l'attuazione del piano di rientro - a stipulare il contratto di servizio per i finanziamenti

occorrenti, previsto dall'art. 5 del DPCM del 5 dicembre 2008 - il cui testo non risulta pubblicato in Gazzetta Ufficiale - con cui è stato approvato il piano di rientro e l'individuazione delle relative coperture.

Preliminare alla stipula è necessaria l'approvazione ministeriale di un piano di estinzione dei debiti, con riferimento a:

- 300 milioni di euro, di cui al fondo istituito dal successivo comma 14 (a decorrere dall'anno 2011 e fino all'attuazione di "Roma capitale"), in favore del Comune di Roma, per le finalità ed alle condizioni previste, per il concorso agli oneri del piano di rientro finanziario;
- 200 milioni, pari alla restante quota, da reperire mediante a) un'addizionale sui diritti di imbarco negli aeroporti della città di Roma fino a un 1 euro per passeggero; b) un incremento dell'addizionale comunale all'IRPEF fino allo 0,4%. Per questa parte è richiesta l'intesa con il Comune di Roma (*pur non essendo univocamente interpretabile la collocazione dell'intesa nel complesso procedimento previsto*).

Il comma 14 costituisce un fondo per 300 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2011 e fino all'attuazione di "Roma capitale", in favore del Comune di Roma, per le finalità ed alle condizioni previste, per il concorso agli oneri del piano di rientro finanziario. La restante quota, fino a 200 milioni, è reperita mediante a) un'addizionale sui diritti di imbarco negli aeroporti della città di Roma fino a un 1 euro per passeggero; b) un incremento dell'addizionale comunale all'IRPEF fino allo 0,4%.

Con l'emendamento 8.2000 (testo 2) è stato inserito un comma 14-bis che istituisce un fondo di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, con la finalità di agevolare i piani di rientro dei Comuni per i quali sia stato nominato un commissario straordinario. Il fondo è stato istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia ed è utilizzato con modalità che saranno stabilite con decreto di natura non regolamentare. Al relativo onere si provvede sulle maggiori entrate derivanti dai commi 13-bis, 13-ter e 13-quater dell'articolo 38 (*cf.*).

Un (ulteriore) comma 14-bis è stato introdotto con l'em. 14.3000. Il testo dispone sui procedimenti necessari per deliberare (**è stato soppresso il riferimento ai regolamenti comunali disposto dal comma 15**):

a) l'addizionale sui diritti di imbarco negli aeroporti della città di Roma fino a un 1 euro per passeggero; in tal caso l'addizionale è istituita dal Commissario previa delibera della giunta;

b) l'incremento dell'addizionale comunale all'IRPEF fino allo 0,4%; in tal caso è invece deliberato dalla giunta su proposta del Commissario.

La disposizione prevede che il Comune di Roma garantisca in ogni caso l'ammontare - sopra previsto - di 200 milioni. Correlativamente: l'eventuale riduzione nel 2012 delle addizionali da parte del Comune di Roma è subordinata all'adozione di misure finanziarie equivalenti sottoposte a previa verifica ministeriale; il mancato raggiungimento dell'importo di 200 milioni comporta un

vincolo di bilancio sulle entrate comunali per l'importo mancante da versare al bilancio statale.

Il comma 14-ter (introdotto con l'emendamento 14.5000) dispone, nei confronti dei comuni della Provincia dell'Aquila in stato di dissesto:

- un'autorizzazione ad escludere dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità per il triennio 2010-2012 gli investimenti in conto capitale deliberati entro il 31 dicembre 2010, anche a valere sui contributi già assegnati negli anni precedenti, fino a un massimo di 2,5 milioni di euro.
- un contributo di 2 milioni di euro, per l'anno 2010, per il pagamento dei debiti accertati dalla Commissione straordinaria di liquidazione, nominata con d.P.R. su proposta del Ministro dell'interno, al fine di determinare la massa attiva e passiva della liquidazione (ex artt. 254 e 255 del T.U.E.L.).

Il comma 15 - modificato durante l'esame in sede referente (em. 14.3000) - dispone il versamento delle entrate straordinarie disposte dal comma precedente nelle entrate del bilancio statale e istituisce un apposito fondo di 200 milioni annui destinato all'attuazione del piano di rientro; le risorse sono protette anche dalle pretese dei terzi non inerenti alla gestione commissariale; l'ambito di apertura a tali pretese è stato riformulato con l'emendamento 14.3000.

Il comma 15-bis è stato introdotto a seguito dell'esame in sede referente (em. 14.3000). Il testo prevede che il Ministro dell'economia corrisponda direttamente all'istituto finanziatore le risorse dei fondi di 300 milioni (comma 14) e 200 milioni (comma 15).

Il comma 15-ter è stato introdotto a seguito dell'esame in sede referente (em. 14.3000). Il testo prevede che il Commissario rendiconti annualmente al governo la rendicontazione della gestione del piano.

Il comma 16 - modificato durante l'esame in sede referente (em. 14.3000) - prevede un accordo annuale tra il Comune di Roma (che presenta a tal fine una proposta almeno due mesi prima della fine dell'anno precedente) ed il Ministro dell'economia per definire il concorso del Comune rispetto agli obiettivi di finanza pubblica, in coerenza con gli obiettivi di tutti gli enti locali. In caso di mancato accordo si applica il Patto di stabilità interno valido per tutti gli enti locali.

Il comma, inoltre, dà facoltà al Comune di Roma di adottare particolari misure finalizzate a garantire l'equilibrio economico-finanziario della gestione ordinaria, tra le quali: un contributo di soggiorno per massimo di 10 euro a notte; maggiorazione, fino al 3 per mille, dell'ICI sulle abitazioni tenute a disposizione.

Con modifica apportata durante l'esame in sede referente (con il citato em. 14.3000) - è stata riformulata e diversamente articolata la fattispecie

relativa al contributo straordinario sulle valorizzazioni immobiliari, generate da modifiche dello strumento urbanistico; sono state tra l'altro modificate le modalità quantitative per definire il contributo (da un contributo da computare su un massimo dell'80% del valore aggiunto, ad un contributo del 66% del valore aggiunto).

La stessa **modifica apportata durante l'esame in sede referente (con il citato em. 14.3000) ha inserito una nuova misura cui il Comune può ricorrere ai fini dell'equilibrio finanziario**, consistente in un raddoppio (dal 25% al 50%) del parametro di riferimento per la determinazione dell'aliquota all'imposta comunale sulla pubblicità prevista dal decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (in materia di IRAP e di tributi locali).

Il **comma 17** condiziona l'accesso al fondo di 300 milioni ad una verifica di congruità delle misure di rientro e destina le somme riscosse oltre i 200 milioni di euro alla gestione ordinaria del Comune di Roma.

Il **comma 18**, infine, specifica che le disposizioni qui in esame costituiscono attuazione della vigente disposizione secondo cui a decorrere dall'anno 2010 viene riservato prioritariamente a favore di Roma Capitale un contributo annuale di 500 milioni di euro.

Articolo 14, commi 19-24

(Regioni che hanno violato il patto nel 2009)

I commi da 19 a 24 prevedono una serie di disposizioni che si applicano alle regioni che abbiano certificato il mancato rispetto del patto di stabilità interno relativamente al 2009.

Dalle agenzie di stampa si apprende che la violazione del patto di stabilità sarebbe stata certificata in Campania il 31 marzo 2010 dalla Giunta regionale allora in carica¹¹.

Il comma 19 conferma le vigenti previsioni applicabili regioni che abbiano certificato il mancato rispetto del patto di stabilità interno.

Il comma 20 dispone l'annullamento degli atti regionali che abbiano deciso di violare il patto di stabilità interno, nei dieci mesi antecedenti alla data di svolgimento delle elezioni regionali. **Con l'emendamento 14.109 è stato soppresso il secondo periodo del comma**, a norma del quale sono escluse dall'annullamento le delibere di attuazione di programmi comunitari.

Il comma 21 revoca di diritto i conferimenti di incarichi ed i contratti di collaborazione decisi a seguito di atti assunti dalla regione in violazione del patto

¹¹www.consiglio.regione.campania.it/portal/page?_pageid=33,8089&_dad=portal&_schema=PORTAL&codice=2021.

di stabilità interno, nei dieci mesi antecedenti alla data di svolgimento delle elezioni regionali.

Il comma 22 prevede che il Presidente della Regione, nella qualità di commissario *ad acta*, predisponga un piano di stabilizzazione finanziaria (**non più di "rientro": em. 14.1000 testo 2**), sottoposto all'approvazione del Ministero dell'economia e delle finanze, che, d'intesa con la regione interessata, nomina uno o più commissari *ad acta* di qualificate e comprovate professionalità ed esperienza per l'adozione e l'attuazione degli atti indicati nel piano.

L'emendamento 14.115, aggiungendo un periodo alla fine del comma 22, consente alla Regione Campania di includere nel piano di "rientro" l'eventuale acquisto del termovalorizzatore di Acerra, anche mediante l'utilizzo - previa delibera del CIPE - della quota regionale del FAS (Fondo per le aree sottoutilizzate); dispone, inoltre, la soppressione dell'art. 1, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge n. 195 del 2009¹², ove si determina in 355 milioni di euro il valore dell'impianto da riconoscere al soggetto già concessionario del servizio di smaltimento dei rifiuti - proprietario dell'impianto.

Si ricorda che l'art. 7 del citato decreto-legge stabilisce che il trasferimento della proprietà del termovalorizzatore di Acerra avvenga entro il 31 dicembre 2011 e che la proprietà dovrà essere trasferita: alla Regione Campania - previa intesa della regione stessa - o al Dipartimento della protezione civile o ad un soggetto privato o ad altro ente pubblico anche non territoriale

Il medesimo articolo già prevede che, in caso di trasferimento ad un soggetto pubblico vengano individuate, con apposito provvedimento, le risorse finanziarie necessarie per l'acquisizione dell'impianto, anche a valere sul FAS, per la quota regionale o nazionale.

Si segnala che il comma 3 del citato articolo 7 disciplina la determinazione del prezzo da corrispondere al soggetto proprietario dell'impianto all'atto del trasferimento definitivo di proprietà. Tale prezzo è pari all'importo onnicomprensivo fissato all'art. 6, comma 1, secondo periodo - disposizione che la modifica in esame sopprime - ridotto del canone di affitto corrisposto nei dodici mesi antecedenti all'atto di trasferimento e delle somme comunque anticipate. *Occorre valutare se tale norma necessiti di un coordinamento a seguito della modifica approvata.*

Il comma 23 dispone l'applicazione dell'art. 2, comma 95 ed il primo periodo del comma 96, della legge n. 191 del 2009 agli interventi indicati nel piano, ed affida la verifica sull'attuazione del piano al Ministero dell'economia e delle finanze.

¹² D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, *Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile*, Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 26 febbraio 2010, n. 26.

Il comma 24 consente l'attribuzione di incarichi e l'instaurazione di rapporti di lavoro a tempo determinato o di collaborazione nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione con gli organi politici delle regioni, nei limiti stabiliti dal piano e, temporaneamente, consente l'instaurazione di otto rapporti di collaborazione.

Articolo 14, commi 24-bis - 24-ter

(Deroghe ai limiti di spesa per il personale a contratto nelle Autonomie speciali)

Il comma 24-bis (introdotto a seguito dell'esame in sede referente: em. 14.2000) autorizza le Regioni a statuto speciale (non le Province autonome) ed i relativi enti territoriali, al superamento - a determinati limiti e condizioni - dei limiti previsti dall'articolo 9, comma 28 che riduce del 50% rispetto all'anno 2009, la spesa delle pubbliche amministrazioni per personale a tempo determinato, con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, contratti di formazione lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio.

In primo luogo tale superamento può basarsi solo sulla proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato stipulati dalle regioni a statuto speciale, e dai relativi enti territoriali: in secondo luogo le correlate risorse finanziarie aggiuntive devono essere appositamente reperite dalle regioni stesse attraverso apposite misure di riduzione e razionalizzazione della spesa, certificate dagli organi di controllo interno.

La disposizione lascia comunque fermi, in ogni caso, i vincoli e gli obiettivi previsti ai sensi dell'articolo 14.

A tal riguardo, le amministrazioni regionali sono chiamate ad assumere prioritariamente i lavoratori considerati dal comma in esame (per i quali i predetti limiti sono stati superati), nel caso in cui le assunzioni siano consentite dalla normativa vigente. Eccezioni basate sulla necessità di specifici profili professionali richiesti devono essere motivate con specifica indicazione al riguardo.

Il comma 24-ter (introdotto con l'emendamento 14.5000) lascia ferme le disposizioni di cui al comma 9, che non si applicano dunque alle proroghe dei rapporti di cui al comma sopra illustrato.

Articolo 14, commi 25-31

(Funzioni fondamentali)

Il comma 25 qualifica i successivi commi da 26 a 31 come disposizioni dirette ad assicurare il coordinamento della finanza pubblica e il contenimento delle spese per l'esercizio delle funzioni fondamentali dei comuni.

Il comma 26 dispone che l'esercizio delle funzioni fondamentali dei Comuni sia obbligatorio per l'ente titolare.

Il **comma 27** qualifica, in via transitoria, quali funzioni fondamentali dei comuni le funzioni di cui all'articolo 21, comma 3, della legge 5 maggio 2009, n. 42 ("Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione").

Il **comma 28** obbliga i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti (**salvo le isole monocomune e Campione d'Italia: em. 14.124 t2**) all'esercizio in forma associata delle funzioni fondamentali, identificate con riferimento al già citato articolo 21, attraverso convenzione o unione. Inoltre il comma obbliga all'esercizio in forma associata i comuni montani, con popolazione stabilita dalla legge regionale, comunque inferiore a 3.000 abitanti.

Il **comma 29** vieta ai comuni di svolgere singolarmente le funzioni fondamentali svolte in forma associata e vieta che la medesima funzione possa essere svolta da più di una forma associativa.

Il **comma 30 - parzialmente modificato durante l'esame referente (em. 14.1000 testo 2)** - affida alla regione, nelle materie proprie e in quelle ripartite, il compito di individuare la dimensione ottimale e omogenea per area geografica per lo svolgimento delle funzioni fondamentali, che, per i comuni con dimensione territoriale inferiore a quella ottimale deve essere svolta in forma associata. I comuni capoluogo di provincia e quelli con più di 100.000 abitanti non sono obbligati ad associarsi. La legge è adottata previa concertazione con i comuni interessati nell'ambito dei CAL.

Pur trattandosi di disposizione in tema di funzioni fondamentali degli enti locali (materia di competenza statale) la disposizione - oltre a disporre in parte sul merito delle future leggi regionali - indica un vincolo procedurale (la previa concertazione con i comuni), che potrebbe essere ritenuto da valutare, in termini di compatibilità costituzionale, alla luce dell'autonomia regionale anche statutaria (art. 123 Cost.).

Il **comma 31** detta termini e procedure con cui i comuni devono **comunque (em. 14.1000 testo 2)** assicurare il completamento dell'attuazione delle disposizioni sopra riportate.

Articolo 14, comma 32

(Divieto di costituzione di società da parte dei comuni minori)

Il **comma 32** vieta ai comuni con meno di 30.000 abitanti di costituire società ed ai comuni con popolazione tra 30.000 e 50.000 abitanti di partecipare a più di una società, prevedendo la liquidazione (o anche la cessione, nel primo caso) di quelle esistenti, **entro il 31 dicembre 2011 (non più 2010 dopo l'em. 14.1000 testo 2)**.

La disposizione non si applica alle società costituite da più comuni, la cui popolazione complessiva superi i 30.000 abitanti, con partecipazione paritaria ovvero con partecipazione proporzionale al numero degli abitanti.

La Corte dei Conti ha effettuato un ampio esame degli effetti della disposizione in parola in:

http://www.corteconti.it/novita/dettaglio.html?resourceType=/_documenti/novita/elem_0099.html

A seguito dello stesso em. 14.1000 testo 2 sono rimesse ad un decreto interministeriale non solo le modalità attuative, ma anche le ulteriori ipotesi di esclusione dall'ambito di applicazione.

La procedura prevista, benché connessa con la competenza statale in tema di tutela della concorrenza ed ordinamento civile, potrebbe essere ritenuta meritevole di attenzione, sotto i profili di compatibilità costituzionale, con riferimento al livello di coinvolgimento procedimentale delle Regioni in un ambito connesso con la materia dei servizi locali, appartenente alla competenza residuale delle regioni (sentenza 29/2006).

Articolo 14, comma 33

(Natura non tributaria della Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani)

Il **comma 33** reca una norma interpretativa che afferma la natura non tributaria della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani. La norma, che affida le relative controversie in corso alla giurisdizione ordinaria, ha rilievo su una complessa vicenda di contenzioso in corso, relativa all'applicazione dell'IVA sulla tariffa, nel presupposto della sua natura non tributaria.

Articolo 14, commi 33-bis e 33-ter

(Patto di stabilità enti locali commissariati)

Il comma 33-bis (introdotto con l'emendamento 14.5000) aggiunge due commi all'articolo 77-bis del decreto-legge n. 112 del 2008 convertito dalla legge n. 133 del 2008:

- introduce un nuovo comma 4 bis, a norma del quale gli enti commissariati (ex art. 143 del T.U.E.L) negli anni 2007-2009 (anche per frazione di anno), applicano, ai fini del patto di stabilità, le regole valide per gli enti che hanno rispettato il patto di stabilità e presentano un saldo per in termini di competenza mista, positivo, utilizzando - come base di riferimento - le risultanze contabili dell'esercizio precedente a quello assoggettato al patto.
- introduce un nuovo comma 7-sexies, a norma del quale nel saldo finanziario (tra entrate finali e spese finali, calcolato in termini di competenza mista come previsto dal comma 5 dello stesso articolo 77bis) non sono considerate:

- ✓ le risorse provenienti dai trasferimenti relativi alle commissioni straordinarie di cui all'articolo 144 del T.U.E.L, posti a carico dello Stato, e destinati dagli enti locali a spese di investimento (comma 704 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006 - finanziaria 1997),
- ✓ le risorse provenienti dai trasferimenti agli enti locali commissariati (ex art. 143 del T.U.E.L.) per contributi destinati alla realizzazione o manutenzione di opere pubbliche nella misura massima annuale di 30 milioni di euro (previsti e ripartiti ex comma 707 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006 - finanziaria 1997),
- ✓ le relative spese in conto capitale sostenute dai Comuni. L'esclusione delle spese opera anche se effettuate in più anni, purché nei limiti complessivi delle medesime risorse.
- ✓

Il comma 33-ter (pure introdotto con l'emendamento 14.5000) consente l'attuazione delle misure di cui ai commi 14-ter e 33-bis nei limiti della corrispondente rideterminazione degli obiettivi finanziari previsti dalla manovra (al comma 1, lettera d)), che, a tal fine, sono conseguentemente adeguati con la stessa procedura prevista per la distribuzione tra gli enti locali deliberazione della Conferenza Stato-città ed autonomie locali e recepiti con il decreto annuale del Ministro dell'interno ivi previsto (di cui al comma 2, ottavo periodo).

Articolo 15, commi 1-5 *(ANAS e concessionari autostradali)*

L'articolo 15, commi 1-5, riguarda il sistema autostradale; per quello gestito da ANAS s.p.a. è previsto un pedaggiamento dal 1° luglio 2010, prima utilizzando i caselli delle concessionarie, eppoi con un sistema di esazione di tipo *free flow* (a flusso libero); per le autostrade in concessione è previsto l'aumento del canone che le concessionarie corrispondono al ANAS. Entrambe le misure sono finalizzate alla riduzione dei trasferimenti statali ad ANAS.

Articolo 15, commi 6-6 quinquies *(Concessioni di grande derivazione d'acqua)*

L'emendamento 15.22, approvato nel corso della discussione presso la Commissione Bilancio ha modificato il **comma 6** dell'articolo 15 del decreto legge in esame ed ha introdotto i **commi da 6-bis a 6-quinquies**, in materia di concessioni di derivazione di acqua.

Il **comma 6**, come modificato dal suddetto emendamento, prevede, a decorrere dal gennaio 2010, per i comuni e i consorzi dei bacini imbriferi montani, un aumento delle basi di calcolo dei sovracanonici per le concessioni di grandi derivazioni di acqua per uso idroelettrico, fissandole rispettivamente in 28,00 e in 7,00 euro, suscettibili di aggiornamenti biennali.

La misura del sovracanone annuo di cui all'articolo 1 della legge n. 925 del 1980¹³, cui sono soggetti i concessionari di grandi derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice, le cui opere di presa siano situate in tutto o in parte, nell'ambito del perimetro imbrifero montano, è stato fissato da ultimo, per il biennio 1° gennaio 2010-31 dicembre 2011, in euro 21,08 dal D.Dirett. 25 novembre 2009.

La basi di calcolo per l'ulteriore sovracanone annuo di cui all'articolo 2 della legge n. 925/1980, a favore dei Comuni rivieraschi e delle rispettive Province, a carico del concessionario, sono state prima aggiornate dal comma 10 dell'articolo 31 della legge finanziaria per il 2003, che le ha fissate a 4,50 euro a decorrere dal 1° gennaio 2003. Successivamente, gli aggiornamenti della misura sono stati effettuati con decreti del direttore dell'Agenzia del demanio: l'ultima revisione, effettuata con D. Dirett. 20 gennaio 2010, prevede che la misura del sovracanone sia elevata per il periodo dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2011 a euro 5,27 per ogni chilowatt di potenza nominale media concessa o riconosciuta per derivazioni d'acqua, a scopo di produzione di energia elettrica, con potenza nominale superiore a chilowatt 220.

Il **comma 6-bis** novella il comma 1 dell'articolo 3 della citata legge n. 959 del 1953¹⁴, il cui testo risultante dalla modifica prevede la possibilità, per i consorzi o, in mancanza di essi, per i comuni compresi nel bacino imbrifero montano, di chiedere, in sostituzione del sovracanone previsto, la fornitura diretta di energia elettrica, eliminando il limite della concorrenza del sovracanone stesso.

Il **comma 6-ter** novella l'articolo 12 del D. Lgs. n. 79 del 1999¹⁵, riguardante le concessioni idroelettriche, modificandone i commi 1, 2 e 8 ed introducendo i commi 1-bis, 8-bis e 10-bis.

La modifica al comma 1 del suddetto articolo aggiunge, ai criteri già previsti (offerta di miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico di pertinenza e aumento dell'energia prodotta o della potenza installata), in base ai quali viene indetta una gara ad evidenza pubblica, per l'attribuzione a titolo oneroso della concessione di grande derivazione d'acqua per un periodo di durata trentennale, anche quello della presenza di idonee misure di compensazione territoriale. L'introduzione del comma 1-bis all'articolo 12 inoltre, proroga di cinque anni le concessioni di grande derivazione d'acqua per uso idroelettrico, al fine di consentire il rispetto dell'indizione delle gare e di garantire un equo indennizzo agli operatori economici per gli investimenti effettuati ai sensi dell'articolo 1, comma 485 della legge Finanziaria 2006.

¹³ Legge 22 dicembre 1980, n. 925, *Nuove norme relative ai sovracanoni in tema di concessioni di derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice.*

¹⁴ Legge 27 dicembre 1953, n. 959, *Norme modificatrici del T.U. delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici.*

¹⁵ Decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, *Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica.*

Il citato comma 485 ha previsto la proroga di dieci anni, rispetto alle pertinenti scadenze, di tutte le grandi concessioni di derivazione idroelettrica in corso alla data di entrata in vigore della legge finanziaria, a condizione che fossero effettuati interventi di ammodernamento degli impianti conformi alle indicazioni riportate al successivo comma 487, che definiva i criteri in base ai quali si doveva far luogo alla valutazione di congruità degli interventi di ammodernamento degli impianti.

Sull'argomento è intervenuta la Corte Costituzionale, con sentenza n. 1 del 2008, dichiarando l'illegittimità del presente comma, considerato lesivo delle competenze regionali, in quanto, pur riconducendo la disposizione statale censurata alla competenza concorrente in materia di «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia», di cui all'art. 117, terzo comma, della Costituzione, la previsione di una proroga di dieci anni delle concessioni in atto costituisce una norma di dettaglio.

Nel novellare l'articolo 12 del D. Lgs. n. 79 del 1999, il comma in esame ne sostituisce l'intero comma 2, introducendo il termine di sei mesi dall'entrata in vigore della legge per l'adozione, da parte del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del provvedimento con il quale vengono determinati i requisiti organizzativi e finanziari minimi, i parametri ed i termini concernenti la procedura di gara di cui al comma 1, e specificando che tale provvedimento deve essere preso tenendo conto dell'interesse strategico degli impianti alimentati da fonti rinnovabili e del contributo degli impianti idroelettrici alla copertura della domanda e dei picchi di consumo.

Il comma 8 proroga, a condizioni immutate, di ulteriori sette anni, oltre al termine di cinque già previsto dal comma 1-*bis* introdotto dall'emendamento in esame, le concessioni per uso idroelettrico in vigore, conferite dai titolari, anteriormente alla pubblicazione del bando di indizione della gara, a società per azioni a composizione mista pubblico-privata partecipate nella misura complessiva minima del 30 per cento e massima del 40 del capitale sociale dalle province e/o da società controllate dalle medesime.

Il nuovo comma 8-*bis* prevede che il concessionario uscente, qualora alla data di scadenza di una concessione non sia ancora concluso il procedimento per l'individuazione del nuovo concessionario, debba proseguire la gestione della derivazione alle stesse condizioni stabilite dalle normative e dal disciplinare di concessione vigente. Nel caso in cui in tale periodo si rendano necessari interventi eccedenti l'ordinaria manutenzione, si applica quanto previsto dall'articolo 26 del R.D. n. 1775 del 1933¹⁶, in base al quale il Ministro delle infrastrutture può ordinare l'esecuzione di quanto è necessario per la piena efficienza e per il normale sviluppo degli impianti, stabilendo che l'onere eccedente l'ordinaria manutenzione debba essere sostenuto dallo Stato in quanto non ammortizzabile nell'ultimo quinquennio.

¹⁶ Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, *Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici*.

Il nuovo comma 10-*bis* precisa infine che le concessioni di grande derivazione ad uso idroelettrico ed i relativi impianti, che sono disciplinati da convenzioni internazionali, sono soggetti esclusivamente alla legislazione dello Stato.

Il **comma 6-*quater*** dispone che quanto previsto dai precedenti commi si applichi fino all'adozione di diverse disposizioni legislative da parte delle regioni.

Il **comma 6-*quinquies*** consente di garantire i canoni già incassati dai comuni e dallo Stato per le precedenti concessioni, le cui proroghe furono annullate dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 1 del 2008 di cui sopra.

Articolo 15, comma 6-*bis*

(Autostrade A4 Venezia-Trieste, A28 Portogruaro, Pordenone, Conegliano e raccordo autostradale Villesse-Gorizia)

La Commissione ha approvato l'emendamento 15.34 (testo 2) che introduce, tramite un comma aggiuntivo, speciali disposizioni in merito al concessionario autostradale Autovie Venete Spa e, in particolare, alle infrastrutture:

- A4 Venezia-Trieste;
- A28 Portogruaro, Pordenone, Conegliano;
- raccordo autostradale Villesse-Gorizia.

Viene aggiunto **un nuovo comma 6-*bis***, il quale aggiunge un nuovo comma 289-*bis* all'articolo 2 della legge finanziaria 2008¹⁷.

Il vigente articolo 2, comma 289, della citata legge finanziaria 2008, come risultante dalla sostituzione effettuata dall'articolo 3-*ter*, comma 1, del decreto-legge 135/2009¹⁸, prevede che:

- per la realizzazione di infrastrutture autostradali;
 - di esclusivo interesse regionale;
 - interamente ricadenti nel territorio di competenza di una singola regione;
 - previste dagli strumenti di programmazione vigenti;
- le funzioni e i poteri di soggetto concedente e aggiudicatore possono essere trasferiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ad un soggetto di diritto pubblico appositamente costituito in forma societaria e partecipata dall'ANAS S.p.a. e dalle regioni interessate o da soggetto da esse interamente partecipato, che esercita esclusivamente i sopra indicati poteri e funzioni.

¹⁷ Legge 24 dicembre 2007, n. 244 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)".

¹⁸ Decreto-legge 25 settembre 2009 "Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee".

Il nuovo comma 289-*bis* declina legislativamente la sopracitata disposizione per una specifica concessionaria autostradale, Autovie venete spa, prevedendo che:

- fino al 31 marzo 2017, l'ANAS Spa continua ad essere titolare delle funzioni e dei poteri di soggetto concedente e aggiudicatore, relativamente all'infrastruttura autostradale in concessione ad Autovie Venete Spa (A4 Venezia-Trieste, A28 Portogruaro, Pordenone, Conegliano e il raccordo autostradale Villesse-Gorizia);
- a partire dal 1° aprile 2017, le medesime funzioni e i medesimi poteri sono trasferiti, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da ANAS Spa ad un soggetto di diritto pubblico che subentra in tutti i diritti attivi e passivi inerenti le funzioni e i poteri di soggetto concedente e aggiudicatore e che viene appositamente costituito in forma societaria e partecipato dalla stessa ANAS Spa e dalle regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia o da soggetti da esse interamente partecipati.

Articolo 16

(Dividendi delle società statali)

L'**articolo 16** prevede l'assegnazione di una parte delle maggiori entrate nel bilancio dello Stato per utili e dividendi, derivanti da società partecipate e istituti di diritto pubblico non compresi nel settore delle amministrazioni pubbliche, ad un apposito fondo prioritariamente finalizzato al pagamento degli oneri relativi agli interessi sul debito pubblico.

Articolo 17

(Interventi a salvaguardia dell'euro)

L'**articolo 17** autorizza, al **comma 1**, una spesa massima di 20 milioni di euro per l'anno 2010 diretta a consentire la partecipazione dell'Italia al capitale sociale della società che verrà costituita insieme agli altri Stati membri dell'area euro. Ai suddetti oneri si provvede con quota parte delle maggiori entrate recate dal provvedimento in esame. Il **comma 2** autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze a concedere la garanzia dello Stato sulle passività della suddetta società dirette a costituire la provvista finanziaria per la concessione di prestiti agli Stati dell'area euro. A copertura degli eventuali oneri si provvede con emissione di titoli di stato a medio-lungo termine, analogamente a quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 67 del 2010.

Articolo 18

(Partecipazione dei comuni all'attività di accertamento tributario e contributivo)

L'**articolo 18** reca una serie di disposizioni in tema di partecipazione dei Comuni all'attività di accertamento fiscale e contributivo.

Dopo che il **comma 1**, con una disposizione di carattere generale, prevede che la partecipazione dei Comuni all'attività di accertamento fiscale e contributivo è disciplinata dai commi successivi, il **comma 2**, anche nell'ottica di segnalare all'Agenzia delle entrate, alla Guardia di finanza e all'INPS elementi utili ad integrare i dati delle dichiarazioni dei contribuenti, prevede la costituzione dei Consigli tributari secondo modalità diverse a seconda se si tratti di Comuni con popolazione superiore o inferiore a 5.000 abitanti.

Il **comma 2-bis**, inserito da un emendamento approvato dalla **Commissione Bilancio**, specifica che gli adempimenti organizzativi previsti dal comma 2 devono essere svolti con le risorse disponibili a legislazione vigente **(18.4)**.

Il **comma 3** prevede che già dalla loro prima seduta i Consigli tributari deliberino in ordine alla loro collaborazione con l'Agenzia del territorio nell'ambito delle attività per l'individuazione delle unità immobiliari che non risultano dichiarati al catasto.

Il **comma 4** reca una serie di modifiche agli articoli 44 e 45 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 prevedendo, tra l'altro, una forma di collaborazione tra Comuni ed Agenzia delle entrate. Il **comma 5** reca una serie di modifiche all'articolo 1 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, per effetto delle quali viene tra l'altro accresciuto l'incentivo riconosciuto ai Comuni per il contributo da loro fornito all'accertamento fiscale e contributivo.

Il **comma 6** modifica l'articolo 83, comma 17, ultimo periodo, del decreto legge n. 112 del 2008 aumentando anche in tal caso - dal 30 al 33 per cento - la quota spettante al Comune a titolo di incentivo per il contributo offerto nella lotta all'evasione, in particolare nel contrasto all'evasione fiscale derivante dalle estero-residenze fittizie delle persone fisiche; il **comma 7** rimanda a un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze per l'individuazione, tra l'altro, dei tributi su cui calcolare la suddetta quota pari al 33 per cento.

Il **comma 8** fa salvi alcuni provvedimenti emanati del direttore dell'Agenzia delle entrate mentre il **comma 9**, infine, prevede che gli importi riconosciuti dallo Stato ai Comuni per il loro contributo all'attività di accertamento sono calcolati al netto delle somme spettanti ad altri enti ed alla Unione Europea.

Articolo 19

(Aggiornamento del catasto)

L'**articolo 19**, modificato dalla **Commissione**, ai **commi 1, 2 e 3** disciplina l'attivazione dell'"Anagrafe Immobiliare Integrata", per l'integrazione delle

banche dati disponibili presso l'Agenzia del Territorio, con l'individuazione dei soggetti titolari dei diritti reali. Si demanda a più decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze la disciplina dell'accesso da parte dei comuni all'Anagrafe suddetta e le modalità di erogazione, effetti e diritti di rilascio di un'attestazione integrata ipotecario - catastale.

L'em. 19.1000, (testo corretto), intervenendo sul comma 1, prevede che, contemporaneamente all'attivazione dell'"Anagrafe Immobiliare integrata", si attui anche **la collaborazione di tale organismo con i con i comuni, in coerenza con gli articoli 2 e 3 dello Statuto dell'Agenzia del territorio** (Prov. 13 dicembre 2000, Gazz. Uff. 21 agosto 2001, n. 193, S.O.). Si ricorda che, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del provvedimento citato, l'Agenzia del territorio assicura l'integrazione delle attività statali in materia catastale con quelle attribuite agli enti locali, nonché l'accesso più semplice alle informazioni ed ai dati, promuovendo, a livello nazionale, l'interscambio e la disponibilità di dati catastali aggiornati in collegamento con le anagrafi territoriali costituite presso gli enti locali. Inoltre, ai sensi dell'art. 3, sempre del citato provvedimento, l'Agenzia: assicura la collaborazione con il sistema delle autonomie locali secondo i principi del federalismo fiscale; promuove e fornisce servizi alle regioni ed agli enti locali, stipulando apposite convenzioni e stabilisce forme di collaborazione e reciproca informazione con il sistema delle autonomie locali.

L'em. 19.1000, (testo corretto), intervenendo sul comma 2, garantisce ai comuni l'accesso gratuito all'Anagrafe Immobiliare Integrata, che il testo originario del decreto-legge prevedeva solo "in fase di prima applicazione". Fissa, inoltre, **il termine di 60 giorni,** a partire dal 1° gennaio 2011 (data stabilita dal comma 1 dell'articolo in esame per l'attivazione dell'Anagrafe Immobiliare Integrata) per l'emanazione dei decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze, finalizzati alla disciplina dell'accesso da parte dei comuni all'Anagrafe suddetta. Tali decreti **(come specificato dal medesimo em. 19.1000, (testo corretto), inserendo un comma 2-bis,** dopo il comma 2), devono assicurare comunque ai comuni la piena accessibilità ed interoperabilità applicativa delle banche dati con l'Agenzia del Territorio, relativamente ai dati catastali, anche al fine di contribuire al miglioramento ed aggiornamento della qualità dei dati, secondo le specifiche tecniche e le modalità operative stabilite con i medesimi decreti

I **commi 4, 5 e 6** disciplinano le modalità di accesso dei comuni alle banche dati dell'Agenzia del Territorio, le funzioni di accettazione e di registrazione degli atti a fini catastali in collaborazione fra i comuni e l'Agenzia stessa, secondo quanto verrà disposto in un decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze. Stabiliscono inoltre le funzioni in materia catastale che rimangono allo Stato e che verranno svolte dall'Agenzia del territorio.

L'em. 19.1000, (testo corretto), interviene anche sul comma 4 dell'articolo in esame, che consente l'accesso alle banche dati catastali a tutti i comuni italiani, ad esclusione dei Comuni facenti parte delle Province autonome di Trento e Bolzano. Con tale modifica, oltre a prevedere che l'accesso avvenga a

titolo gratuito, si fa salva **l'attribuzione ai comuni delle funzioni relative alla conservazione, alla utilizzazione ed all'aggiornamento degli atti catastali**, compresa la partecipazione al processo di determinazione degli estimi, secondo quanto previsto dall'art. 66 del D.Lgs. n. 112 del 1998.

L'em. 19.1000, (testo corretto), interviene inoltre sul comma 5, stabilendo che le funzioni di accettazione e di registrazione degli atti a fini catastali che avvengono in collaborazione fra i comuni e l'Agenzia del Territorio avvengono, **in fase di prima attuazione, al fine di accelerare il processo di aggiornamento e allineamento delle banche dati catastali**. Inoltre, in luogo del decreto del Ministro dell'Economia delle Finanze, previsto nel testo del decreto-legge, si demanda ad un DPCM - su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze, da emanare entro 6 mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione - la fissazione del sistema di regole tecnico-giuridiche, in attuazione dei principi di flessibilità, gradualità e adeguatezza.

L'em. 19.1000, (testo corretto) inserisce altresì, dopo il comma 5, i commi **5-bis e 5-ter**.

Il nuovo comma 5-bis prevede che i Comuni utilizzino le applicazioni informatiche e i sistemi di interscambio messi a disposizione dall'Agenzia del Territorio per assicurare l'unitarietà del sistema informativo catastale nazionale e in attuazione dei principi di accessibilità ed interoperabilità applicativa delle banche dati, anche al fine di contribuire al miglioramento dei dati catastali. Si demanda ad un decreto del Ministro dell'Economia e Finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città e autonomie locali, la fissazione di specifiche tecniche ed operative.

Il nuovo comma 5-ter prevede l'istituzione presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali di un organo paritetico di indirizzo sulle modalità di attuazione e la qualità dei servizi assicurati dai Comuni e dall'Agenzia del Territorio nello svolgimento delle funzioni di cui al presente articolo. L'organo paritetico è chiamato a riferire con cadenza semestrale al Ministro dell'Economia e delle Finanze che può proporre al Consiglio dei ministri modifiche normative e di sviluppo del processo di decentramento. *La disposizione non individua la fonte normativa con la quale saranno fissati i criteri per la composizione dell'organo da istituire.*

L'em. 19.1000, (testo corretto) modifica la lettera d) del comma 6, ove, fra le funzioni in materia catastale di competenza dello Stato, che verranno svolte dall'Agenzia del territorio, si annovera la gestione della tecnologia per il Modello unico digitale per l'edilizia, introdotto, si ricorda, dall'art. 34-*quinquies* del decreto-legge n. 4 del 2006. La modifica in esame prevede che **tale gestione si basi su regole tecniche uniformi, stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia del Territorio, d'intesa con la Conferenza Stato-Città e autonomie locali.**

I commi da 7 a 13 riguardano l'aggiornamento del catasto e il recupero di unità immobiliari attualmente non censite. Il **comma 7** fissa all'Agenzia del Territorio il termine del 30 settembre 2010 per trasmettere a ciascun comune

l'elenco dei fabbricati iscritti al catasto terreni senza i requisiti della ruralità ai fini fiscali, nonché quelli che non risultano dichiarati al catasto immobili. **Il comma 8** obbliga i titolari di diritti reali sugli immobili negli elenchi comunicati ai comuni, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2009, a presentare, entro il 31 dicembre 2010, la dichiarazione di aggiornamento catastale a fini fiscali.

Il medesimo obbligo di dichiarazione di aggiornamento catastale, previsto dal comma 8, grava, sempre entro il termine del 31 dicembre 2010, su coloro che siano titolari di diritti reali su immobili, che abbiano subito variazioni di consistenza o di destinazione non dichiarate in catasto (**comma 9**). **L'em. 19.1000, (testo corretto), integrando il comma 9**, fa salve:

- le procedure di accertamento da parte dei comuni e dell'Agenzia del territorio di immobili di proprietà privata non dichiarati in catasto ovvero di situazioni di fatto non più coerenti con i classamenti catastali, previste dall'articolo 1, comma 336, della Legge n. 311 del 2004;
- le attività da svolgere in surroga da parte dell'Agenzia del Territorio per i fabbricati rurali previste dall'art. 2, comma 36, secondo periodo del decreto-legge n. 262 del 2006. Ai sensi dell'articolo richiamato, l'Agenzia del Territorio è chiamata a trasmettere a ciascun comune, con apposito comunicato da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, l'elenco dei fabbricati iscritti al catasto terreni senza i requisiti della ruralità ai fini fiscali, nonché quelli che non risultano dichiarati al catasto immobili. Secondo quanto disposto dal secondo periodo del comma 36 del citato articolo, l'elenco, corredato della data cui riferire la mancata presentazione della dichiarazione al catasto e pubblicizzato, per i sessanta giorni successivi alla pubblicazione del comunicato, presso i comuni interessati, gli uffici provinciali e sul sito internet dell'Agenzia del Territorio, ha valore di richiesta, per i titolari dei diritti reali, di presentazione degli atti di aggiornamento catastale;
- le attività di accertamento relative agli immobili iscritti in catasto, come fabbricati o loro porzioni, in corso di costruzione o di definizione che siano divenuti abitabili o servibili all'uso cui sono destinati.

Il comma 10 stabilisce, come accennato che, in caso di inottemperanza della dichiarazione catastale, l'Agenzia del territorio proceda, nelle more dell'iscrizione in catasto attraverso le procedure di aggiornamento degli archivi catastali, previste dal decreto del Ministro delle finanze del 19 aprile 1994 n. 701, all'attribuzione provvisoria di una rendita presunta, sulla base di elementi tecnici forniti dai comuni, **con oneri a carico dell'interessato da determinare con apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia del Territorio, da emanare entro il 31 dicembre 2010 (secondo quanto disposto con una modifica contenuta nell'em. 19.1000 (testo corretto))**.

Il comma 12 prevede una disciplina a regime per il monitoraggio costante del territorio, finalizzato all'individuazione di fabbricati non dichiarati al Catasto da parte dell'Agenzia del Territorio, dal 1° gennaio 2011, fa salvi i poteri di

controllo dei Comuni in materia urbanistico-edilizia e l'applicabilità delle relative sanzioni, nonché - **secondo quanto specificato in una modifica introdotta dall'em. 19.1000 (testo corretto) - le procedure di accertamento da parte dei comuni e dell'Agenzia del territorio di immobili di proprietà privata non dichiarati in catasto ovvero di situazioni di fatto non più coerenti con i classamenti catastali, previste dal comma 336 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.**

Il **comma 14** impone, a pena di nullità, per taluni atti pubblici e scritture private riguardanti fabbricati l'identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in Catasto e la dichiarazione degli intestatari sulla conformità di dati catastali e planimetrie allo stato di fatto. **Una modifica introdotta dall'em. 19.1000 (testo corretto) interviene sul comma in esame:**

- escludendo dal novero degli atti di cui al comma 14 gli atti riguardanti i diritti reali di garanzia e quindi l'ipoteca;
- consentendo che dichiarazione degli intestatari sulla conformità di dati catastali e planimetrie allo stato di fatto possa essere sostituita da un'attestazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale. La modifica introdotta rende applicabile la disposizione anche nei casi in cui il proprietario non coincida con l'intestatario catastale, al quale il comma 14 sembra far specifico riferimento.

Il **comma 15** prevede che la richiesta di registrazione dei contratti verbali o scritti di locazione o affitto di immobili deve contenere l'indicazione dei dati catastali.

Una modifica approvata nel corso dell'esame in commissione (em. 19.40 (testo 2), identico all'emendamento 19.41), integrando il comma 16 dell'articolo in esame, prevede che le regioni a statuto speciale e le province autonome adottino, nei territori in cui vige il regime tavolare, disposizioni per l'applicazione di quanto previsto nell'articolo in esame, al fine di assicurare il coordinamento con l'ordinamento tavolare stesso.

Un'ulteriore modifica, approvata nel corso dell'esame in sede referente (em. 19.48, testo 2), aggiungendo un comma alla fine dell'articolo in esame, interviene sull'art. 58, comma 7, del decreto-legge n. 112 del 2008. Con tale intervento si specifica che anche per le procedure di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, di cui alla legge n. 560 del 1993 (secondo la quale sono alloggi di edilizia residenziale pubblica quelli acquisiti, realizzati o recuperati, ivi compresi quelli di cui alla legge 52/1976, a totale carico o con il concorso o contributo dello Stato, della regione o di enti pubblici territoriali, nonché con i fondi derivanti da contributi dei lavoratori ai sensi della legge 60/1963, dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali, nonché dagli IACP e dai loro consorzi comunque denominati e disciplinati con legge regionale) vi è la possibilità di individuare forme di valorizzazione - nel rispetto dei principi di salvaguardia dell'interesse pubblico e mediante l'utilizzo di strumenti competitivi - alternative rispetto alla procedura di valorizzazione del patrimonio

immobiliare prevista dal comma 1 dell'articolo che qui si intende novellare. Esso - si ricorda - prevede che regioni, province, comuni e altri enti locali dispongano l'individuazione, con delibera del proprio organo di Governo e in base della documentazione dei propri archivi ed uffici, dei singoli beni immobili che ricadono nel territorio di propria competenza. Per l'individuazione è richiesta la redazione di un apposito elenco. I beni devono essere non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali e suscettibili di essere valorizzati ovvero dismessi.

La disposizione in esame stabilirebbe quindi, in via esplicita, che per le modalità di alienazione degli immobili di edilizia residenziale pubblica si possono adottare le procedure di valorizzazione del patrimonio immobiliare previste dall'art. 58 del decreto-legge n. 112 del 2008, in alternativa alla procedura individuata dalla citata legge 560 del 1993.

Tale legge ha consentito agli enti proprietari di alloggi di edilizia residenziale pubblica di porre in vendita parte del patrimonio immobiliare amministrato. La disciplina introdotta con tale legge, come modificata dalla legge n. 136 del 1999, ha definito i requisiti richiesti agli acquirenti, i criteri per la determinazione del prezzo di vendita, la destinazione delle risorse così acquisite, fissando altresì una percentuale massima, pari al settantacinque per cento, del patrimonio alienabile nel territorio di ciascuna provincia.

Circa la potestà normativa dello Stato e delle Regioni in materia di dell'edilizia residenziale pubblica, si ricorda la sentenza della Corte costituzionale n. 94 del 2007 ha chiarito che tale materia, non ricompresa né nel secondo e né nel terzo comma dell'art. 117 della Costituzione, “non consente, però, di concludere puramente e semplicemente nel senso che tutti gli aspetti di tale complessa materia debbano essere ricondotti alla potestà legislativa residuale delle Regioni”.

Come ribadito, da ultimo con la sentenza n. 121 del 26 marzo 2010, la materia dell'edilizia residenziale pubblica si estende su tre livelli normativi. Il primo riguarda all'offerta minima dei livelli essenziali dei diritti sociali e civili (Cost. art.117, secondo comma, lett.m)); il secondo attiene al governo del territorio, materia concorrente; il terzo riguarda la gestione del patrimonio immobiliare, rientrando nella competenza legislativa residuale delle regioni (Cost. art. 117, quarto comma).

Articolo 20

(Adeguamento alle disposizioni comunitarie delle limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore)

L'**articolo 20** interviene, al **comma 1**, sull'articolo 49 del D.Lgs. n. 231 del 2007¹⁹ riducendo da 12.500 a 5.000 euro la soglia massima per l'utilizzo del

¹⁹ Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminali e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione.

contante e dei titoli al portatore. La predetta modifica, realizzata al fine di adeguare le disposizioni adottate in ambito comunitario dirette a prevenire l'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, interessa, in particolare, i commi 1, 5, 8, 12 e 13 del citato articolo 49, dei cui limiti viene adeguato l'importo.

Il **comma 2**, a seguito di quanto disposto dal comma precedente e al fine di rafforzarne l'efficacia, modifica gli articoli 49 e 58 del decreto legislativo n. 231 del 2007.

Il **comma 2-bis, aggiunto con un emendamento approvato dalla Commissione bilancio**, esclude infine dall'applicazione delle sanzioni di cui al citato articolo 58 i casi in cui le violazioni dei limiti di importo come modificati dal comma 1 siano state commesse nel periodo dal 31 maggio 2010 al 15 giugno 2010 (**20.38** identico al **20.39**).

Si ricorda che l'articolo 58 reca le disposizioni sanzionatorie relative alle violazioni delle disposizioni contenute nel Titolo III del decreto legislativo, titolo in cui è contenuto l'articolo 49 sopra citato.

Articolo 21

(Comunicazioni telematiche alla Agenzia delle Entrate)

L'**articolo 21** prevede che con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate siano individuate modalità e termini per la comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini IVA, di importo non inferiore a 3.000 euro.

Articolo 22

(Aggiornamento dell'accertamento sintetico)

L'**articolo 22** modifica la disciplina relativa al cosiddetto accertamento sintetico dei redditi, novellando a tal fine i commi quarto, quinto, sesto, settimo e ottavo dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Le modifiche apportate hanno effetto per gli accertamenti relativi ai redditi per i quali non è ancora scaduto il termine di dichiarazione alla data di entrata in vigore del decreto.

La nuova disposizione prevede, tra l'altro, che nella determinazione sintetica del reddito potrà essere presa in considerazione la tipologia e la consistenza del nucleo familiare del contribuente nonché la sua localizzazione territoriale. I contenuti specifici che verranno presi a base per l'individuazione della capacità contributiva saranno tuttavia individuati in un secondo momento con provvedimento ministeriale. La norma prevede che se il reddito complessivo accertabile è superiore di almeno un quinto a quello dichiarato, è ammessa la determinazione sintetica del reddito complessivo; ai fini dell'accertamento dovrebbe essere sufficiente che lo scostamento si realizzi anche in un singolo periodo di imposta.

Articolo 23

(Contrasto al fenomeno delle imprese apri e chiudi)

L'**articolo 23** prevede che al fine dell'individuazione delle posizioni che devono essere sottoposte a controllo da parte dell'Agenzia delle entrate, dalla Guardia di Finanza e dall'INPS, vadano specificamente considerate le imprese che cessano l'attività entro un anno dalla data di inizio.

Articolo 24

(Contrasto al fenomeno delle imprese in perdita "sistemica")

L'**articolo 24** prevede, al **comma 1**, una specifica azione di vigilanza fiscale sistematica sulle imprese che presentano dichiarazioni in perdita fiscale per più di un periodo d'imposta e che non abbiano deliberato (e interamente liberato) - come **specificato con un emendamento approvato dalla Commissione bilancio** - aumenti di capitale a titolo oneroso di importo almeno pari alle perdite fiscali nello stesso periodo (**24.900**). A tal fine l'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza predispongono una programmazione dei controlli fiscali che assicuri tale vigilanza, basata su specifiche analisi di rischio. Restano escluse, peraltro, le situazioni in cui le perdite fiscali siano determinata da compensi erogati ad amministratori e soci.

Il **comma 2** stabilisce che, anche al fine di effettuare la vigilanza di cui al comma 1, l'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza realizzano piani di intervento annuali nei confronti dei contribuenti non soggetti agli studi di settore né a tutoraggio.

Articolo 25

(Contrasto di interessi)

L'**articolo 25** assoggetta ad una ritenuta del 10 per cento a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dai beneficiari, i pagamenti effettuati mediante bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta. La ritenuta d'acconto deve essere operata da Poste Italiane SPA o dalle banche del beneficiario del bonifico nel momento in cui le somme sono accreditate in favore del soggetto. La decorrenza è fissata dal 1° luglio 2010.

Articolo 26

(Adeguamento alle direttive OCSE in materia di documentazione dei prezzi di trasferimento)

L'**articolo 26** interviene nella disciplina dei prezzi di trasferimento, prevedendo l'introduzione di misure finalizzate ad aumentare l'azione di controllo

dell'amministrazione finanziaria. Specificamente, viene modificato l'articolo 1 del decreto legislativo n. 471 del 1997 affinché, nell'ipotesi di rettifica del valore normale dei prezzi di trasferimento praticati nell'ambito delle operazioni di cui all'articolo 110, comma 7, del TUIR, da cui derivi una maggiore imposta o una differenza del credito, non si procede a sanzione se il contribuente consegna all'Amministrazione finanziaria la documentazione indicata in apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate che consenta di riscontrare che i prezzi di trasferimento praticati sono conformi al valore normale.

Articolo 27

(Adeguamento alla normativa europea in materia di operazioni intracomunitarie ai fini del contrasto delle frodi)

L'**articolo 27** reca una serie di novelle all'articolo 35 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, il quale disciplina le dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione attività ai fini dell'applicazione dell'IVA: per effetto delle modifiche viene disciplinata, in sede di registrazione ai fini IVA, la facoltà di effettuare operazioni intracomunitarie attraverso un regime di autorizzazione a cura degli uffici dell'Agenzia delle entrate.

Articolo 28

(Incrocio tra le basi dati dell'INPS e dell'Agenzia delle entrate per contrastare la microevasione diffusa)

L'**articolo 28** prevede che l'Agenzia delle Entrate esegue specifici controlli nei confronti di quei soggetti che risultano aver percepito e non dichiarato redditi di lavoro dipendente ed assimilati sui quali, in base ai flussi informativi dell'INPS, risultano versati i contributi previdenziali senza che risultino le previste ritenute.

Articolo 29, commi 1-6

(Concentrazione della riscossione nell'accertamento)

L'**articolo 29** prevede, al **comma 1**, una serie di disposizioni dirette ad accelerare la riscossione delle somme dovute a seguito dell'attività di accertamento svolta dall'Agenzia delle entrate in materia di imposte sui redditi e di imposta sul valore aggiunto. In sostanza, per effetto di tale disposizione l'avviso di accertamento emesso ai fini delle imposte sui redditi e dell'IVA ed il connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni, a decorrere dal 1° luglio 2011, devono contenere anche l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati e **divengono esecutivi - a seguito di una modifica apportata con un**

emendamento della Commissione Bilancio - non più all'atto della notifica, ma **decorsi 60 giorni dalla notifica (8.2000 (testo 2))**.

Il **comma 2** reca disposizioni in materia di transazione fiscale in sede di concordato preventivo, di cui all'articolo 182-*ter* della legge fallimentare, al fine di specificare, tra l'altro, che in sede di transazione fiscale, anche le somme relative a ritenute operate e non versate sono oggetto esclusivamente di un'eventuale dilazione di pagamento e non di falcidia, al pari di quanto previsto relativamente all'imposta sul valore aggiunto.

Il **comma 3** dispone in merito alla proposta di concordato fallimentare introducendo una procedura diretta a velocizzare l'approvazione di eventuali proposte di concordato da parte dell'agente della riscossione, nel caso in cui riguardino debiti per tributi erariali.

Il **comma 4** modifica l'articolo 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, concernente il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, al fine di rendere più severa la sanzione penale ivi prevista e introdurre un nuovo reato in materia di falsità nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale.

Il **comma 5** reca una modifica alla disciplina dettata dall'articolo 27, comma 7, del decreto legge n. 185 del 2008, in materia di validità delle misure cautelari.

Il **comma 6** pone a carico del curatore fallimentare l'obbligo di comunicare, in caso di fallimento, entro quindici giorni dall'accettazione della nomina, i dati necessari a garantire l'eventuale insinuazione al passivo della procedura concorsuale.

Articolo 29, comma 7

(Modifica dell'articolo 319-bis del codice penale e ulteriori disposizioni in materia di responsabilità amministrativa ai sensi della legge 14 gennaio 1994, n. 20)

Il **comma 7** dell'articolo 29 modifica innanzitutto l'articolo 319-*bis* del codice penale - il quale prevede una circostanza aggravante del delitto di cui all'articolo 319 del medesimo codice riferita ai casi in cui l'omissione o il ritardo di atti d'ufficio, così come il compimento di atti contrari ai doveri d'ufficio, ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene - estendendo l'operatività dell'aggravante in questione ai casi in cui il fatto ha ad oggetto il pagamento o il rimborso di tributi. La seconda parte del comma 7 prevede poi testualmente che "Con riguardo alle valutazioni di diritto e di fatto operate ai fini della definizione del contesto (*dovrebbe leggersi "contenzioso"*) mediante gli istituti previsti dall'articolo 182-*ter* del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e dall'articolo 48 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, la responsabilità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994,

n. 20 (è la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei Conti in materia di contabilità pubblica), è limitata alle ipotesi di dolo".

Articolo 30

(Potenziamento dei processi di riscossione dell'INPS)

L'**articolo 30** reca una nuova disciplina sulla riscossione dei crediti da parte dell'INPS, decorrente dal 1° gennaio 2011.

La nuova normativa si fonda sullo strumento dell'avviso di addebito, notificato al debitore e avente valore di titolo esecutivo.

Tale strumento concerne il recupero di tutte le somme dovute all'INPS, ivi comprese quelle risultanti da accertamenti da parte degli uffici dell'Istituto (nonché quelle dovute a titolo di sanzioni, somme aggiuntive e interessi).

L'avviso di addebito è redatto e notificato secondo le norme di cui ai **commi 2 e 4**.

Qualora l'avviso di addebito riguardi somme dovute a titolo di contributi previdenziali ed assistenziali, il cui pagamento alle scadenze periodiche sia stato omesso in tutto o in parte, l'agente della riscossione procede, in assenza di pagamento, all'espropriazione forzata (ai sensi dei **commi 3 e 12**) dopo trenta giorni dalla consegna dell'avviso all'agente della riscossione - consegna che è contestuale alla notifica dell'avviso al debitore -.

Nel caso in cui, invece, l'avviso riguardi crediti accertati dagli uffici dell'INPS, il debitore può proporre ricorso amministrativo nei termini previsti dalla normativa vigente (in relazione alla natura dell'obbligo amministrativo) e comunque non oltre 90 giorni dalla notifica dell'avviso (**commi 7 e 8**). Decorso il termine di 90 giorni, in assenza sia di pagamento sia di presentazione del ricorso, l'agente della riscossione procede ad espropriazione forzata nei successivi trenta giorni (**commi 2 e 11**).

Articolo 31

(Preclusione alla autocompensazione in presenza di debito su ruoli definitivi - compensazione tra debiti iscritti a ruolo e crediti maturati nei confronti di enti)

L'**articolo 31, modificato con un emendamento approvato dalla Commissione bilancio (8.2000 (testo 2))**, vieta, al **comma 1**, la compensazione dei crediti, relativi alle imposte erariali, qualora al contribuente siano state notificate cartelle di pagamento per imposte erariali per le quali sia scaduto il termine di pagamento. Il divieto opera, a decorrere dal 1° gennaio 2011, limitatamente all'importo dei debiti, per imposte e relativi accessori, iscritti a ruolo e non pagati, a condizione che tale importo sia superiore a 1.500 euro. Con l'**emendamento approvato** è stata modificata la sanzione applicata per l'inosservanza del divieto di compensazione, che non è più pari al cinquanta per cento dell'importo indebitamente compensato bensì al cinquanta per cento

dell'importo dei debiti iscritti a ruolo per imposte erariali (con i relativi accessori) per i quali è scaduto il termine di pagamento fino a concorrenza dell'ammontare indebitamente compensato.

Tale sanzione incontra peraltro dei limiti in quanto:

- non è applicabile finché sull'iscrizione a ruolo penda una contestazione giudiziale o amministrativa. In tali ipotesi i termini di decadenza e prescrizione previsti dall'articolo 20 del decreto legislativo n. 472 del 1997 decorrono dal giorno successivo a quello di definizione della contestazione;
- il suo ammontare non può superare il cinquanta per cento delle somme indebitamente compensate.

Il **comma 1-bis, aggiunto dalla Commissione bilancio**, inserisce nel DPR n. 602 del 1973²⁰ un nuovo articolo 28-*quater* diretto a consentire la compensazione tra i debiti iscritti a ruolo ed i crediti maturati nei confronti di Regioni, enti locali ed enti del servizio sanitario nazionale per somministrazione, forniture e appalti. Per effettuare tale compensazione, possibile a decorrere dal 1° gennaio 2011, è necessario che:

- i crediti verso gli enti siano non prescritti, certi, liquidi ed esigibili;
- il creditore acquisisca la certificazione, prevista dall'articolo 9, comma 3-*bis*, del decreto legge n. 185 del 2008, che il credito relativo a somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti sia certo, liquido ed esigibile (su cui vedi più diffusamente *infra*). La certificazione è peraltro necessaria ai fini dell'estinzione del debito a ruolo.

È previsto altresì (rimandando, per ulteriori disposizioni attuative, ad un successivo decreto ministeriale) che, in caso di mancato versamento da parte di Regione, ente locale o ente del servizio sanitario nazionale dell'importo certificato entro 60 giorni dal termine indicato nella certificazione, l'agente della riscossione possa procedere alla riscossione coattiva nei confronti dell'ente sulla base del ruolo emesso a carico del creditore.

Il **comma 1-ter, aggiunto anch'esso dalla Commissione bilancio**, novella il già citato articolo 9, comma 3-*bis*, del decreto legge n. 185 del 2008²¹.

Il vigente comma 3-*bis* prevede la possibilità, da parte di regioni ed enti locali, nel rispetto delle norme del Patto di stabilità, di certificare, entro il termine di venti giorni dalla ricezione dell'istanza, ai creditori che ne facciano istanza, l'esigibilità di crediti relativi a somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti, anche al fine di consentirne al creditore la cessione *pro soluto* a favore di banche o intermediari finanziari.

²⁰ Recante "Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito".

²¹ Recante "Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale".

Per effetto dell'emendamento approvato la possibilità di ricorrere a tale certificazione, attualmente prevista solo per il 2009 ed il 2010, viene estesa a tutti gli anni successivi al 2009; il ricorso alla certificazione viene inoltre consentito, coerentemente con quanto previsto dal comma 1-*bis*, anche agli enti del servizio sanitario nazionale.

Il **comma 2** provvede infine, in relazione alle disposizioni recate dal comma 1, ad effettuare una riduzione delle dotazioni finanziarie del programma "Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi di imposte".

Articolo 32

(Riorganizzazione della disciplina fiscale dei fondi immobiliari chiusi)

L'**articolo 32 - modificato dalla Commissione Bilancio con l'emendamento 9.1000 (testo 2)** - prevede l'istituzione di una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi a carico delle società di gestione del risparmio (SGR) che hanno istituito fondi comuni d'investimento immobiliari, che si applica - a seguito delle modifiche apportate dalla disposizione in esame al regime civilistico di tali fondi - al momento dell'adeguamento o del non adeguamento alla nuova normativa.

Il **comma 1** reca una serie di modifiche al decreto legislativo n. 58 del 1998 (TUF), anzitutto (**lettera a**) al fine di modificare la nozione civilistica dei fondi comuni di investimento immobiliare; la **lettera b**) interviene sul regime di responsabilità dei fondi comuni di investimento; la **lettera c**) interviene invece in materia di vigilanza.

Il **comma 2** prevede che le disposizioni di attuazione del comma 1 vadano emanate con decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame.

Il **comma 3** stabilisce che - entro trenta giorni dall'emanazione del decreto di cui al comma precedente - le società di gestione del risparmio che hanno istituito fondi comuni d'investimento immobiliare non più rispondenti alla definizione civilistica possono adottare le conseguenti adeguamento.

In tal caso, ai sensi del **comma 4**, con la delibera di adeguamento la SGR preleva, a titolo di imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, un ammontare pari al 5 per cento del valore netto del fondo risultante dal prospetto redatto al 31/12/2009 (base imponibile così modificata²² dall'**emendamento approvato in Commissione Bilancio**).

Il **comma 5**, nell'ipotesi in cui la SGR non intenda adeguarsi ai nuovi requisiti dettati dal comma 1, prevede che la società debba deliberare, sempre entro trenta giorni dall'emanazione del decreto sopra menzionato, la liquidazione del fondo comune d'investimento. L'imposta sostitutiva dovuta in tal caso è pari al 7 per cento della media dei valori netti del fondo risultanti dai prospetti semestrali redatti nei periodi d'imposta 2007, 2008 e 2009. Con l'**emendamento approvato**

²² Nella formulazione precedente la base imponibile era data dalla media dei valori netti del fondo risultanti dai prospetti semestrali redatti nei periodi d'imposta 2007, 2008 e 2009.

in Commissione Bilancio sono stati precisati ulteriori elementi del procedimento di liquidazione del fondo, prevedendo in particolare che:

- la liquidazione debba chiudersi entro tre anni al massimo;
- sui risultati conseguiti dal 1° gennaio 2010 fino alla chiusura della liquidazione si applica un'imposta sostitutiva del 19 per cento;
- tale imposta è versata, annualmente, dalla SGR il 16 febbraio per ogni anno di durata della liquidazione.

Con l'**emendamento approvato in Commissione Bilancio** sono stati quindi **inseriti tre ulteriori** commi. Il **comma 5-bis** prevede che, fino a concorrenza degli importi assoggettati alle imposte sostitutive di cui ai commi precedenti, non si applica la ritenuta del 20 per cento sui proventi derivanti dalla partecipazione a fondi d'investimento immobiliare prevista dall'articolo 7 del decreto legge n. 351 del 2001. Il costo delle quote è riconosciuto fino a concorrenza dei valori che hanno concorso alla formazione della base imponibile per l'applicazione dell'imposta sostitutiva, ma solo in caso di plusvalenza.

Ai sensi del **comma 5-ter** gli atti di liquidazione del patrimonio sono soggetti all'imposta fissa di registro, ipotecaria e catastale.

Il **comma 5-quater** detta ulteriori disposizioni fiscali concernenti le cessioni di immobili, i conferimenti in società di pluralità di immobili e le cessioni di azioni o quote effettuate durante la fase di liquidazione.

Il **comma 6** prevede l'applicazione delle disposizioni del titolo IV del DPR n. 600 del 1973 ai fini dell'accertamento delle modalità di determinazione e versamento dell'imposta sostitutiva.

Il **comma 7, interamente sostituito dall'emendamento approvato in Commissione Bilancio**, riformula il comma 3 dell'articolo 7 del citato decreto-legge n. 351 del 2001 (che veniva invece soppresso nel testo originario). In particolare si prevede l'esenzione da ritenuta per i proventi percepiti da fondi pensione e OICR esteri istituiti in Stati o territori c.d. "*white list*", nonché da enti od organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia e da banche centrali o organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali dello Stato. Il nuovo comma 3-bis dell'articolo 7 citato detta disposizioni sulla procedura da adottare nel caso di proventi spettanti a soggetti residenti in Stati con i quali siano in vigore convenzioni contro la doppia imposizione: in particolare, in tale ipotesi i sostituti d'imposta devono acquisire una dichiarazione del soggetto effettivo beneficiario da cui risulti - tra l'altro - la sussistenza di tutte le condizioni necessarie per l'applicazione del regime convenzionale, nonché un'attestazione dell'autorità fiscale competente dello Stato ove l'effettivo beneficiario dei proventi ha la residenza, efficace fino al 31 marzo dell'anno successivo a quello di presentazione.

Il **comma 7-bis**, anch'esso aggiunto dall'**emendamento approvato in Commissione Bilancio**, stabilisce che il regime introdotto dal comma precedente produce effetti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto se riferiti a periodi di attività dei fondi che hanno inizio successivamente al 31 dicembre 2009, mentre per i proventi percepiti a decorrere dalla data di entrata in

vigore del presente decreto legge e riferiti a periodi di attività del fondo chiusi fino al 31 dicembre 2009 continua ad applicarsi il regime previgente (**9.1000 testo 2**).

Il **comma 8** abroga invece i commi da 17 a 20 dell'articolo 82 del decreto legge n. 112 del 2008, concernente l'imposta patrimoniale sull'ammontare del valore netto dei fondi d'investimento immobiliare chiusi, mentre il **comma 9** demanda ad un successivo provvedimento direttoriale la definizione delle modalità attuative delle disposizioni concernenti l'imposta sostitutiva in esame.

Articolo 33

(Stock options ed emolumenti variabili)

L'**articolo 33**, alla luce degli effetti distorsivi prodotti sul sistema economico-finanziario da meccanismi di remunerazione erogati sotto forma di *bonus* e *stock options*, introduce una addizionale del 10 per cento sui compensi corrisposti a questo titolo che eccedono il triplo della parte fissa della retribuzione. Ai fini dell'applicazione dell'addizionale, è necessario che i compensi in parola siano attribuiti ai seguenti soggetti operanti nel settore finanziario:

- dipendenti che rivestono la qualifica di dirigenti;
- titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.

Articolo 34

(Obbligo per i non residenti di indicazione del codice fiscale per l'apertura di rapporti con operatori finanziari)

L'**articolo 34** novella l'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 605 del 1973 al fine di introdurre l'obbligo di indicazione del numero di codice fiscale per i soggetti non residenti relativamente a determinati atti e negozi.

Articolo 35

(Razionalizzazione dell'accertamento nei confronti dei soggetti che aderiscono al consolidato nazionale)

L'**articolo 35** inserisce due nuovi articoli, rispettivamente nel decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600 e nel decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, al fine di ricondurre l'accertamento nei confronti dei soggetti che aderiscono al consolidato nazionale ad un unico atto da notificare sia alla consolidata che alla consolidante.

Articolo 36
(Disposizioni antifrode)

L'**articolo 36** demanda al ministero dell'Economia l'individuazione una *black list* dei Paesi a maggior rischio di riciclaggio, di finanziamento del terrorismo e in cui lo scambio di informazioni in materia fiscale sia difficoltoso. I destinatari delle misure previste devono evitare o porre fine a rapporti continuativi, operazioni o prestazioni professionali con società fiduciarie, *trust*, società anonime o controllate aventi sede nei Paesi individuati dalla *black list*. Per la violazione delle nuove disposizioni introdotte sono previste sanzioni amministrative pecuniarie.

Articolo 37
(Disposizioni antiriciclaggio)

L'**articolo 37** introduce disposizioni in materia di trasparenza degli assetti proprietari e di gestione dei soggetti che chiedono di partecipare alle procedure di appalto pubblico, attribuendo al Ministro dell'economia e delle finanze il potere di autorizzare quelli provenienti dai paesi che sono inseriti nella *black list*, ovvero di derogare a tale lista per specifici paesi o settori d'attività, ovvero, ancora, di escludere paesi non presenti nella lista.

Articolo 38, commi 1-3
(Controlli sulle prestazioni sociali agevolate)

I **commi da 1 a 3** recano alcune norme in materia di controllo sulle prestazioni sociali agevolate (ivi comprese quelle inerenti al diritto allo studio universitario), erogate in base alla presentazione di una dichiarazione sostitutiva unica.

Articolo 38, commi 2-bis - 2-ter
(Trasferimento di denaro verso l'estero)

I **commi 2-bis e 2-ter dell'articolo 38, introdotti con un emendamento approvato dalla Commissione bilancio**, recano disposizioni in materia di trasferimento di denaro contante verso l'estero.

In particolare il **comma 2-bis** novella l'articolo 49 del decreto legislativo n. 231 del 2007²³ al fine di apportare le seguenti modificazioni:

²³ Recante "Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione".

- viene introdotto il limite di 1.000 euro (in luogo di quello di carattere generale, già esistente, di 2.000 euro) per il trasferimento di denaro contante tramite esercenti attività di prestazione di servizi di pagamento nella forma dell'incasso e trasferimento dei fondi, nel caso in cui il trasferimento avvenga verso Paesi al di fuori dell'Unione europea (comma 18).

Contemporaneamente, viene soppressa la previsione che escludeva dal limite di 2.000 euro la moneta elettronica di cui all'articolo 25, comma 6, lettera d) (cioè quella in cui, se il dispositivo non è ricaricabile, l'importo massimo memorizzato sul dispositivo non ecceda 150 euro, oppure in cui, se il dispositivo è ricaricabile, venga imposto un limite di 2.500 euro sull'importo totale trattato nell'anno civile);

- viene ridotto da 2.000 a 1.000 euro il limite al di sopra del quale il trasferimento di denaro contante (sino a 5.000 euro), effettuato tramite esercenti attività di prestazione di servizi di pagamento nella forma dell'incasso e trasferimento dei fondi, è consentito solo consegnando all'intermediario una documentazione che attesti la congruità dell'operazione rispetto al profilo economico dell'ordinante (comma 19).

Il **comma 2-ter** rimanda ad un successivo decreto ministeriale per l'emanazione di specifiche disposizioni per il controllo ed il monitoraggio delle attività di prestazione di servizi di pagamento sotto forma di incasso e trasferimento fondi (c.d. *money transfer*) per il trasferimento di denaro verso l'estero e dei soggetti che si avvalgono di tali modalità. Tale controllo è finalizzato ad individuare eventuali anomalie riscontrabili nei trasferimenti, che potrebbero fare emergere

- abusi e illeciti in materia di lavoro;
- illeciti fiscali;
- ipotesi di riciclaggio (**38.0.9 (testo 2)**).

Si segnala che la collocazione dei commi in esame dopo il comma 2 dell'articolo 38 appare incongrua, dal momento che i commi da 1 a 3 di tale articolo trattano argomento del tutto diverso (norme in materia di controllo sulle prestazioni sociali agevolate).

Articolo 38, comma 4

(Razionalizzazione delle modalità di notifica in materia fiscale)

L'**articolo 38, comma 4**, reca una serie di modifiche al DPR n. 600 del 1973 ed al DPR n. 602 del 1973 finalizzate a razionalizzare le modalità di notifica in materia fiscale. Tra l'altro, vengono modificate le modalità di comunicazione all'Agenzia delle entrate dell'elezione di un domicilio diverso dalla residenza, effettuata ai fini della notifica degli atti di accertamento. Si prevede inoltre che la

notifica della cartella di pagamento può essere eseguita a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla legge (consultabili, anche in via telematica, dagli agenti della riscossione).

Articolo 38, comma 5
(Utilizzo dei servizi telematici)

Il comma prevede l'estensione del ricorso ai servizi telematici da parte dell'amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali, assistenziali e assicurativi.

Articolo 38, comma 6
(Comunicazione del codice fiscale)

La disposizione in oggetto prevede la possibilità per la pubblica amministrazione di effettuare la verifica dei codici fiscali e dei correlati dati anagrafici, al fine di adottare un criterio univoco di identificazione del cittadino-contribuente.

Articolo 38, commi 7 e 8
(Rateizzazione di pagamenti per soggetti con basso reddito di pensione)

I **commi 7 e 8** introducono misure a favore dei soggetti che hanno un basso reddito di pensione, dando loro la possibilità di rateizzare il pagamento delle imposte dovute in sede di conguaglio e, a richiesta degli interessati, del canone di abbonamento RAI, senza corresponsione di interessi, con trattenute mensili sulla pensione. Si prevede inoltre la possibilità, per gli enti erogatori di pensione, di trattenere altri tributi dovuti ad altri enti, in base ad apposite convenzioni.

Articolo 38, comma 9
(Accelerazione della riscossione)

Il **comma 9 dell'articolo 38** viene **soppresso con un emendamento approvato dalla Commissione bilancio (8.2000 (testo 2))**. Il comma contiene previsioni normative finalizzate ad accelerare la trattazione delle cause in materia tributaria e previdenziale.

Più specificamente viene stabilito, tra l'altro, un termine massimo di centocinquanta giorni di efficacia della sospensione eventualmente concessa dal giudice tributario per incentivare la rapida trattazione delle cause e assicurare in tempi brevi la riscossione delle somme dovute in pendenza di giudizio; viene parimenti stabilito un termine massimo di efficacia di centocinquanta giorni del provvedimento giudiziario che dispone la sospensione avente ad oggetto l'iscrizione al ruolo dei contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali.

Il comma modifica inoltre la disciplina delle iscrizioni a ruolo dei crediti degli enti previdenziali: allo scopo di assicurare la rapida trattazione della causa, si dispone che il giudice, in sede di emanazione del provvedimento di sospensione, fissi la data dell'udienza di trattazione entro i successivi trenta giorni e che la causa debba essere decisa entro i successivi centoventi giorni, pena la perdita di efficacia del provvedimento.

Articolo 38, comma 10
(Riscossione di entrate degli enti locali)

Il **comma in esame** novella l'articolo 3, comma 24, lettera *b*) del decreto-legge n. 203 del 2005, consentendo alle società beneficiarie del ramo d'azienda relativo alla fiscalità locale di richiedere le informazioni relative ai beni dei contribuenti iscritti nei ruoli in carico alle stesse all'Ente locale, che viene a tal fine legittimato ad accedere al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze.

Articolo 38, comma 10-bis
(Capitale sociale delle società di riscossione dei tributi)

Il **comma 10-bis dell'articolo 38, introdotto con un emendamento approvato dalla Commissione bilancio**, novella il decreto-legge n. 40 del 2010, inserendo un nuovo comma (*2-bis*) all'articolo *3-bis* con il quale sono stati individuati i requisiti quantitativi di capitale sociale delle società di accertamento e riscossione dei tributi degli enti locali.

Si ricorda in particolare che il comma 1 dell'articolo *3-bis* citato ha stabilito le seguenti misure minime di capitale interamente versato per l'iscrizione all'albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di accertamento dei tributi e di riscossione dei tributi e altre entrate delle province e dei comuni (di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446):

- a) un milione di euro per l'effettuazione, anche disgiuntamente, delle attività di comuni fino a 10.000 abitanti, con un numero di comuni contemporaneamente gestiti che, in ogni caso, non superino complessivamente i 100.000 abitanti;
- b) cinque milioni di euro per l'effettuazione, anche disgiuntamente, delle attività di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e delle altre entrate nei comuni fino a 200.000 abitanti;
- c) dieci milioni di euro, per l'effettuazione, anche disgiuntamente, delle attività di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni oltre 200.000 abitanti.

Ai sensi del successivo comma 2, i soggetti iscritti nell'apposito albo devono adeguare alle predette misure minime il proprio capitale sociale entro il 30 giugno 2010. Essi, fino all'adeguamento non possono ricevere nuovi affidamenti o partecipare a gare indette a tale fine.

Per effetto della modifica apportata con il comma 2-*bis* all'articolo 3-*bis* citato, vengono escluse dall'applicazione dei suddetti commi 1 e 2 le società a prevalente partecipazione pubblica (38.24).

Articolo 38, comma 11

(Disposizioni tributarie relative agli enti di previdenza obbligatoria)

Il **comma 11** reca alcune norme tributarie relative agli enti di previdenza obbligatoria, ivi compresi quelli di diritto privato.

Articolo 38, comma 12

(Norme sui termini di riscossione di crediti da parte degli enti pubblici previdenziali)

Il **comma 12** modifica, in via transitoria, la disciplina sui termini di decadenza per l'iscrizione in ruoli resi esecutivi dei crediti degli enti pubblici previdenziali.

Si dispone che i termini di decadenza non trovino applicazione, limitatamente al periodo 1° gennaio 2010-31 dicembre 2012, per i contributi non versati e gli accertamenti notificati successivamente al 1° gennaio 2004.

Articolo 38, comma 13

(Monitoraggio fiscale)

La disposizione del **comma in titolo** contiene alcune deroghe agli obblighi relativi al monitoraggio fiscale di cui al decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, applicabili ai dipendenti di ruolo pubblici che risiedono all'estero per motivi di lavoro, al personale che lavora presso le organizzazioni internazionali cui l'Italia aderisce e che mantengono, ai fini fiscali, la residenza in Italia nonché ai frontalieri.

Articolo 38, commi 13-*bis* - 13-*quater* (8.2000 (testo 2))

(Computo delle variazioni delle riserve tecniche obbligatorie per la determinazione del reddito d'esercizio delle imprese di assicurazione)

I **commi da 13-*bis* a 13-*quater* dell'articolo 38, inseriti con un emendamento approvato dalla Commissione bilancio (8.2000 (testo 2))**, intervengono sulla disciplina della determinazione del reddito delle società e degli enti che esercitano attività assicurative.

In particolare il **comma 13-*bis***, tramite una novella al D.P.R. n. 917 del 1986²⁴, inserisce un nuovo comma 1-*bis* all'articolo 111 (concernente la determinazione del reddito delle imprese di assicurazione) al fine di specificare

²⁴ Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR).

che la variazione delle riserve tecniche obbligatorie relative al ramo vita concorre alla formazione del reddito d'esercizio nella misura del 90 per cento.

Si ricorda che ai sensi del comma 1 dell'articolo 111 citato - salvo quanto stabilito nei commi successivi - nella determinazione del reddito delle imprese di assicurazione la variazione delle riserve tecniche obbligatorie concorre a formare il reddito dell'esercizio fino alla misura massima stabilita a norma di legge.

Secondo quanto riportato nella relazione tecnica, la disposizione introdotta all'articolo 111 del TUIR determinerebbe un incremento di gettito di circa 234 milioni di euro annui.

Il **comma 13-ter** prevede che la modifica introdotta dal comma precedente sia efficace, nella misura del 50%, già a decorrere dal versamento del secondo acconto IRES dovuto per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

Il **comma 13-quater** stabilisce infine che l'applicazione della norma suddetta a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente provvedimento è effettuata in deroga all'articolo 3 dello Statuto dei diritti del contribuente (legge n. 212 del 2000).

Si ricorda che l'articolo 3 dello Statuto dei diritti del contribuente prevede, al comma 1, che, salvo l'ipotesi di norme interpretative, le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo. Relativamente ai tributi periodici le modifiche introdotte si applicano solo a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono.

Articolo 38, comma 13-bis (emendamento 38.38) *(Riparto del 5 per mille IRPEF)*

Il **comma in esame, introdotto con un emendamento** approvato dalla Commissione Bilancio, consente per l'anno finanziario 2010 anche ai soggetti già inclusi nell'elenco degli enti della ricerca scientifica e dell'Università predisposto per l'esercizio 2009 di accedere al riparto della quota del cinque per mille. A tal fine sono previsti controlli a campione da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca diretti ad accertare che tali enti mantengano ancora al 30 giugno 2010 i requisiti necessari per accedere al beneficio **(38.38)**.

Si ricorda che ai sensi dell'articolo 2, comma 4-novies, del decreto legge n. 40 del 2010 le attività ammesse al sostegno e al finanziamento del 5 per mille per l'anno 2010 sono:

- a) il volontariato e l'attività di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), delle associazioni di promozione sociale iscritte negli appositi registri nazionali (tenuti presso la Presidenza del consiglio dei ministri, Dipartimento per gli affari sociali), regionali e provinciali, delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano in determinati settori;
- b) la ricerca scientifica e dell'università;
- c) la ricerca sanitaria;

- d) le attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente;
- e) le associazioni sportive dilettantistiche in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI a norma di legge, che svolgono una rilevante attività di interesse sociale.

Articolo 38, comma 13-bis (emendamento 38.58 (testo 2))
(Operazioni non soggette all'obbligo di certificazione fiscale)

Il **comma 13-bis dell'articolo 38, introdotto con un emendamento approvato dalla Commissione bilancio**, reca una novella all'articolo 2, comma 1, del DPR n. 696 del 1996²⁵.

Per effetto di tale modifica vengono aggiunte all'elenco delle operazioni che non sono soggette all'obbligo di certificazione fiscale (nuova lettera *uu*) le prestazioni di servizi effettuate da Poste Italiane s.p.a. attraverso la rete degli uffici postali e filatelici, dei punti di accesso e degli altri centri di lavorazione postale cui ha accesso il pubblico, nonché le prestazioni rese al domicilio del cliente tramite gli addetti al recapito (**38.58 (testo 2)**).

Si segnala che la nuova lettera uu), che secondo l'emendamento in esame dovrebbe essere collocata dopo la lettera t), andrebbe più correttamente aggiunta dopo la lettera tt).

Articolo 39, commi 1-4

(Ulteriore sospensione dei versamenti tributari e contributivi nei confronti dei soggetti colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 - accertamento di maggiori entrate)

L'**articolo 39, commi da 1 a 4, modificato con un emendamento dalla Commissione Bilancio (39.1000 (testo 2))**, proroga le disposizioni in tema di sospensione degli adempimenti tributari e contributivi per i soggetti colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009 verificatisi in Abruzzo.

In particolare, ai sensi del **comma 1 (come modificato dalla Commissione Bilancio)**, è prorogato al 20 dicembre 2010 il termine di scadenza della sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari nei confronti dei seguenti soggetti:

- persone fisiche titolari di redditi di impresa o di lavoro autonomo;
- soggetti diversi dalle persone fisiche con volume d'affari non superiore a 200.000 euro.

In riferimento a tali tributi - in caso di avvenuto pagamento - non si fa luogo al rimborso. La norma di proroga non si applica invece, come specificato dalla Commissione Bilancio, alle banche ed alle imprese di assicurazione.

²⁵ Recante "Regolamento recante norme per la semplificazione degli obblighi di certificazione dei corrispettivi".

In base al **comma 2**, la proroga non si applica con riferimento alle ritenute da operare sui redditi diversi da quelli di impresa e di lavoro autonomo e ai relativi versamenti.

Ai sensi del **comma 3**, la medesima proroga della sospensione è prevista per i contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali posti a carico dei titolari di redditi d'impresa o di lavoro autonomo con volume di affari non superiore a 200.000 euro.

I **commi da 3-bis a 3-quinquies**, inseriti dalla **Commissione Bilancio**, disciplinano le modalità di ripresa della riscossione dei tributi e contributi non versati.

In particolare si prevede che la ripresa della riscossione avvenga - senza applicazione di sanzioni, interessi e oneri accessori - tramite pagamento in sessanta rate mensili di pari importo a partire dal mese di gennaio 2011 relativamente a:

- tributi di cui al comma 1 e contributi e i premi di cui al comma 3 (**comma 3-bis**);
- tributi non versati dal 6 aprile 2009 al 30 giugno 2010, per effetto della sospensione disposta dall'articolo 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 giugno 2009, n. 3780, e dall'articolo 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 dicembre 2009, n. 3837 (**comma 3-ter**);
- contributi previdenziali ed assistenziali e premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali non versati dal 6 aprile 2009 al 30 giugno 2010 per effetto della sospensione prevista dall'articolo 2, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2009, n. 3754 e dall'articolo 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 2009, n. 3837 (**comma 3-quater**);

Di conseguenza il **comma 3-quinquies** provvede alla copertura degli oneri recati dai tre precedenti commi (pari complessivamente a 617 milioni di euro per l'anno 2010), attraverso le maggiori entrate derivanti dall'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto legge n. 194 del 2009 affluite alla contabilità speciale prevista dall'articolo 13-*bis*, comma 8, del decreto legge n. 78 del 2009.

Si ricorda che i commi 1 e 2 dell'articolo 1 del decreto legge n. 194 del 2009 hanno riaperto i termini (fino al 30 aprile 2010) previsti dall'articolo 13-*bis* del decreto-legge 78/2009 con il quale è stata istituita una imposta straordinaria sulle attività finanziarie e patrimoniali detenute all'estero da versare nell'ipotesi di rimpatrio o regolarizzazione delle stesse (cd. "scudo fiscale").

Il comma 8 dell'articolo 13-*bis* citato dispone che le entrate derivanti dallo scudo fiscale debbano affluire in apposita contabilità speciale per essere destinate all'attuazione della manovra di bilancio per l'anno 2010 e seguenti.

Infine il **comma 4** autorizza la spesa di 10 milioni di euro quale contributo al comune dell'Aquila per far fronte al disavanzo pregresso sul bilancio 2009 in relazione alle minori entrate verificatesi nel medesimo anno a causa della situazione emergenziale legata al sisma in Abruzzo.

Si segnala che l'emendamento 39.1000 (testo 2) approvato dalla Commissione Bilancio contiene una ulteriore modifica al decreto in esame di cui tuttavia non viene specificata la collocazione.

Tale disposizione, in materia di accertamento di maggiori entrate, è una novella all'articolo 2, comma 4-*octies*, del decreto legge n. 40 del 2010.

Si ricorda che il comma 4-*octies* citato ha demandato ad un provvedimento dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze - AAMS la fissazione della data entro la quale i soggetti risultati aggiudicatari della gara di cui all'articolo 21 del decreto legge n. 78 del 2009 per il rilascio di concessioni in materia di giochi effettuano il versamento delle somme dovute all'esito dell'aggiudicazione. Le maggiori entrate derivanti da tale comma per l'anno 2010, accertate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, affluiscono al Fondo per il finanziamento delle missioni di pace, di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge finanziaria per il 2007 (legge n. 296 del 2006).

Per effetto della modifica in esame viene in particolare soppressa la previsione secondo cui le maggiori entrate derivanti dal comma 4-*octies* debbano essere accertate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

Articolo 39, comma 4-bis

(Finanziamento delle zone franche urbane nelle zone colpite dal sisma del 6 aprile 2009)

Il comma 4-bis dell'articolo 39, aggiunto con un sub-emendamento approvato dalla Commissione Bilancio (39.1000/11 (testo 2)), modifica l'articolo 10, comma 1-*bis*, del decreto-legge n. 39 del 2009²⁶.

Si ricorda che il comma 1-*bis* citato ha affidato al CIPE il compito di individuare, nell'ambito dei territori colpiti dal sisma dell'aprile 2009, delle zone franche urbane (ZFU) alle quali, in virtù del rinvio alla disciplina prevista dall'articolo 1, commi da 340 a 343, della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007), si applicano le agevolazioni fiscali e tributarie in favore delle piccole e medie imprese. La suddetta individuazione dovrà avvenire su proposta del Ministro dello sviluppo economico e sentita la Regione Abruzzo.

²⁶ Recante " Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile".

Per effetto della modifica apportata viene aumentata la dotazione del Fondo per il finanziamento delle suddette zone franche urbane da 45 milioni a 90 milioni di euro. A copertura del maggior onere (pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013), si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 39-*ter*, comma 2, del decreto-legge n. 159 del 2007.

Si tratta del fondo - istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con uno stanziamento 24,3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008 - finalizzato al miglioramento dell'efficienza energetica e alla riduzione delle emissioni ambientali delle autovetture da noleggio da piazza.

Articolo 39, comma 4-*ter*

(Proroga del termine di esecuzione dei programmi di ristrutturazione o di cessione dei complessi aziendali)

Il comma 4-*ter* dell'articolo 39, aggiunto con un emendamento approvato dalla Commissione Bilancio (39.0.5 (testo 2)), inserisce il comma 3-*bis* all'articolo 4 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347²⁷.

Si ricorda che le disposizioni del citato decreto-legge si applicano alle imprese soggette alle disposizioni sul fallimento in stato di insolvenza che intendono avvalersi della procedura di ristrutturazione economica e finanziaria di cui all'articolo 27, comma 2, lettera *b*), del D. Lgs. 8 luglio 1999, n. 270²⁸, ovvero del programma di cessione dei complessi aziendali, di cui all'articolo 27, comma 2, lettera *a*), del medesimo decreto, purché abbiano, singolarmente o, come gruppo di imprese costituito da almeno un anno, entrambi i seguenti requisiti:

- a*) lavoratori subordinati, compresi quelli ammessi al trattamento di integrazione dei guadagni, non inferiori a cinquecento da almeno un anno;
- b*) debiti, inclusi quelli derivanti da garanzie rilasciate, per un ammontare complessivo non inferiore a trecento milioni di euro.

Il citato articolo 27 del D. Lgs. n. 270 del 1999 disciplina le condizioni per l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria, stabilendo che le imprese dichiarate insolventi vi sono ammesse qualora presentino concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività imprenditoriali. Ai sensi del comma 2, tale risultato deve potersi realizzare, in via alternativa:

- a*) tramite la cessione dei complessi aziendali, sulla base di un programma di prosecuzione dell'esercizio dell'impresa di durata non superiore ad un anno («programma di cessione dei complessi aziendali»);

²⁷ Recante *'Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza'*, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 febbraio 2004, n. 39.

²⁸ Recante *'Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'articolo 1 della Legge 30 luglio 1998, n. 274'*.

b) tramite la ristrutturazione economica e finanziaria dell'impresa, sulla base di un programma di risanamento di durata non superiore a due anni («programma di ristrutturazione»);

b-bis) per le società operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali anche tramite la cessione di complessi di beni e contratti sulla base di un programma di prosecuzione dell'esercizio dell'impresa di durata non superiore ad un anno («programma di cessione dei complessi di beni e contratti»).

Ai sensi dell'articolo 2 del D.L. n. 347 del 2003, l'impresa in stato di insolvenza può richiedere l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria al Ministro delle attività produttive, con istanza motivata e corredata di adeguata documentazione. Con proprio decreto il Ministro provvede all'ammissione immediata dell'impresa alla procedura e alla nomina del commissario straordinario; per le imprese operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali, l'ammissione alla procedura, la nomina del commissario e la determinazione del compenso sono disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro dello sviluppo economico. Il decreto in esame determina lo spossessamento del debitore e l'affidamento al commissario straordinario della gestione dell'impresa e dell'amministrazione dei beni dell'imprenditore insolvente.

L'articolo 4 del D.L. n. 347 del 2003 statuisce in ordine all'*accertamento dello stato di insolvenza e al programma del commissario straordinario*. In particolare: il comma 1 prevede che il tribunale dichiari lo stato di insolvenza dell'impresa ed assuma i necessari provvedimenti con sentenza pubblicata entro quindici giorni dalla comunicazione del summenzionato decreto; il comma 1-*bis*, che, qualora il tribunale respinga la richiesta di dichiarazione dello stato di insolvenza ovvero accerti l'insussistenza dei requisiti previsti, cessino gli effetti del medesimo decreto pur restando salvi gli effetti degli atti compiuti dagli organi della procedura; il comma 2, che entro 180 giorni dal decreto di nomina, il commissario straordinario presenti al Ministro delle attività produttive il programma e al giudice delegato la relazione contenente la descrizione particolareggiata delle cause di insolvenza; il comma 2-*bis*, che un estratto della relazione e del programma venga tempestivamente pubblicato in almeno due quotidiani a diffusione nazionale o internazionale, ovvero secondo altra modalità ritenuta idonea dal giudice delegato; il successivo comma 3, prevede, poi, che - su richiesta motivata del commissario - il termine per la presentazione del programma possa essere prorogato dal Ministro delle attività produttive, per non più di ulteriori 90 giorni.

Per effetto della modifica apportata, viene riconosciuto al Ministro dello sviluppo economico il potere di disporre fino al 31 dicembre 2010 la proroga del termine di esecuzione del programma di ristrutturazione o di cessione dei complessi aziendali per i Gruppi industriali con imprese ed unità locali nella Regione Abruzzo.

La proroga, che deve essere richiesta dal Commissario straordinario sentito il Comitato di sorveglianza, può essere accordata nel caso in cui il programma non risulti completato al termine di scadenza, anche in ragione del protrarsi delle conseguenze negative di ordine economico e produttivo generate dagli eventi

sismici del 2009 nella regione Abruzzo, nonché delle conseguenti difficoltà connesse alla definizione dei problemi occupazionali.

Al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo di riserva per l'autorizzazione di spesa delle leggi permanenti di natura corrente, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, come determinato dalla Tabella C allegata alla Legge 23 dicembre 2009, n. 191²⁹.

Articolo 40

(Fiscalità di vantaggio per il Mezzogiorno)

L'**articolo 40** dispone che, in anticipazione del federalismo fiscale e in considerazione della particolare situazione dei territori del Meridione, alcune regioni possano - con propria legge - modificare fino ad azzerarle le aliquote Irap, nonché disporre esenzioni, detrazioni e deduzioni riguardo a nuove iniziative produttive. Per l'individuazione del periodo di imposta da cui applicare tale disposizione si rimanda ad un D.P.C.M. emanato d'intesa con ciascuna regione interessata.

Articolo 40-bis

(Quote latte)

L'**articolo in esame, introdotto nel corso della discussione presso la Commissione Bilancio (emendamento 40.1000 (testo 2))**, sospende fino al termine del 2010 il pagamento degli importi (con scadenza 30 giugno 2010) dovuti dai produttori di latte in ragione dei piani di rateizzazione regolanti il prelievo supplementare da essi versato in eccesso rispetto alle quote latte.

L'emendamento dà atto del fatto che il settore lattiero caseario sta vivendo, da tempo, una grave crisi. Essa fu espressa dai produttori con la richiesta, alla Commissione dell'Unione europea, di consentire il rinvio dei pagamenti del 2009, con cui i produttori italiani, che avevano aderito al piano di rateizzazione di cui al decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito in legge 30 maggio 2003, n. 119, avrebbero dovuto corrispondere la sesta annualità del relativo piano.

Il pagamento del debito pregresso incide sul livello dei prezzi alla produzione, stabilmente al di sotto dei 30 centesimi per litro di latte: secondo la proposta di risoluzione 7-00358, in discussione alla XIII Commissione della Camera, la necessità di dover sostenere un onere fisso, come quello derivante dalla rateizzazione dei debiti pregressi, si traduce, inevitabilmente, in un sensibile aumento dei costi fissi e, quindi, in una altrettanto inevitabile perdita di competitività. L'emendamento è volto a porre rimedio a questa contingenza, favorendo il ripristino della situazione economica sui livelli anteriori al 2008.

²⁹ Recante 'Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)'.

Per disporre la sospensione dei pagamenti previsti dai piani di rateizzazione di cui al decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, ed al decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, l'emendamento attinge per 5 milioni di euro al fondo di riserva per le leggi permanenti di natura corrente.

Articolo 41 *(Regime fiscale di attrazione europea)*

L'**articolo 41** riconosce alle imprese residenti in altro Stato membro dell'Unione europea che intendono svolgere in Italia una nuova attività economica la possibilità di scegliere la normativa fiscale statale (come **specificato con un emendamento approvato in Commissione bilancio (41.1000 (testo 2))**) applicabile fra quelle esistenti all'interno dell'Unione. Il **comma 1** prevede inoltre che a tale scopo le suddette imprese dovranno interpellare l'Amministrazione finanziaria secondo quanto previsto dall'articolo 8 del decreto legge n. 269 del 2003³⁰ in materia di *ruling* internazionale. La scelta da parte di tali imprese di svolgere una nuova attività economica in Italia chiedendo l'applicazione delle regole fiscali vigenti altro Stato europeo è estesa anche ai loro dipendenti e collaboratori per un periodo di tre anni (come **specificato con l'emendamento approvato in Commissione bilancio**).

Il **comma 1-bis, aggiunto dalla Commissione bilancio**, individua due condizioni necessarie per poter fruire del regime fiscale suddetto:

- deve trattarsi di attività economiche avviate successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legge;
- deve trattarsi di attività economiche effettivamente svolte in Italia.

Il **comma 2** delega ad un decreto regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze l'attuazione delle disposizioni previste dal comma precedente.

Articolo 42, commi 1, 2, 2-bis e 2-ter *(Reti di imprese)*

L'articolo in esame - **ampiamente modificato e integrato dalla Commissione con l'emendamento 9.1000 (testo 2)** - dispone il riconoscimento, a favore delle imprese appartenenti ad una rete, di vantaggi fiscali³¹, amministrativi³² e finanziari³³, compresa la possibilità di stipulare convenzioni

³⁰ "Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici".

³¹ Si tratta delle previsioni dei commi da *2-quater* a *2-septies*, introdotti dall'emendamento 9.1000 (testo 2) approvato dalla Commissione bilancio, su cui v. più oltre.

³² Si tratta di quanto previsto dal comma *4-quinquies* dell'articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, con la legge n. 33 del 2009. Per esso, previa autorizzazione

con l'ABI alle condizioni che saranno stabilite con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988 (**comma 2**).

La precisazione in ordine al tipo di agevolazioni applicabili si deve ad una parte dell'emendamento suddetto, che fa peraltro rinvio anche ad una disciplina rivolta alla ricerca e sviluppo.

La Commissione bilancio ha soppresso l'originario comma 1, che prevedeva che il riconoscimento dell'appartenenza alla rete fosse richiesto dall'impresa, sulla base di quanto sarebbe stato disposto dal Direttore dell'Agenzia delle entrate.

La Commissione ha infatti preferito ridisciplinare direttamente (**con i commi aggiunti 2-bis e 2-ter**) il contratto di rete di cui ai commi 4-ter e 4-quater dell'art. 3 del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009 n. 33, che vengono a tal fine novellati.

Invece di prevedere che due imprese esercitassero in comune di una o più attività economiche allo scopo di accrescere la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato, com'era finora, a fondamento del contratto di rete ora è posto proprio quello che finora ne era l'elemento teleologico, mentre l'oggetto non coincide più necessariamente con il solo esercizio in comune (di parte) degli oggetti sociali di ciascuna impresa.

Infatti, ai sensi del **comma aggiunto 2-bis**, con il nuovo contratto di rete più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato, obbligandosi, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all'esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell'oggetto della propria impresa. Il contratto può anche prevedere l'istituzione di un fondo patrimoniale comune e la nomina di un organo comune incaricato di gestire, in nome e per conto dei partecipanti, l'esecuzione del contratto o di singole parti o fasi dello stesso.

Ai fini degli adempimenti pubblicitari, il contratto deve essere redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata e deve indicare:

rilasciata con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, alle reti delle imprese si applicano le disposizioni già previste per i distretti produttivi ai sensi dell'articolo 1, comma 368, lettera b) della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, in materia di agevolazioni amministrative.

³³ Si tratta di quanto previsto dal comma 4-*quinquies* dell'articolo 3 del sopra citato decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5. Per esso, previa la citata autorizzazione, alle reti delle imprese si applicano le disposizioni, già previste per i distretti produttivi ai sensi dell'articolo 1, comma 368, lettera c) della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, in materia di agevolazioni finanziarie.

- a) il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale di ogni partecipante (*rispetto alla previsione originaria, si richiede che ciò risulti per originaria sottoscrizione del contratto o per adesione successiva*);
- b) l'indicazione degli obiettivi strategici di innovazione e innalzamento della capacità competitiva dei partecipanti (*rispetto alla previsione originaria, non si richiede più che innovazione e competitività siano dimostrate, ma solo che siano indicate le modalità concordate tra gli stessi per misurare l'avanzamento verso tali obiettivi*);
- c) la definizione (*e non più "individuazione"*) di un programma di rete, che contenga l'enunciazione dei diritti e degli obblighi assunti da ciascun partecipante, le modalità di realizzazione dello scopo comune. Solo qualora sia prevista l'istituzione di un fondo patrimoniale comune, dovranno essere anche indicati la misura e i criteri di valutazione dei conferimenti iniziali e degli eventuali contributi successivi che ciascun partecipante si obbliga a versare al fondo nonché le regole di gestione del fondo medesimo³⁴; al fondo patrimoniale comune così costituito (*ma, deve ritenersi, anche a quello previsto al secondo periodo dell'alinea, che in buona parte vi coincide*) si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 2614 e 2615 del codice civile³⁵;
- d) la durata del contratto, le modalità di adesione di altri imprenditori e, se pattuite, le cause facoltative di recesso anticipato e le condizioni per l'esercizio del relativo diritto (*il recesso è quindi ora solo facultizzato, ferma restando in ogni caso l'applicazione delle regole generali di legge in materia di scioglimento totale o parziale dei contratti plurilaterali con comunione di scopo*);
- e) le generalità del soggetto prescelto per svolgere l'ufficio di organo comune per l'esecuzione del contratto o di una o più parti o fasi di esso (*ma solo se il contratto ne prevede l'istituzione*), i poteri di gestione e di rappresentanza conferitigli come mandatario comune nonché le regole relative alla sua eventuale sostituzione durante la vigenza del contratto. Salvo che sia diversamente disposto nel contratto, l'organo comune agisce in rappresentanza degli imprenditori, anche individuali, partecipanti al contratto, nelle procedure di programmazione negoziata con le pubbliche amministrazioni, nelle procedure inerenti ad interventi di garanzia per l'accesso al credito e in quelle inerenti allo sviluppo del sistema imprenditoriale nei processi di internazionalizzazione e di innovazione prevista dall'ordinamento nonché all'utilizzazione di strumenti di promozione e tutela dei prodotti (*vi si è ora aggiunta,*

³⁴ Se consentito dal programma, l'esecuzione del conferimento può avvenire anche mediante apporto di un patrimonio destinato costituito ai sensi dell'art. 2447-bis, lett. a) del codice civile.

³⁵ Riguardanti, rispettivamente, il "Fondo consortile" e la "Responsabilità verso i terzi".

rispetto al testo del 2009, anche la tutela dei marchi di qualità o di cui sia adeguatamente garantita la genuinità della provenienza);

- f) le regole per l'assunzione delle decisioni dei partecipanti su ogni materia o aspetto di interesse comune che non rientri, quando è stato istituito un organo comune, nei poteri di gestione conferiti a tale organo, nonché, se il contratto prevede la modificabilità a maggioranza del programma di rete, le regole relative alle modalità di assunzione delle decisioni di modifica del programma medesimo. Si tratta di una previsione nuova, con cui la lettera affronta la *governance* della rete istituita.

Il comma aggiunto 2-ter aggiunge alla previsione - già presente nel ricordato decreto-legge n. 5 - secondo cui il contratto di rete è soggetto a iscrizione nella sezione del Registro delle Imprese presso cui è iscritto ciascun partecipante, che l'efficacia del contratto inizia a decorrere da quando è stata eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte a carico di tutti coloro che ne sono stati sottoscrittori originari.

Articolo 42, commi 2-quater - 2-septies

(Agevolazioni fiscali per le imprese aderenti ai contratti di rete)

I **commi da 2-quater a 2-septies** dell'articolo 42 - **inseriti da un emendamento approvato dalla Commissione Bilancio (9.1000 (testo 2))** - introducono una agevolazione fiscale per le imprese che sottoscrivono o aderiscono a un contratto di rete di cui all'articolo 3, comma 4-ter e seguenti, del decreto-legge n. 5 del 2009.

In particolare per tali imprese, ai sensi del **comma 2-quater**, fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2012 la quota degli utili dell'esercizio destinati al fondo patrimoniale comune o al patrimonio destinato alla realizzazione entro l'esercizio successivo degli investimenti previsti dal programma comune di rete, se accantonati ad apposita riserva, concorrono a formare il reddito nell'esercizio in cui la riserva è utilizzata (ovvero in cui venisse meno l'adesione al contratto di rete). Per poter usufruire dell'agevolazione occorre tuttavia:

- che la riserva suddetta sia utilizzata per scopi diversi dalla copertura di perdite di esercizio;
- che il programma comune di rete sia asseverato da organismi dell'associazionismo imprenditoriale o da organismi pubblici dotati dei requisiti previsti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;
- che l'importo che non concorre alla formazione del reddito d'impresa non superi il limite di un milione di euro.

La disposizione prevede altresì che:

- l'asseverazione va rilasciata dopo aver riscontrato la sussistenza degli elementi propri del contratto di rete e dei relativi requisiti di partecipazione in capo alle imprese sottoscrittrici;

- l'Agenzia delle Entrate vigila sui contratti di rete e sugli investimenti che hanno dato accesso all'agevolazione, e revoca gli eventuali benefici indebitamente fruiti;
- nella nota integrativa al bilancio va data informazione sulla specifica riserva in cui sono accantonati gli utili, i quali sono vincolati alla realizzazione degli investimenti previsti nel programma comune di rete.

Il **comma 2-quinquies** prevede anzitutto che l'agevolazione soggiace al limite complessivo delle maggiori entrate che residuano dall'attuazione della norma di riordino della tassazione dei fondi immobiliari chiusi (articolo 32 del provvedimento in esame); in secondo luogo prevede che l'agevolazione è fruibile solo al versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta relativo all'esercizio cui si riferiscono gli utili destinati al fondo patrimoniale comune o al patrimonio destinato all'affare.

Il **comma 2-sexies** demanda ad un successivo provvedimento direttoriale - da emanare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione - l'individuazione dei criteri e delle modalità di attuazione dell'agevolazione in esame, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto al comma precedente.

Infine il **comma 2-septies** subordina l'operatività dell'agevolazione alla prescritta autorizzazione della Commissione europea.

Articolo 43

(Zone a burocrazia zero)

Ai sensi del **comma 1**, nel Meridione d'Italia possono essere istituite "zone a burocrazia zero". Si tratta di zone istituite, nel rispetto del principio di sussidiarietà e dell'articolo 118 della Costituzione, in aree non soggette a vincolo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno.

In tali zone le nuove iniziative produttive, avviate successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, godono di tre tipi di vantaggi: 1) i procedimenti amministrativi di qualunque natura ed oggetto, ad esclusione di quelli di natura tributaria, sono adottati in via esclusiva da un commissario di governo e si intendono adottati positivamente entro 30 giorni se entro tale termine non è adottato un altro provvedimento espresso; 2) le risorse previste per le zone franche urbane dall'articolo 1, comma 340, della legge n. 296 del 2006 sono utilizzate dal sindaco territorialmente competente per la concessione di contributi alle iniziative in argomento, qualora vi sia coincidenza territoriale tra la "zona a burocrazia zero" e una delle zone franche urbane istituite con delibera CIPE n. 14 del 2009; 3) priorità da parte delle Prefetture nella realizzazione ed attuazione dei piani di presidio e sicurezza del territorio.

L'equiparazione, ai fini del n. 2 del comma 1, tra le zone franche urbane istituite con delibera CIPE n. 14 del 2009 e quella dell'Aquila istituita con

delibera CIPE del 13 maggio 2010, è stata **soppressa dalla Commissione bilancio** con la relativa parte dell'**emendamento 39.1000/11 (testo 2)**.

La non applicabilità delle disposizioni dell'articolo **agli atti riguardanti la pubblica sicurezza e l'incolumità pubblica** - peraltro disposta anche sotto forma di equiparazione alle deroghe previste per i procedimenti di natura tributaria - è stata disposta dalla Commissione bilancio con la relativa parte dell'**emendamento 6.1000**.

Articolo 44, commi 1-3

(Incentivi per il rientro in Italia di ricercatori residenti all'estero)

L'**articolo 44, nei suoi tre commi originari**, introduce un'agevolazione fiscale al fine di facilitare il rientro in Italia di docenti o ricercatori che hanno trasferito la propria residenza all'estero. L'agevolazione fiscale consiste nell'esclusione dalla formazione del reddito di lavoro autonomo o dipendente del 90 per cento degli emolumenti derivanti dall'attività di ricerca o docenza svolta in Italia, con decorrenza dal 1° gennaio 2011, per i soggetti che rientrano entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della disposizione.

Articolo 44, comma 3-bis

(Prova di ammissione ai corsi universitari ad accesso programmato)

Il comma **3-bis**, introdotto dall'**emendamento 44.3 (testo 2)**, aggiunge un comma all'articolo 4 della legge n. 264 del 1999, recante " Norme in materia di accessi ai corsi universitari", stabilendo che la prova di ammissione ai corsi svolti in lingua straniera è predisposta direttamente nella medesima lingua.

Si ricorda che la citata legge n. 264 disciplina i corsi universitari ad accesso programmato (tra i quali, ad esempio, corsi di laurea in medicina e chirurgia, in medicina veterinaria, in odontoiatria e protesi dentaria, in architettura, corso di laurea in scienze internazionali e diplomatiche dell'università di Trieste con sede in Gorizia, corsi di laurea specialistica delle professioni sanitarie, corsi di formazione specialistica dei medici, corsi di laurea in scienza della formazione primaria e scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario, scuole di specializzazione per le professioni legali, vari corsi e scuole di specializzazione).

L'art. 4 della citata legge individua le prove di ammissione ai corsi suddetti.

Articolo 45

(Disposizioni in materia di certificati verdi e di convenzioni CIP6/92)

Il comma 1 dell'articolo, introdotto dalla Commissione bilancio ed interamente sostitutivo del testo del Governo (emendamento 45.2000),

dispone in ordine alle risorse derivanti dalle risoluzioni anticipate delle convenzioni CIP6/92.

Gli incentivi Cip 6 sono strumenti nati nel 1992 per agevolare i produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili e assimilate: essi, quando versavano in regime di convenzione, cedevano l'energia prodotta al Gestore dei servizi energetici (GSE) ad un prezzo determinato dalla somma del costo evitato d'impianto, del costo evitato di esercizio, manutenzione e spese connesse, dal costo evitato di combustibile e da una ulteriore componente incentivante correlata alla tipologia di impianto.

Tale regime (nel quale rientrano ad oggi 30 convenzioni per 4300MW) risultò non più efficiente rispetto all'odierno mercato liberalizzato, per cui risultava gravare sui prezzi dell'elettricità di tutti i consumatori: ecco perché la legge 99 del 2009 (art. 30, comma 20) contemplò che con decreto si consentisse a partire dal 2010 l'anticipata risoluzione delle convenzioni Cip 6, altrimenti in scadenza negli anni successivi fino al 2020, portando alla possibile uscita dalla produzione energetica gli impianti meno efficienti e permettendo al sistema elettrico di utilizzare risorse per una maggiore competitività a beneficio dei prezzi dell'energia elettrica.

Il decreto del Ministro dello sviluppo economico 2 dicembre 2009 prevedeva che i produttori che avessero aderito volontariamente alla risoluzione anticipata avrebbero ricevuto corrispettivi - finanziati con una parte della componente tariffaria A3 - tali da contenere gli oneri che sarebbero gravati sui consumatori, cittadini ed imprese (rispetto a quanto previsto se le convenzioni fossero andate a scadenza naturale), pur nel rispetto degli investimenti effettuati. L'istruttoria sulle richieste dei soggetti interessati alla risoluzione anticipata è ancora in corso.

Il testo approvato opera una destinazione nuova delle risorse derivanti dalle risoluzioni anticipate. Tali risorse sono intese come la differenza tra gli oneri che la vigenza originariamente prevista dalle convenzioni avrebbe comportato, da un lato, e gli oneri da liquidare ai produttori aderenti alla risoluzione (che includono i costi evitati di impianti, esercizio e combustibile, e si sommano ai costi sostenuti per l'acquisto dei certificati verdi). Si prevede una riassegnazione di tali risorse ad apposito fondo destinato dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica ad interventi nel settore della ricerca e dell'università. La ripartizione delle risorse a favore dei predetti interventi è effettuata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, all'esito della approvazione della riforma organica del settore universitario. Si esclude, però, che tale finalizzazione possa indirizzarsi verso spese continuative di personale; si prevede altresì che non vi siano effetti sui saldi di finanza pubblica.

Al **comma 2** si prevede che, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas (da emanare entro novanta giorni della entrata in vigore della legge di conversione del decreto in commento), saranno stabiliti criteri e modalità per la quantificazione delle risorse in questione.

In luogo della soppressione dell'articolo 2, comma 149, della legge n. 244 del 2007 (contenente l'obbligo per il Gestore, previsto in via transitoria, di ritirare i

certificati verdi in eccesso³⁶ di offerta) e dell'articolo 15, comma 1, del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 18 dicembre 2008, l'emendamento approvato - al **comma 3** - prevede che al comma 149 sia fatto seguire un comma *149-bis*. Vi si instaura un meccanismo (decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentita l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, da emanare entro la fine del 2010) per il quale nel 2011 il ritiro dei certificati per eccesso di offerta sia inferiore al 30% di quello relativo al 2010: almeno quattro quinti di tale riduzione dovranno derivare dal contenimento della quantità dei certificati verdi in eccesso.

Articolo 46

(Rifinanziamento del fondo infrastrutture)

L'articolo 46 disciplina la revoca di mutui assunti dalla Cassa depositi e prestiti con oneri interamente a carico dello Stato ed interamente non erogati ai soggetti beneficiari. **La Commissione bilancio ha approvato l'emendamento 46.6 (testo 2)**, il quale interviene sul comma 1, proponendo di modificare le parole "*non sono stati aggiudicati i contratti di appalto di lavori*" con "*non sono scaduti i termini di presentazione delle offerte delle richieste di invito previsti dai bandi pubblicati per l'affidamento dei lavori*". Più specificamente l'emendamento propone di modificare i tempi necessari per non vedere revocati il finanziamenti.

La revoca disposta dall'articolo 46 finalizza la destinazione delle risorse utilizzate per l'ammortamento alla prosecuzione del programma delle infrastrutture strategiche di cui alla legge obiettivo (443/2001) con priorità al finanziamento del Modulo Sperimentale Elettromeccanico (MOSE) sistema integrato di opere di difesa costituito da schiere di paratoie mobili a scomparsa in grado di isolare la laguna Veneta dal Mare Adriatico durante gli eventi di alta marea.

Articolo 47, commi 1-3

(Concessioni autostradali)

L'articolo 47, reca modifiche alla normativa sull'approvazione delle concessioni autostradali, differendo al 31 luglio 2010 il termine per la loro approvazione *ex lege*, in luogo della procedura ordinaria nonché, mediante una norma di interpretazione autentica, avente quindi efficacia retroattiva, prevedendo che il mancato adeguamento dei concessionari alle prescrizioni

³⁶ Secondo le stime elaborate dall'Autorità per l'energia e il gas, l'onere complessivo di tale sistema incentivante per l'obbligo 2008, conclusosi nel 2009, deriva da due componenti: la prima, pari a circa 600 milioni di euro, posta indirettamente a carico dei clienti finali; la seconda, divenuta significativa a partire dal 2008 in connessione con il determinarsi dell'*eccesso di offerta*, posta a carico del GSE e pari a circa 630 milioni di euro per lo stesso anno 2008 e quasi a 600 milioni di euro per il 2010.

espresse dal Comitato interministeriale per la programmazione economica sui relativi schemi di convenzione, caduca l'approvazione *ex lege* delle convenzioni medesime, con la conseguenza che l'*iter* di approvazione ricomincia secondo le procedure ordinarie.

Relativamente alla concessione dell'autostrada dal Brennero (A22) sono dettate disposizioni speciali per la gara che individuerà il nuovo concessionario, sia relativamente ai tempi di pubblicazione del bando, che in ordine al versamento annuo di 70 milioni di euro dovuto dal concessionario fino a concorrenza del valore di concessione che comprende anche le somme erogate dallo Stato per la realizzazione dell'infrastruttura, quantificate dalla relazione tecnica in 568 milioni di euro.

Sempre con riferimento all'asse infrastrutturale del Brennero, ma avuto riguardo al collegamento ferroviario, sono modificate le disposizioni di legge relative alla provvista finanziaria per la sua realizzazione, onde allinearle con il procedimento di individuazione della nuova concessionaria autostradale del medesimo asse.

Il comma 1, lettera a) modifica l'articolo 8-*duodecies*, comma 2, del decreto-legge 59/2008³⁷ differendo dal 31 dicembre 2009 al 31 luglio 2010, il termine per l'approvazione *ex lege* degli schemi di convenzione con la società ANAS S.p.a. già sottoscritti dalle società concessionarie autostradali (il successivo comma 3, dell'articolo in commento, reca l'interpretazione autentica dell'articolo 8-*duodecies*, comma 2, del decreto-legge 59/2008, nel testo risultante dalle modificazioni apportate dalla legge finanziaria per il 2010³⁸).

L'art. 12 del decreto-legge n. 262/2006³⁹ (trasposto, in sede di conversione, nei commi 82-90 dell'art. 2 e modificato dalla legge finanziaria per il 2007⁴⁰) ha introdotto nell'ordinamento un insieme di disposizioni finalizzate ad articolare e meglio definire le funzioni e i poteri dell'ANAS quale soggetto concedente nei rapporti con le società concessionarie autostradali.

Il citato comma 82 ha previsto che, in occasione del primo aggiornamento del piano finanziario che costituisce parte della convenzione accessiva alle concessioni autostradali, ovvero della prima revisione della convenzione medesima (successivamente alla data di entrata in vigore del decreto) il Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, assicura che tutte le clausole convenzionali in vigore, nonché quelle conseguenti all'aggiornamento ovvero alla revisione, siano inserite in una convenzione unica, avente valore ricognitivo per le parti diverse da quelle derivanti dall'aggiornamento ovvero dalla revisione. Viene

³⁷ Decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59 "Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee".

³⁸ Legge 23 dicembre 2009, n. 191 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010).

³⁹ Decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 "Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria".

⁴⁰ Legge 27 dicembre 2006, n. 296 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007).

altresì disposto che la convenzione unica sostituisce ad ogni effetto la convenzione originaria, nonché tutti i relativi atti aggiuntivi.

La Commissione europea iniziò una procedura di infrazione C(2006) 2006/2419 relativa all'articolo 12 del citato decreto-legge 262/2006 (*vedi box*).

Il citato articolo 8-*duodecies* del decreto-legge 59/2008 ha novellato il comma 82 e, al comma 2, ha disposto l'approvazione *ex lege* di tutti gli schemi di convenzione con la società ANAS S.p.A. già sottoscritti dalle società concessionarie autostradali alla data di entrata in vigore del decreto stesso, al fine di superare le censure mosse dalla Commissione europea nell'ambito della procedura di infrazione.

Il termine predetto è stato poi differito al 31 dicembre 2009, dall'articolo 2, comma 202, lettera *a*) della menzionata legge finanziaria per il 2010 che ha anche introdotto la condizione che i suddetti schemi recepiscano le prescrizioni richiamate dalle delibere del CIPE di approvazione, ai fini dell'invarianza di effetti sulla finanza pubblica, fatti salvi gli schemi di convenzione già approvati.

Sulle implicazioni derivanti da tale modifica legislativa si è poi espressa l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che ha sollevato alcune perplessità. Con una segnalazione al Parlamento⁴¹, relativa al citato decreto-legge 59/2008, l'Autorità afferma che “con l'approvazione *ex lege* degli schemi di convenzione già sottoscritti tra ANAS SpA e i concessionari autostradali e, in particolare, di quello con Autostrade per l'Italia SpA, ancora una volta la costruzione e la gestione di nuove tratte autostradali viene sottratta al confronto concorrenziale derivante da un eventuale e alternativo ricorso a procedure ad evidenza pubblica evidenziando, inoltre, come la formula di adeguamento tariffario prevista dalla convenzione tra ANAS SpA e Autostrade per l'Italia SpA venga in tal modo estesa anche alle tratte ancora non realizzate, restringendo i già ridotti spazi per la concorrenza (o quantomeno per una regolazione concorrenziale) nella gestione delle infrastrutture autostradali”.

La Commissione, mediante l'approvazione dell'emendamento 47.4 (testo 2) è intervenuta sul comma 1, lettera b) il quale sostituisce l'articolo 8-*duodecies*, comma 2-*bis*, del citato decreto-legge 59/2008, che era stato inserito dall'articolo 2, comma 202, della citata legge finanziaria per il 2010, autorizzando l'ANAS ad avviare, entro il 31 marzo 2010, le procedure ad evidenza pubblica per l'individuazione dei nuovi concessionari delle tratte autostradali in concessione con scadenza entro il 31 dicembre 2014.

Il nuovo testo prevede che:

- la società ANAS S.p.A. entro il 30 settembre 2010 (**la Commissione ha previsto il nuovo termine del 31 dicembre 2010**) pubblica il bando di gara per l'affidamento della concessione di costruzione e gestione dell'autostrada del Brennero; **la Commissione ha previsto che il Governo, preliminarmente**, verifica presso la Commissione Europea, soluzioni diverse da quelle previste nel vigente l'articolo 8-*duodecies*, comma 2-*bis* che:
 - assicurino i medesimi introiti per il bilancio dello Stato;

⁴¹ Atto n. 35 “Segnalazione sugli schemi di convenzione con la società ANAS Spa sottoscritti dalle società autostradali”, della XVI Legislatura.

- garantiscano il finanziamento incrociato per il tunnel di base del Brennero e le relative tratte di accesso nonché la realizzazione da parte del concessionario di opere infrastrutturali complementari sul territorio di riferimento, anche urbane o consistenti in gallerie;
- a tal fine il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, impartisce direttive ad ANAS S.p.A. in ordine:
- ai contenuti del bando di gara (**nonché, secondo l'emendamento approvato dalla Commissione, del relativo capitolato o disciplinare**) ivi compreso:
 - il valore della concessione;
 - le relative modalità di pagamento;
 - la quota minima di proventi (**calcolata, secondo quanto previsto dalla Commissione, su base annuale e comunque in misura non inferiore a quanto accantonato in media negli esercizi precedenti**) che il concessionario è autorizzato ad accantonare nel fondo di cui all'articolo 55, comma 13, della legge 449/1997⁴² relativo alla realizzazione di un tunnel ferroviario di base sull'asse del Brennero;
 - l'indicazione delle opere infrastrutturali complementari, anche urbane o consistenti in gallerie, la cui realizzazione, anche mediante il ricorso alla finanza di progetto, deve rientrare tra gli obblighi assunti dal concessionario;
- il predetto bando deve prevedere un versamento annuo di 70 milioni di euro, a partire dalla data dell'affidamento e fino a concorrenza del valore di concessione, che viene versato all'entrata del bilancio dello Stato (**la Commissione ha specificato che il versamento annuo comprende il canone di concessione in favore di Anas S.p.A**);
- nella determinazione del valore di concessione, di cui al periodo precedente, vanno in ogni caso considerate le somme già erogate dallo Stato per la realizzazione dell'infrastruttura.

Si rileva che il citato articolo 55, comma 13, è oggetto di rilevanti modificazioni da parte del comma 2 dell'articolo oggetto della presente scheda di lettura, potrebbe quindi essere opportuno riferirsi all'articolo 55, comma 13: "come modificato dal presente decreto-legge".

La relazione tecnica prevede che l'affidamento al nuovo concessionario dell'autostrada del Brennero decorrerà dal 2011 e da questa data calcola il

⁴² Legge 27 dicembre 1997, n. 449 "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica".

versamento dei predetti 70 milioni di euro, fino a concorrenza del valore della concessione.

Circa le somme già erogate dallo Stato, a partire dal 1975, per la realizzazione dell'infrastruttura, che vanno considerate per la determinazione del valore della concessione, la relazione tecnica valuta il valore al 2010 di tali somme (pari in totale a 46,3 milioni di euro nominali) in 568,7 milioni di euro.

Il comma 2 novella il citato articolo 55 comma 13, della legge 449/1997.

Nel testo vigente prima dell'entrata in vigore del decreto-legge in esame, esso prevede che (**in neretto** le modifiche apportate dal decreto-legge):

- a decorrere dal 1° gennaio 1998;
- la società Autostrada del Brennero S.p.A. (**la società titolare della concessione di costruzione e gestione dell'autostrada del Brennero**) è autorizzata ad accantonare, in base al proprio piano finanziario ed economico, una quota anche prevalente dei proventi in un fondo destinato al rinnovo dell'infrastruttura ferroviaria attraverso il Brennero ed alla realizzazione delle relative gallerie **nonché dei collegamenti ferroviari e delle infrastrutture connesse fino al nodo stazione di Verona**;
- tale accantonamento, **nonché il successivo utilizzo**, è effettuato in esenzione d'imposta;
- l'utilizzo delle disponibilità del fondo avverrà in base a un piano di investimento da presentare dalla società Autostrada del Brennero S.p.A. entro il 30 giugno 1998 (**dalla società titolare della concessione di costruzione e gestione dell'autostrada del Brennero entro il 31 dicembre 2011**), da approvare, sentite le competenti Commissioni parlamentari, con decreto del Ministro dei lavori pubblici d'intesa con il Ministro dei trasporti e della navigazione entro il 31 dicembre 1998 (**con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti entro il 30 giugno 2012**) e previa intesa con le province autonome di Trento e di Bolzano;
- in attesa di utilizzo le disponibilità su tale fondo sono investite in titoli di Stato e non possono comunque essere utilizzate per le spese di progettazione;
- a decorrere dal 1° gennaio 1998 il canone di concessione in favore dello Stato è aumentato in misura tale da produrre un aumento dei proventi complessivi dello Stato compreso tra il 20 e il 100 per cento rispetto ai proventi del 1997.

Il 14 giugno 2006 si è perfezionato lo scambio delle notifiche previsto per l'entrata in vigore dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria per la realizzazione di un tunnel ferroviario di base sull'asse del Brennero, firmato a Vienna il 30 aprile 2004, la cui ratifica era stata autorizzata con la legge 115/2006⁴³.

⁴³ Legge 6 marzo 2006, n. 115 "Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria per la realizzazione di un tunnel ferroviario di base sull'asse del Brennero, fatto a Vienna il 30 aprile 2004".

La galleria di base del Brennero è stata inserita nel programma delle opere strategiche previsto dalla legge obiettivo (443/2001⁴⁴).

Con deliberazione del CIPE (Comitato interministeriale programmazione economica) 71/2009⁴⁵ è stato approvato il progetto definitivo dell'infrastruttura.

Il comma 3 reca l'interpretazione autentica, avente quindi efficacia retroattiva, dell'articolo 2, comma 202, lettera *a*), della citata legge finanziaria per il 2010, nel senso che:

- in caso di mancato adeguamento da parte dei concessionari degli schemi di convenzione ovvero dei Piani economico-finanziari alle prescrizioni del CIPE attestato dal concedente dandone comunicazione ai Ministeri dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti;
- gli schemi di convenzione stessi non si intendono approvati e sono sottoposti alle ordinarie procedure di approvazione di cui all'articolo 2, commi 82 e seguenti del citato decreto-legge 262/2006.

L'articolo 2, comma 202, lettera *a*), della legge finanziaria per il 2010 ha modificato la normativa sull'approvazione *ex lege* degli atti convenzionali con le concessionarie autostradali, che era stata introdotta dal citato decreto-legge 59/2008, introducendo, oltre ad un differimento del termine, anche una condizione: che gli schemi recepiscano le prescrizioni richiamate dalle delibere del CIPE di approvazione degli schemi medesimi. Ora viene introdotta una specifica sanzione per la mancata osservanza della predetta condizione: la non approvazione degli schemi e la sottoposizione degli stessi all'ordinario procedimento di approvazione.

Si rileva che la convenzione è un atto negoziale sottoscritto dallo Stato (rappresentato dall'ANAS s.p.a. o dalle speciali società miste costituite con le regioni) e da un contraente privato (la concessionaria autostradale). Il mancato recepimento nello schema di convenzione, suscettibile di approvazione ex lege, di condizioni espresse dal Comitato interministeriale per la programmazione economica, cioè da un'articolazione della parte statale, si traduce in una inefficacia dell'approvazione ex lege con allungamento dei termini temporali di perfezionamento delle convenzioni, dovendo ricominciare l'iter secondo le procedure ordinarie. Al fine di dare certezza giuridica circa la volontà espressa dalla parte statale, potrebbe essere opportuno prevedere una procedura per la ridefinizione dello schema, al fine di conciliare il testo con le prescrizioni CIPE, prima di riconoscere efficacia all'approvazione ex lege.

⁴⁴ Legge 21 dicembre 2001, n. 443 "Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive".

⁴⁵ CIPE (Comitato interministeriale programmazione economica) Del. 31-7-2009 n. 71/2009 "Programma delle infrastrutture strategiche (legge n. 443/2001). Potenziamento asse ferroviario Monaco-Verona: galleria di base del Brennero (CUP I41J05000020005). Approvazione progetto definitivo". Pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 5 febbraio 2010, n. 29.

Articolo 47, comma 3-bis

(Adeguamento delle infrastrutture dei sistemi aeroportuali di rilevanza nazionale)

La Commissione ha inserito un comma aggiuntivo, concernente il finanziamento delle infrastrutture aeroportuali, mediante l'aumento degli oneri dovuti dagli utenti.

Viene novellato l'articolo 34-*bis* del decreto-legge 78/2009⁴⁶ che:

- al fine di incentivare l'adeguamento delle infrastrutture di sistemi aeroportuali di rilevanza nazionale con traffico superiore a dieci milioni di passeggeri annui;
- nel caso in cui gli investimenti si fondino sull'utilizzo di capitali di mercato del gestore;
- autorizza l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) a stipulare contratti di programma in deroga alla normativa vigente in materia, introducendo sistemi di tariffazione pluriennale che, tenendo conto dei livelli e degli standard europei, siano orientati:
 - ai costi delle infrastrutture e dei servizi;
 - a obiettivi di efficienza;
 - a criteri di adeguata remunerazione degli investimenti e dei capitali, con modalità di aggiornamento valide per l'intera durata del rapporto;
- il contratto è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e può:
 - graduare le modifiche tariffarie, prorogando il rapporto in essere, per gli anni necessari ad un riequilibrio del piano economico-finanziario della società di gestione.

La novella consiste nella sostituzione del criterio di individuazione degli aeroporti destinatari della disposizione; in luogo dei sistemi aeroportuali di rilevanza nazionale con traffico superiore a dieci milioni di passeggeri annui, viene fatto riferimento ai sistemi aeroportuali nazionali:

- e comunque con traffico superiore a otto milioni di passeggeri annui;
- aventi strutture con sedimi in regioni diverse.

L'articolo 34-*bis* del decreto-legge 78/2009, nelle more della sua attuazione, è stato integrato dall'articolo 2, commi 200 e 201, della legge finanziaria 2010⁴⁷.

⁴⁶ Decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 "Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini".

⁴⁷ Legge 23 dicembre 2009, n. 191 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)".

Il comma 200 dell'articolo 2 autorizza, anche in considerazione di quanto previsto dalla direttiva 2009/12/CE, un'anticipazione tariffaria in favore delle società concessionarie dei servizi aeroportuali a decorrere dal 2010 e antecedentemente al solo primo periodo contrattuale, nel limite massimo di tre euro a passeggero per l'imbarco su voli UE ed extra UE, a condizione che vengano effettuati nuovi investimenti infrastrutturali urgenti, in autofinanziamento, da parte dei gestori stessi.

La suddetta misura, fermo quanto disposto dalla delibera CIPE n. 38/2007⁴⁸, viene adottata, nelle more delle stipula dei contratti di programma di cui al citato articolo 17, comma 34-*bis*, del decreto-legge 78/2009 allo scopo di incentivare gli investimenti infrastrutturali aeroportuali.

La direttiva 2009/12/CE, inserita nell'all. B della legge comunitaria 2009⁴⁹ rappresenta l'ultimo atto adottato dal legislatore comunitario nell'ambito del percorso volto a garantire l'effettivo compimento del processo di liberalizzazione e privatizzazione del trasporto aereo. La direttiva stabilisce principi comuni per la riscossione dei diritti aeroportuali negli aeroporti della Comunità con riferimento a tutti gli scali comunitari con traffico annuale superiore a cinque milioni di movimenti passeggeri stabilendo, dunque, una serie di criteri armonizzati per la fissazione delle tasse aeroportuali destinate a finanziare le misure di sicurezza dell'aviazione negli aeroporti europei. Gli obiettivi preminenti si possono sintetizzare nella volontà di garantire la non discriminazione, la trasparenza e la consultazione delle compagnie aeree qualora le autorità aeroportuali stabiliscano i diritti da applicare a fronte delle misure di sicurezza, nonché l'aderenza ai costi di tali diritti. Accanto a ciò viene proposta l'istituzione di un'autorità di vigilanza indipendente in ogni Stato membro. In estrema sintesi, l'approvazione della direttiva sopra esposta assume particolare rilievo in relazione alle questioni connesse ai costi della sicurezza aerea in Europa, aumentati anche a seguito dei significativi provvedimenti che l'Unione europea ha adottato per garantire la protezione dei viaggiatori nel settore dell'aviazione. Il termine ultimo per recepire la direttiva è il 15 marzo 2011.

La citata delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 38/2007 ha approvato la "Direttiva in materia di regolazione tariffaria dei servizi aeroportuali offerti in regime di esclusiva", allo scopo di realizzare un organico riordino della materia relativa al meccanismo di determinazione dei corrispettivi aeroportuali ed è stata modificata dalla delibera 51/2008⁵⁰, incaricando l'ENAC di elaborare le linee guida per la specificazione dei singoli aspetti metodologici afferenti la determinazione dei corrispettivi regolati. Il documento, elaborato nel corso del mese di novembre 2007, è stato pubblicato in data 7 gennaio 2008, delineando la metodologia di determinazione dei corrispettivi riscossi dagli utenti degli aeroporti, disciplinata dall'articolo 11-*nonies* del decreto-legge 203/2005⁵¹. Ciò in un contesto di sostanziale continuità rispetto alla

⁴⁸ Comitato interministeriale per la programmazione economica, delibera 15/6/2007 n. 38/2007 "Direttiva in materia di regolazione tariffaria dei servizi aeroportuali offerti in regime di esclusiva. (Deliberazione n. 38/2007)".

⁴⁹ Legge 4 giugno 2010, n. 96 "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2009".

⁵⁰ Comitato interministeriale per la programmazione economica, delibera 27/3/2008 n. 51/2008 "Direttiva in materia di regolazione tariffaria dei servizi aeroportuali offerti in regime di esclusiva. (Deliberazione n. 51/2008)".

⁵¹ Decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 "Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria".

precedente delibera 86/2000⁵², per quanto riguarda l'obbligo di contabilità analitica, le procedure per la predisposizione del Contratto di Programma e la specificazione dei singoli passaggi metodologici per la quantificazione di corrispettivi orientati ai costi per ciascuno dei servizi aeroportuali offerti in regime di esclusiva.

Nella riunione del 6 novembre 2009, il CIPE, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, in attesa della sottoscrizione dei contratti di programma, ha autorizzato anticipazioni tariffarie dal 2010, fino a un massimo di 3 euro a passeggero, in favore dei soli gestori aeroportuali che effettuano in autofinanziamento nuovi investimenti aeroportuali soggetti a validazione di ENAC; la misura effettiva dell'anticipazione tariffaria verrà stabilita con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su conforme parere del CIPE, in relazione alla predetta validazione dell'ENAC. Si prevede, altresì, che la misura tuttavia decada qualora entro diciotto mesi i gestori non avranno sottoscritto i contratti di programma.

Le anticipazioni tariffarie vengono concesse alle seguenti condizioni:

- a) presentazione all'ENAC, da parte dei gestori, di apposita istanza corredata da un Piano di sviluppo ed ammodernamento aeroportuale con allegato un elenco delle opere ritenute urgenti ed indifferibili insieme ad un programma recante i tempi di avvio ed attuazione;
- b) validazione da parte dell'ENAC dei suddetti Piani di sviluppo avuto riguardo alla loro effettiva fattibilità, necessità, urgenza, congruità e sostenibilità economica, e la successiva proposta da parte della medesima autorità della misura concreta dell'anticipazione tariffaria da erogare;
- c) determinazione annuale, a partire dal 2010, della misura effettiva della anticipazione tariffaria con decreto interministeriale (Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze) previo parere del CIPE e connessa ai Piani di sviluppo approvati da E.N.A.C in funzione del fabbisogno relativo ai costi riconosciuti degli interventi ed al volume delle unità di carico (WLU) registrate nel singolo aeroporto quali risultanti dall'ultimo Annuario statistico pubblicato da ENAC. Le rilevazioni concernenti i dati reputati utili ai fini della suddetta determinazione sono contenute nella pubblicazione, curata dall'ENAC, Dati di Traffico, la cui ultima edizione è aggiornata al 16 ottobre 2009. Ai sensi dell'art. 2, comma 188, della legge 662/1996⁵³, e successivi provvedimenti attuativi, le società di gestione aeroportuale sono tenute a corrispondere annualmente all'Enac, in rate semestrali, canoni determinati con riferimento al WLU (World Load Unit o unità di carico corrispondente ad un passeggero o ad un quintale di merce o posta) dell'aeroporto gestito, quale risultante dai dati di traffico pubblicati ogni anno dall'Ente. Successivamente il Decreto Interdirigenziale 30 giugno 2003 Finanze - Trasporti, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 155 del 7 luglio 2003: ha stabilito la determinazione del canone annuo dovuto dalle società di gestione aeroportuale, a decorrere dall'anno 2003, con riferimento al WLU (corrispondente ad un passeggero o a

⁵² Comitato interministeriale per la programmazione economica, delibera 4/8/2000 n. 86/2000 "Schema di riordino della tariffazione dei servizi aeroportuali offerti in regime di esclusiva".

⁵³ Legge 23 dicembre 1996, n. 662 "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica".

100 kg di merce o posta), mediante applicazione di una specifica formula prevista dall'allegato tecnico al decreto stesso.

- d) accantonamento delle entrate conseguenti alla anticipazione tariffaria nel bilancio delle società concessionarie, in apposito fondo vincolato di bilancio;
- e) svincolo successivo delle somme accantonate a fronte dell'effettiva realizzazione da parte delle società concessionarie degli investimenti urgenti e sulla base di stati di avanzamento lavori convalidati da E.N.A.C.;
- f) utilizzabilità delle ulteriori somme restanti da parte delle società concessionarie qualora, entro sei mesi dalla validazione dei Piani di sviluppo di cui sopra, depositino tutta la documentazione necessaria alla stipula del Contratto di Programma e, entro un anno dal suddetto deposito, stipulino i contratti di programma.

Il comma 201 stabilisce, in primo luogo, che l'anticipazione tariffaria determinata sulla base dello svincolo delle somme accantonate ai sensi del comma 200 possa contenere anche i costi riconosciuti delle opere autofinanziate dalle società concessionarie, relativi a progetti approvati da E.N.A.C., realizzati o in corso di realizzazione, che non risultino remunerati dalle tariffe vigenti secondo quanto previsto dalla delibera C.I.P.E. n. 38/2007.

Il comma dispone, poi, la decadenza dell'anticipazione tariffaria qualora entro diciotto mesi (ex lett. f) del comma 200) non venga depositata la documentazione prescritta ovvero non vengano stipulati i contratti di programma. La medesima sanzione si prevede, altresì, nel caso di mancato avvio della realizzazione degli investimenti nei termini e modalità fissati dal piano di investimenti e dal relativo programma operativo col divieto di rinnovo oltre l'anno successivo alla chiusura del procedimento di consultazione pubblica, da parte di E.N.A.C. sul contratto di programma.

In caso di decadenza dell'anticipazione tariffaria, le somme iscritte dal gestore nel fondo di bilancio vincolato di cui alla lett. d) del comma 200, sono trasferite all'E.N.A.C. e da questa versate su apposito conto di Tesoreria, ove restano vincolate all'effettuazione degli investimenti previsti ovvero, in difetto, di altri interventi infrastrutturali nell'ambito dello scalo di competenza della società concessionaria su disposizione di ENAC.

L'art. 18 del citato decreto-legge 78/2009 prevede l'adozione di una disciplina di rango secondario diretta a porre dei vincoli nella gestione finanziaria e nel ricorso all'indebitamento per le società non quotate totalmente possedute dallo Stato, direttamente o indirettamente – quali, ad esempio, le società per azioni Anas, Ferrovie dello Stato, Enav, Fintecna, Sogei, Sace, Consap, Consip e l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa – e per gli enti pubblici nazionali inclusi nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche. I suddetti enti e società possono essere obbligati a detenere tutte le proprie disponibilità finanziarie in appositi conti correnti presso la Tesoreria dello Stato - in luogo ad esempio dei conti correnti bancari o postali eventualmente utilizzati - mentre il ricorso a forme di indebitamento viene subordinato all'assenza di risorse sui relativi conti di tesoreria.

Viene altresì stabilito il divieto di disporre l'anticipazione tariffaria in caso di mancata presentazione del Piano di sviluppo di cui alla lettera a) del comma 200.

La norma, inoltre, impone l'obbligo di effettuare annualmente la rivalutazione del fondo vincolato tenuto presso la società concessionaria. A tal fine stabilisce che il coefficiente di rivalutazione da applicare è determinato in base alla media dei rendimenti del Buoni del Tesoro decennali benchmark.

Il benchmark rappresenta un parametro oggettivo di riferimento, determinato sulla base di indicatori finanziari, che ha la funzione di agevolare la comprensione del profilo rischio-rendimento di determinati investimenti. Esso coincide, generalmente, con il titolo più trattato all'interno di una categoria omogenea di titoli.

In sede di stipula dei contratti di programma, gli investimenti realizzati mediante utilizzi del Fondo non producono ulteriori aumenti tariffari o costi imputabili ai sensi del par. 3.1 della delibera CIPE n. 38/2007.

Per quanto sopra si ricorda che, ai sensi del par. 3.1 citato, ai gestori vengono riconosciuti i costi direttamente e indirettamente imputabili ai servizi oggetto della regolamentazione, che includono un'equa remunerazione del capitale investito netto. Tali costi sono determinati inizialmente con riferimento a un anno base e seguono poi la dinamica dei parametri indicati nei contratti di programma. Ai fini della determinazione del livello di riferimento dei corrispettivi unitari di ciascun servizio, sono imputabili ai singoli servizi: i costi direttamente imputabili (es. personale direttamente impiegato nelle attività e nei servizi, materiali direttamente impiegati, manutenzione ordinaria); la quota di pertinenza delle spese generali e dei canoni concessori, ripartiti fra le diverse aree di attività; un'equa remunerazione del capitale investito netto e le quote di ammortamento relative al medesimo capitale, determinate utilizzando aliquote tecnico-economiche, anche indipendentemente dalle aliquote fiscali.

Grava su tali costi ogni onere corrente di pertinenza delle opere finanziate da soggetti pubblici, sostenuto dai gestori per il mantenimento in piena efficienza delle opere e per la loro riconsegna al concedente o al subentrante, in condizioni di uso normale e di regolare funzionamento, alla scadenza della concessione.

In conclusione, la norma prescrive che, al termine della concessione, le somme affluite al fondo, ed eventualmente non ancora utilizzate, siano trasferite al subentrante con mantenimento del vincolo di destinazione, o, in mancanza, all'ENAC.

Articolo 48

(Modifiche al regio decreto n. 267 del 1942 in tema di disciplina del concordato preventivo e dell'accordo di ristrutturazione dei debiti)

L'articolo 48 apporta alcune modifiche al regio decreto n. 267 del 1942 (legge fallimentare), con specifico riferimento alla disciplina del concordato preventivo e dell'accordo di ristrutturazione dei debiti.

In particolare, **il comma 1** dell'articolo 48 inserisce, dopo l'articolo 182-*ter* del regio decreto n. 267 del 1942, l'articolo 182-*quater*, il quale stabilisce al primo comma che i crediti derivanti da finanziamenti in qualsiasi forma effettuati da banche e intermediari finanziari in esecuzione di un concordato preventivo ovvero di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato sono prededucibili. La prededucibilità viene estesa dal secondo comma del nuovo articolo 182-*quater* ai crediti derivanti da finanziamenti effettuati dagli stessi soggetti in funzione della presentazione della domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo o della domanda di omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti, qualora i finanziamenti siano previsti dal piano di cui all'articolo 160 del citato regio decreto n. 267 del 1942 o dall'accordo di ristrutturazione e purché il concordato preventivo o l'accordo siano

omologati. Il terzo comma del nuovo articolo 182-*quater* prevede inoltre che, in deroga agli articoli 2467 e 2497-*quinquies* del codice civile, la prededucibilità, si applichi anche ai finanziamenti effettuati dai soci, fino a concorrenza dell'ottanta per cento del loro ammontare. Il quarto comma del nuovo articolo 182-*quater* stabilisce poi la prededucibilità dei compensi spettanti al professionista incaricato di predisporre la relazione di cui agli articoli 161, terzo comma, e 182-*bis*, primo comma, del predetto regio decreto purché il concordato preventivo o l'accordo siano omologati. Viene infine previsto, con il successivo quinto comma, che, con riferimento ai crediti in questione, i creditori sono esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze per l'approvazione del concordato ai sensi dell'articolo 177 e dal computo della percentuale dei crediti prevista all'articolo 182-*bis*, primo e sesto comma (quest'ultimo introdotto dal successivo comma 2 dell'articolo in esame) del citato regio decreto.

Il comma 2 dell'articolo 48 interviene invece sull'articolo 182-*bis* della legge fallimentare in tema di accordi di ristrutturazione dei debiti, prevedendo in particolare che il divieto di iniziare o proseguire le azioni cautelari o esecutive – che il vigente terzo comma del citato articolo 182-*bis* prevede per la fase intercorrente fra la pubblicazione dell'accordo con la maggioranza qualificata dei creditori e l'omologa da parte del tribunale dell'accordo medesimo - possa essere richiesto dall'imprenditore anche nel corso delle trattative, depositando presso il tribunale la documentazione di cui all'articolo 161, primo e secondo comma, e una proposta di accordo corredata da una dichiarazione dell'imprenditore - avente valore di autocertificazione e attestante che sulla proposta sono in corso trattative con i creditori che rappresentano almeno il sessanta per cento dei crediti - e da una dichiarazione di un professionista avente i requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera *d*), circa la sussistenza delle condizioni per assicurare il regolare pagamento dei creditori con i quali non sono in corso trattative o che hanno comunque negato la propria disponibilità a trattare. Le norme seguenti disciplinano l'udienza e il decreto con cui il tribunale dispone in materia.

Nel corso dell'esame in commissione sono state approvati alcuni emendamenti - si tratta degli emendamenti 48.4 (testo 2), 48.5 e 48.6 (testo 2) - contenenti modifiche relative sia alla disciplina delle ipotesi di prededucibilità di cui al nuovo articolo 182-*quater* della legge fallimentare, sia all'estensione del divieto di iniziare o proseguire le azioni cautelari o esecutive di cui all'articolo 182-*bis* della legge medesima. Inoltre si è proposta l'introduzione di un'ipotesi speciale di esenzione da reati di bancarotta, relativa ai pagamenti e alle operazioni compiuti in esecuzione di un concordato preventivo o di un accordo di ristrutturazione dei debiti ovvero di un piano di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera *d*), della legge citata.

Più in particolare, l'articolo 182-*quater* verrebbe modificato per effetto dell'**emendamento 48.4 (testo 2)** sostituendo al secondo comma, le parole "altresì prededucibili" con le altre "parificati ai prededucibili", mentre alla fine

del medesimo secondo comma verrebbero aggiunte le parole", ovvero in caso di diniego di omologazione quando le somme finanziate siano state destinate al pagamento di altri creditori", con le quali l'ambito di applicazione della prededucibilità ivi prevista risulterebbe ulteriormente ampliato.

Sul secondo comma in questione interviene anche la prima parte dell'**emendamento 48.6 (testo 2)** con la quale si propone che il beneficio della prededuzione ivi previsto sia subordinato non all'omologazione del concordato preventivo o dell'accordo di ristrutturazione dei debiti, ma ad un'espressa disposizione in tal senso contenuta nel provvedimento con cui il tribunale accoglie la domanda di ammissione al concordato preventivo ovvero nel provvedimento con cui viene omologato l'accordo di ristrutturazione.

Al riguardo sembra opportuno evidenziare che il "provvedimento con cui il tribunale accoglie la domanda di ammissione al concordato preventivo" è propriamente quello indicato nell'articolo 163 della legge fallimentare e si colloca nella fase iniziale della procedura di concordato preventivo, mentre il decreto di omologazione previsto dall'articolo 180 della legge fallimentare rappresenta l'atto conclusivo della medesima procedura. In considerazione di ciò, potrebbe essere utile un ulteriore approfondimento al fine di valutare se - limitatamente al concordato preventivo - la modifica proposta al secondo comma del nuovo articolo 182-quater dall'emendamento 48.4 (testo 2) non ponga un problema di coordinamento con la modifica proposta al medesimo comma dall'emendamento 48.6 (testo 2), laddove il primo dei citati emendamenti continua a far riferimento all'omologazione del concordato (...ovvero in caso di diniego dell'omologazione...), mentre il secondo emendamento, modificando sul punto l'originario impianto del decreto, subordina il riconoscimento della prededuzione per i crediti di cui al secondo comma in questione non più all'adozione del decreto con cui il tribunale omologa il concordato, ma - come già detto - ad un'espressa disposizione in tal senso contenuta nel decreto con cui il tribunale accoglie la domanda di ammissione al concordato preventivo.

La prima parte dell'emendamento 48.6 (testo 2) sopra richiamato interviene poi sul quarto comma dell'articolo 182-quater, proponendo una modifica analoga a quella relativa al secondo comma e, quindi, subordinando anche la prededucibilità dei compensi spettanti al professionista incaricato di predisporre la relazione di cui agli articoli 161, terzo comma, e 182-bis, primo comma, della legge fallimentare non all'omologazione del concordato preventivo o dell'accordo di ristrutturazione dei debiti, ma ad un'espressa disposizione in tal senso contenuta nel provvedimento con cui il tribunale accoglie la domanda di ammissione al concordato preventivo ovvero nel provvedimento con cui viene omologato l'accordo di ristrutturazione.

L'**emendamento 48.5** interviene invece sul comma 2 dell'articolo 48, proponendo alcune modifiche alle previsioni che l'articolo in esame inserisce nell'articolo 182-bis della legge fallimentare al fine estendere il divieto di iniziare o proseguire le azioni cautelari o esecutive, ivi già previsto, alla fase delle trattative funzionali alla conclusione di un accordo di ristrutturazione dei debiti.

Più specificamente l'emendamento propone di precisare, al nuovo sesto comma del citato articolo 182-*bis*, che il tribunale competente ad esaminare l'istanza di sospensione delle procedure cautelari ed esecutive è quello individuato ai sensi dell'articolo 9 della legge fallimentare - ai sensi del quale il fallimento è dichiarato dal tribunale del luogo dove l'imprenditore ha la sede principale dell'impresa - nonché di sostituire, sempre al medesimo sesto comma, le parole "circa la sussistenza delle condizioni per" con le altre "circa la idoneità della proposta, se accettata, ad" e, ancora con riferimento allo stesso comma, di aggiungere in fine le parole "e produce l'effetto del divieto di inizio o prosecuzione delle azioni esecutive e cautelari, nonché del divieto di acquisire titoli di prelazione, se non concordati, dalla pubblicazione".

*In ordine alla prima di tali modifiche può osservarsi che, per quanto presumibilmente ciò non incida sulla portata normativa dell'intervento, sarebbe stato preferibile, sotto il profilo sistematico, far riferimento ai fini dell'individuazione del tribunale competente non all'articolo 9, ma piuttosto al primo comma dell'articolo 161 della legge fallimentare e riferire il rinvio a tutte le ipotesi considerate dall'articolo 182-*bis* non al solo sesto comma. La seconda delle modifiche proposte al citato sesto comma sembrerebbe invece avere valenza essenzialmente esplicativa, mentre la terza di tali modifiche parrebbe volta a determinare una sospensione delle procedure esecutive e cautelari che non presupporrebbe un provvedimento ad hoc del giudice, ma conseguirebbe alla sola pubblicazione nel registro delle imprese della istanza di sospensione di cui al comma in questione e permarrebbe fino al momento in cui il tribunale non abbia provveduto sull'istanza medesima. Va inoltre sottolineato che la pubblicazione dell'istanza di sospensione predetta comporterebbe altresì il "divieto di acquisire titoli di prelazione, se non concordati" (l'eccezione cui fa riferimento l'inciso "se non concordati" sembra doversi intendere nel senso che il divieto non riguarda l'acquisto di cause di prelazione che sia contemplato nell'accordo di ristrutturazione dei debiti).*

La modifica apportata al successivo settimo comma riguarda gli effetti del provvedimento che viene adottato dal tribunale sull'istanza di cui al sesto comma, provvedimento che comporterà - analogamente a quanto proposto per il sesto comma - altresì il "divieto di acquisire titoli di prelazione, se non concordati" oltre al divieto di iniziare o proseguire azioni cautelari o esecutive.

Infine, con la **seconda parte del già ricordato emendamento 48.6 (testo 2)**, viene inserito un nuovo articolo 217-*bis* nella legge fallimentare. La proposta interviene sul titolo VI della legge fallimentare contenente le disposizioni penali in materia e, nel merito, è volta a prevedere che le disposizioni di cui all'articolo 216, terzo comma, e 217 della legge fallimentare non si applichino ai pagamenti e alle operazioni compiuti in esecuzione di un concordato preventivo di cui all'articolo 160 o di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'articolo 182-*bis* ovvero di un piano di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera *d*), della legge medesima.

In proposito si rammenta che l'articolo 216, terzo comma, della legge fallimentare - nell'ambito delle ipotesi di bancarotta fraudolenta - punisce con la reclusione da uno a cinque anni il fallito, che, prima o durante la procedura

fallimentare, a scopo di favorire, a danno dei creditori, taluno di essi, esegue pagamenti o simula titoli di prelazione, mentre l'articolo 217 ha ad oggetto le ipotesi di bancarotta semplice punite con la pena della reclusione da sei mesi a due anni⁵⁴. La disposizione che l'emendamento 48.6 (testo 2) propone di inserire prevede pertanto una causa di esclusione della punibilità rispetto alle fattispecie incriminatrici sopra richiamate, escludendo che alle stesse possano essere ricondotti i pagamenti e le operazioni compiuti in esecuzione di un concordato preventivo, di un accordo di ristrutturazione dei debiti ovvero di un piano di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera *d*) della legge fallimentare. Quest'ultima disposizione fa a sua volta riferimento agli atti, ai pagamenti e alle garanzie concesse su beni del debitore, posti in essere in esecuzione di un piano che appaia idoneo a consentire il risanamento della esposizione debitoria dell'impresa e ad assicurare il riequilibrio della sua situazione finanziaria e la cui ragionevolezza sia attestata da un professionista iscritto nel registro dei revisori contabili e che abbia i requisiti previsti dall'articolo 28, lettere *a*) e *b*) della legge predetta, prevedendo che gli atti e i pagamenti in questione non siano soggetti all'azione revocatoria fallimentare. Va sottolineato che, a differenza del concordato preventivo e dell'accordo di ristrutturazione dei debiti, il piano previsto dal citato articolo 67, terzo comma, lettera *d*) non è sottoposto ad una procedura di omologazione in sede giurisdizionale.

In merito al nuovo articolo 217-bis deve segnalarsi che - sia sotto il profilo della formulazione testuale, sia dal punto di vista sistematico - l'intervento modificativo proposto riguarda esclusivamente il capo I del titolo VI della legge fallimentare e, in particolare, i ricordati articoli 216 e 217. Al riguardo parrebbe opportuno un ulteriore approfondimento al fine di valutare se non sia necessario un intervento di coordinamento sul capo II del titolo predetto, con specifico riferimento alle fattispecie di cui agli articoli 223 (Fatti di bancarotta fraudolenta) e 224 (Fatti di bancarotta semplice).

⁵⁴ Più in particolare il primo comma dell'articolo 217 stabilisce che "è punito con la reclusione da sei mesi a due anni, se è dichiarato fallito, l'imprenditore, che, fuori dai casi previsti nell'articolo precedente: 1) ha fatto spese personali o per la famiglia eccessive rispetto alla sua condizione economica; 2) ha consumato una notevole parte del suo patrimonio in operazioni di pura sorte o manifestamente imprudenti; 3) ha compiuto operazioni di grave imprudenza per ritardare il fallimento; 4) ha aggravato il proprio dissesto, astenendosi dal richiedere la dichiarazione del proprio fallimento o con altra grave colpa; 5) non ha soddisfatto le obbligazioni assunte in un precedente concordato preventivo o fallimentare.". Il successivo secondo comma prevede poi che "la stessa pena si applica al fallito che, durante i tre anni antecedenti alla dichiarazione di fallimento ovvero dall'inizio dell'impresa, se questa ha avuto una minore durata, non ha tenuto i libri e le altre scritture contabili prescritti dalla legge o li ha tenuti in maniera irregolare o incompleta. "

Articolo 48-bis
(Estinzione di controversie tributarie pendenti)

L'**articolo 48-bis**, **introdotto con un emendamento approvato dalla Commissione bilancio**, novella il decreto-legge n. 40 del 2010⁵⁵ all'articolo 3, comma 2-*bis*, lettera b), recante disposizioni di accelerazione del processo tributario. Per effetto della modifica apportata si prevede che, per le controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di Cassazione, il pagamento del previsto importo del 5 per cento del valore della controversia estingue il giudizio a seguito di idonea attestazione degli uffici dell'amministrazione finanziaria da cui risulti:

- a) la regolarità della istanza;
- b) il pagamento integrale di quanto dovuto (**48.0.2000**).

Più in dettaglio, si ricorda che la lettera b) dell'articolo 3, comma 2-*bis* citata ha consentito l'estinzione delle controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di Cassazione con il pagamento di un importo pari al 5 per cento del valore della controversia, e contestuale rinuncia ad ogni eventuale pretesa di equa riparazione, ai sensi della legge n. 89 del 2001. Al contribuente è stato consentito di presentare apposita istanza nella competente segreteria o cancelleria, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge suddetto, con attestazione del relativo pagamento. Tali procedimenti restano sospesi fino alla scadenza del termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del citato decreto-legge; sono definiti con compensazione integrale delle spese del processo. E' previsto che in ogni caso non si faccia luogo a rimborso.

Articolo 49, commi 1-4
(Conferenza di servizi)

L'**articolo 49** apporta modifiche alla disciplina della conferenza di servizi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, al fine di semplificare la relativa disciplina ed accelerare i tempi per l'adozione del provvedimento finale.

La Commissione ha apportato numerose modifiche e aggiunte (em. 49.1000/testo 2 e subem. 49.1000/17).

In primo luogo, il suddetto emendamento è intervenuto sul **comma 2** dell'articolo 49 in esame (che a sua volta novella l'art. 14-*ter* della legge 241/1990 sui lavori della conferenza di servizi), apportandovi le seguenti modifiche:

⁵⁵ Recante " Disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali operate, tra l'altro, nella forma dei cosiddetti «caroselli» e «cartiere», di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno della domanda in particolari settori".

- (1) la formulazione originaria del comma 2, **lettera a)** prevede che i responsabili degli sportelli unici per le attività produttive e per l'edilizia, (SUAP), ove costituiti, ovvero i Comuni concordino con i Sopsintendenti un calendario, almeno trimestrale, delle riunioni delle conferenze di servizi che coinvolgano atti di assenso o consultivi comunque denominati del Ministero per i beni e le attività culturali. **La Commissione ha previsto** che il suddetto accordo possa coinvolgere non solo il responsabile del SUAP o i Comuni, ma anche le altre autorità competenti;
- (2) **Con la lettera aggiunta b-bis) è stato modificato il comma 4 dell'art. 14-ter della legge 241/1990 (v. supra)** - che prevede attualmente la sospensione del termine per l'adozione della decisione conclusiva della conferenza di servizi per un massimo di 90 giorni, fino all'acquisizione della pronuncia sulla compatibilità ambientale, come segue:
- (a) si fa salvo quanto previsto dal nuovo comma 4-bis, introdotto dal **comma 2, lettera c) del presente decreto-legge** (e cioè che se l'intervento oggetto della conferenza è già stato sottoposto positivamente a VAS, i relativi risultati e prescrizioni devono essere utilizzati ai fini della VIA);
- (b) per assicurare il rispetto dei tempi, si autorizza l'amministrazione competente al rilascio dei provvedimenti in materia ambientale a "*far eseguire*" anche da altri organi dell'amministrazione pubblica o enti pubblici dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollenti, ovvero da istituti universitari.

Sarebbe opportuno chiarire quale attività possa essere demandata ai suddetti soggetti.

In tal caso - prosegue la lettera aggiunta - gli oneri economici diretti o indiretti sono posti a esclusivo carico del soggetto committente il progetto, secondo le tabelle approvate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

- (3) il testo originario del decreto-legge (**comma 2, lettera e)**) ha riformulato il comma 7 dell'art. 14-ter - che stabiliva che si considerava acquisito l'assenso dell'amministrazione il cui rappresentante non avesse espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata -, prevedendo che ciò si applichi anche alle amministrazioni preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumità e alla tutela ambientale, esclusi i provvedimenti in materia di VIA, VAS, AIA, paesaggistico-territoriale. **La Commissione ha circoscritto l'esclusione** ai soli provvedimenti in materia di VIA, VAS e AIA, riconducendo i

provvedimenti in materia paesaggistico-territoriale nell'ambito del silenzio-assenso.

Articolo 49, commi 4-bis – 4-quinquies

(Segnalazione certificata di inizio attività e altre norme di semplificazione amministrativa)

Con l'emendamento 49.1000 (testo 2) la Commissione bilancio, inoltre, aggiunge quattro commi - da 4-bis a 4-quinquies - all'articolo 49.

Il comma 4-bis sostituisce integralmente l'articolo 19 della legge n. 241 del 1990, originariamente rubricato "Dichiarazione di inizio attività". In esso, si corrisponde ad un'esigenza segnalata dal recente dibattito scientifico, anche se prevalentemente diretta ad un più generale ripensamento del ruolo della libertà d'impresa all'interno della cosiddetta "Costituzione economica".

Vanno ricordate, al riguardo, le oscillazioni giurisprudenziali registratesi nell'ultimo decennio proprio sulla dichiarazione di inizio attività (DIA) di cui all'articolo 19 della legge n. 241 del 1990, che ora si intende sostituire (articolo che rappresenta la norma generale, rispetto alla quale "la denuncia d'inizio di attività edilizia, disciplinata dagli articoli 22 e 23 del D.P.R. n. 380 del 2001 "è in rapporto di *genus a species*"⁵⁶). L'orientamento giurisprudenziale iniziale rispondeva all'impostazione⁵⁷ secondo cui la denuncia di inizio attività rappresenta un atto di parte, il quale, decorso il termine dei 30 giorni per l'esercizio del potere inibitorio da parte della P.A., non determina il formarsi di un'autorizzazione implicita, ma produce solo l'effetto di consentire al privato l'inizio dell'attività denunciata (con la conseguenza che la DIA non poteva costituire oggetto di ricorso giurisdizionale dinanzi al giudice amministrativo). Tale posizione si fondava sull'argomento che la DIA non è un provvedimento amministrativo né è assimilabile ad esso, poiché, sul piano soggettivo, proviene da un soggetto privato e non da una pubblica amministrazione e, su quello oggettivo, non costituisce esercizio di una potestà pubblica. Inoltre, si negava che potesse attribuirsi all'inerzia dell'amministrazione una precisa valenza provvedimentale, finalizzata all'accoglimento dell'istanza del privato, in quanto le ipotesi di silenzio-assenso nel nostro ordinamento devono essere tassativamente previste dalla legge.

Ad essa si è succeduta la tesi che inquadra la DIA come un vero e proprio provvedimento amministrativo (sentenza del TAR Veneto, sez. II, n. 4722/2003): essa ha ricevuto il conforto del Consiglio di Stato, sez. VI, con la sentenza del 5 aprile 2007, n. 1550, secondo cui "*la d.i.a. non è uno strumento di*

⁵⁶ Antonio Di Feo, *La natura giuridica della denuncia d'inizio di attività edilizia e tutela dei terzi controinteressati*, su (<http://www.altalex.com/index.php?idnot=44601>), citata anche *passim*.

⁵⁷ Cons. Stato, Sez. IV, 22 luglio 2005, n. 3916; TAR Napoli, Sez. IV, 27 marzo 2006, n. 3200.

liberalizzazione dell'attività, come da molti sostenuto, ma rappresenta una semplificazione procedimentale, che consente al privato di conseguire un titolo abilitativo a seguito del decorso di un termine (30 giorni) dalla presentazione della denuncia; la liberalizzazione di determinate attività economiche è cosa diversa e presuppone che non sia necessaria la formazione di un titolo abilitativo. Nel caso della d.i.a., con il decorso del termine si forma una autorizzazione implicita di natura provvedimentoale, che può essere contestata dal terzo entro l'ordinario termine di decadenza di sessanta giorni, decorrenti dalla comunicazione al terzo del perfezionamento della d.i.a. o dall'avvenuta conoscenza del consenso (implicito) all'intervento oggetto di d.i.a.". Si tratta di un'impostazione che si fonda sulla novella apportata dalla legge n. 80 del 2005 al citato articolo 19, espressamente prevedendo *"in relazione alla d.i.a. il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies"*, con la conseguenza che *"se è ammesso l'annullamento di ufficio, parimenti, e tanto più, deve essere consentita l'azione di annullamento davanti al giudice amministrativo"*.

L'inversione di rotta della giurisprudenza (peraltro oscillante) ha indotto a mutare i termini stessi dell'istituto, per convertirlo in un reale strumento di semplificazione, con il quale il nuovo articolo 19 della legge n. 241 del 1990, introdotto dall'emendamento, sin dal suo esordio (capoverso 1)⁵⁸ intende corrispondere all'esigenza di liberalizzazione dell'attività d'impresa di cui sopra. Ecco perché il nuovo articolo 19 istituisce una "segnalazione certificata di inizio attività"⁵⁹ che si applica ad "ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale".

L'applicazione della nuova disciplina è subordinata alle seguenti condizioni:

- che il rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o di atti amministrativi a contenuto generale (capoverso 1),
- che non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, con la sola esclusione degli atti imposti dalla normativa comunitaria (capoverso 2);
- che non si versi nelle attività economiche a prevalente carattere finanziario, ivi comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi in

⁵⁸ Si ricorda che i commi delle novelle vengono denominati "capoversi".

⁵⁹ In ragione del comma 2 del comma 4-bis, introdotto dall'emendamento, le espressioni "segnalazione certificata di inizio di attività" e "Scia" sostituiscono, rispettivamente, quelle di "dichiarazione di inizio di attività" e "Dia".

materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dal testo unico in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (capoverso 5, prima parte).

Dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà correderanno la segnalazione per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445. Ulteriore corredo sarà offerto dalle attestazioni di tecnici abilitati, ovvero dalle dichiarazioni di conformità da parte dell'agenzia delle imprese (di cui all'articolo 38, comma 4 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti richiesti dalla legge o di atti amministrativi a contenuto generale.

Le attestazioni sono funzionali alle verifiche di competenza dell'amministrazione, che a tal fine si varranno anche degli elaborati tecnici necessari a corredo della segnalazione. Le autocertificazioni, attestazioni o certificazioni sostituiranno anche l'acquisizione di pareri di organi o enti appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive; sono sempre salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti.

Per il capoverso 2, l'attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione competente. Lo spazio operativo dell'amministrazione competente è solo quello di adottare motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti: ciò deve avvenire nel termine di trenta giorni dal ricevimento della segnalazione e può contenere l'ordine di rimozione degli eventuali effetti dannosi. L'amministrazione può però anche fissare un termine - in ogni caso non inferiore a trenta giorni - entro cui, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti.

Decorso il termine di trenta giorni, dal capoverso 3 è consentito all'amministrazione di intervenire solo in presenza del pericolo di un danno grave e irreparabile per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell'impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell'attività dei privati alla normativa vigente.

Il capoverso 5 devolve ogni controversia relativa all'applicazione dell'articolo 19 (ma anche quelle relative agli atti di assenso formati in virtù delle norme sul silenzio assenso previste dall'articolo 20) alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

Le sanzioni penali del capoverso 6 (reclusione da uno a tre anni per chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni che corredano la segnalazione di inizio attività, dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti) si

aggiungono alla disciplina delle sanzioni penali di cui al capo VI del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 in caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci (capoverso 4) ed operano se il fatto non costituisce più grave reato.

La disciplina che si viene ad introdurre è ricondotta dal **comma aggiuntivo 4-ter** alla tutela della concorrenza ai sensi dell'articolo 117 comma 2, lettera e), della Costituzione (quindi competenza esclusiva dello Stato), e costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali ai sensi della lettera m) del medesimo comma 2. Ciò risolve il problema del rapporto con la disciplina della dichiarazione di inizio di attività recata da ogni normativa regionale. La norma ha anche un profilo abrogativo della normativa statale difforme, per cui si deve intendere che ad essa va ricondotta anche la denuncia d'inizio di attività edilizia, disciplinata dagli articoli 22 e 23 del D.P.R. n. 380 del 2001.

Il **comma aggiuntivo 4-quater** riprende la tematica della semplificazione, introducendo una normazione a cascata che tende a ridurre gli adempimenti amministrativi gravanti sulle piccole e medie imprese, al fine di promuovere lo sviluppo del sistema produttivo e la competitività delle imprese (anche sulla base delle attività di misurazione degli oneri amministrativi di cui all'articolo 25 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133). Il fatto che la Commissione bilancio abbia approvato anche il subemendamento **49.1000/17** - secondo cui è fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli *21-quinquies* e *21-nonies* - induce a ritenere questa fattispecie riconducibile a quella descritta nella citata sentenza del 5 aprile 2007, n. 1550 del Consiglio di Stato, sez. VI (cioè *non uno strumento di liberalizzazione dell'attività, ma una semplificazione procedimentale*), per le ragioni ivi addotte.

Il **comma aggiuntivo 4-quinquies** disciplina il termine di emanazione (12 mesi) e l'effetto abrogativo dei regolamenti che (ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400) il Governo è autorizzato dal **comma 3** ad adottare, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione, per la semplificazione normativa e dello sviluppo economico, sentite le associazioni imprenditoriali. Tra i principi e criteri direttivi, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 20, *20-bis* e *20-ter* della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, sono previsti:

- a) proporzionalità degli adempimenti amministrativi in relazione alla dimensione dell'impresa e al settore di attività, nonché alle esigenze di tutela degli interessi pubblici coinvolti;
- b) eliminazione di autorizzazioni, licenze, permessi, ovvero di dichiarazioni, attestazioni, certificazioni, comunque denominati, nonché degli adempimenti

amministrativi e delle procedure non necessarie rispetto alla tutela degli interessi pubblici in relazione alla dimensione dell'impresa ovvero alle attività esercitate;

c) estensione dell'utilizzo dell'autocertificazione, delle attestazioni dei tecnici abilitati nonché delle dichiarazioni di conformità da parte dell'agenzia delle imprese di cui all'articolo 38, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

d) informatizzazione degli adempimenti e delle procedure amministrative, secondo la disciplina del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice dell'amministrazione digitale, e successive modificazioni;

e) soppressione delle autorizzazioni e dei controlli per le imprese in possesso di certificazione ISO o equivalente, per le attività oggetto di tale certificazione;

f) coordinamento delle attività di controllo al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni, assicurando la proporzionalità degli stessi in relazione alla tutela degli interessi pubblici coinvolti.

Va ricordato, infine, che - sia pure con una diversa tecnica redazionale - le certificazioni ISO ed il loro effetto di semplificazione procedimentale erano già prese in considerazione in un emendamento approvato dalla Camera in riferimento al disegno di legge di semplificazione, trasmesso al Senato (A.S. 2243): all'articolo 21 di quel testo c'è la previsione di una delega al Governo, da esercitare entro il 31 dicembre 2011, che attiene alle "ulteriori" misure necessarie per la soppressione di ogni autorizzazione o controllo sulle imprese dotate di certificazione ISO o equivalente. Il vincolo è che la certificazione sia rilasciata da un soggetto certificatore accreditato in conformità a norme tecniche europee ed internazionali e che attenga le attività coperte da tale certificazione.

Le norme ISO sono elaborate dall'*International Organization for Standardization* (Iso) di Ginevra, che nel 1987 ha emesso un insieme di norme - denominate ISO 9000 - per standardizzare nel mondo lo scambio di beni e servizi. Le norme ISO 9000 definiscono soprattutto gli aspetti qualitativi di tale scambio ed indicano ad un'impresa come essa debba operare per garantire un costante livello di qualità e soddisfare così le esigenze dei propri clienti. Tali norme (modificate una prima volta nel 1994 e una seconda nel 2000) rappresentano dunque il riferimento, riconosciuto a livello mondiale, per la certificazione del sistema di gestione per la qualità delle organizzazioni di tutti i settori produttivi e di tutte le dimensioni. La ISO 9001:2000 pone al centro della realizzazione di un sistema di gestione il cliente e la sua soddisfazione ed il continuo miglioramento delle prestazioni offerte dall'azienda, siano esse espresse in termini di prodotto o di servizio. A livello europeo, le norme Iso 9000 sono state recepite e pubblicate dal Cen (*Comité européen de normalisation*), e in Italia dall'Uni (Ente nazionale italiano di unificazione).

Articolo 50 *(Censimento)*

L'**articolo 50** reca la disciplina relativa al 15° censimento generale della popolazione e delle abitazioni; al 9° censimento generale dell'industria e dei servizi e al censimento delle istituzioni *no profit*, nonché al 6° censimento generale dell'agricoltura.

La Commissione ha modificato l'articolo in esame (em. 50.2), chiarendo che il **comma 3** - che esclude le spese derivanti dalla progettazione ed esecuzione dei censimenti dal Patto di stabilità interno per gli enti territoriali affidatari di fasi di rilevazioni censuarie - si applica anche agli enti territoriali individuati dal Piano generale del 6° censimento dell'agricoltura.

La Commissione ha inoltre circoscritto l'ambito applicativo del **comma 8**, che prevede il trasferimento all'ISTAT di personale in esubero di altre amministrazioni per lo svolgimento di attività connesse al censimento. La Commissione ha infatti limitato tale possibilità ai ricercatori, ai tecnologi e al personale tecnico di ruolo dei livelli professionali IV-VI degli enti di ricerca e di sperimentazione soppressi dall'art. 7 del provvedimento in esame (e così escludendo il personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie, incluse le agenzie fiscali, degli enti pubblici non economici, degli enti di ricerca, nonché degli enti pubblici di cui all'art. 70, comma 4, del decreto legislativo 165/2001, che risulti in esubero in seguito alla riduzione degli assetti organizzativi prevista dall'art. 2, comma 8-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194). Il trasferimento all'ISTAT può avvenire solo in presenza di vacanze (mentre il testo originario prevedeva la possibilità del soprannumero). E' stato inoltre previsto che resti fermo il limite dell'80% per il *turn over* degli enti di ricerca e che dall'attuazione del comma in questione non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 51, commi 1-5 e 7

(Semplificazione dell'installazione di piccoli impianti di distribuzione di gas naturale - Esercizio abusivo del servizio taxi)

L'articolo, ai **commi da 1 a 5** introduce misure di semplificazione delle procedure per l'installazione di impianti di rifornimento del gas naturale (metano) al fine di promuovere l'utilizzo degli autoveicoli alimentati con tale combustibile, che consentono un risparmio economico, oltre a ridurre l'inquinamento ambientale. L'eliminazione di una serie di adempimenti considerati inutili dovrebbe promuovere la formazione sul territorio di una rete capillare di distributori per autoveicoli a metano, attualmente composta da circa 750 stazioni.

Il **comma 7** proroga il termine per l'emanazione di un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo

economico, previa intesa con la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante disposizioni tese ad impedire pratiche di esercizio abusivo del servizio di taxi e del servizio di noleggio con conducente o, comunque, non rispondenti ai principi ordinamentali che regolano la materia, nonchè a definire gli indirizzi generali per l'attività di programmazione e di pianificazione delle regioni, ai fini del rilascio, da parte dei comuni, dei titoli autorizzativi.

L'adozione del decreto è resa necessaria in quanto la normativa introdotta dall'articolo 29, comma 1-*quater* del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207⁶⁰, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 14 del 2009, che ha apportato modifiche sostanziali alla legge quadro in materia di trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea (legge n. 21 del 1992), presenta profili di criticità sotto il profilo costituzionale e comunitario e risulta di problematica attuazione. Al momento, secondo quanto riportato dalla relazione illustrativa, è in corso apposita istruttoria in sede di Conferenza unificata per raggiungere un'intesa tra le istituzioni competenti.

Il termine inizialmente previsto dal decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40 era di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del predetto decreto⁶¹; il comma 7 proposto dal Governo portava il termine a 120 giorni, ma **l'emendamento 51.4 (testo 2) approvato dalla Commissione bilancio** ha portato il termine al 31 dicembre 2010.

Articolo 51, comma 6

(Aliquota di accisa per i consumi di gas destinato a piccoli impianti di distribuzione di gas naturale)

L'**articolo 51** prevede, al **comma 6**, che i consumi di gas naturale destinato agli impianti di cui al comma 1 (ossia agli impianti fissi senza serbatoi d'accumulo derivati da rete domestica e adibiti al rifornimento per autotrazione) siano assoggettati alle aliquote di accisa previste per il gas naturale per combustione per usi civili.

Articolo 52, comma 1

(Fondazioni bancarie)

L'**articolo 52, nel comma 1**, reca una norma d'interpretazione autentica dell'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, diretta

⁶⁰ Decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207 (*Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti*).

⁶¹ Decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40 (*Disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali operate, tra l'altro, nella forma dei cosiddetti «caroselli» e «cartiere», di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno della domanda in particolari settori*).

ad attribuire al Ministero dell'economia e delle finanze la vigilanza su tutte le fondazioni bancarie.

Articolo 52, comma 1-bis
(Valutazione dei titoli)

Il comma 1-bis dell'articolo 52, inserito con un emendamento approvato dalla Commissione bilancio, stabilisce l'applicabilità anche per l'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto delle disposizioni in materia di valutazione dei titoli iscritti in bilancio di cui ai commi 13, 14 e 15 dell'articolo 15 del decreto legge n. 185 del 2008 **(52.9 (testo 3))**.

Si ricorda che i suddetti commi hanno introdotto una deroga ai criteri di valutazione dei titoli iscritti in bilancio che non costituiscono investimenti durevoli.

Ai sensi del comma 13 i soggetti che non applicano gli IAS possono indicare in bilancio il valore risultante dall'ultimo bilancio ovvero, se disponibile, dalla relazione semestrale, senza svalutare ulteriormente i titoli in commento. La deroga non si applica in caso di perdite di carattere durevole. Il criterio di valutazione si applica all'esercizio in corso alla data del 29 novembre 2008 (data di entrata in vigore del decreto n. 185 del 2008) e per l'esercizio successivo (ai sensi del D.M. 24 luglio 2009). I commi 14 hanno recato specifiche disposizioni con riferimento alle imprese del settore assicurativo.

Articolo 52, comma 1-ter
(Investimenti in beni immobili delle fondazioni bancarie)

Il comma 1-ter dell'articolo 52, inserito con un emendamento approvato dalla Commissione bilancio, novella l'articolo 7, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 153 del 1999, al fine di incrementare dal dieci al quindici per cento la percentuale massima del proprio patrimonio che le fondazioni bancarie possono investire in beni immobili diversi da quelli strumentali **(52.9 (testo 3))**.

Si ricorda che il citato comma 3-bis, aggiunto dall'articolo 4 del decreto legge n. 143 del 2003, ha stabilito altresì che le fondazioni possono investire parte del loro patrimonio in beni che non producono adeguata redditività, qualora si tratti di beni, mobili o immobili, di interesse storico o artistico con stabile destinazione pubblica o di beni immobili adibiti a sede della fondazione o allo svolgimento della sua attività istituzionale o di quella delle imprese strumentali.

Articolo 52, comma 1-quater
(Componenti degli organi delle fondazioni bancarie)

Il comma 1-quater dell'articolo 52, inserito con un emendamento approvato dalla Commissione bilancio, novella l'articolo 4 del decreto

legislativo n. 153 del 1999⁶² - con il quale sono disciplinati gli organi delle fondazioni bancarie - inserendo un nuovo comma *2-bis* (**52.9 (testo 3)**).

Tale comma introduce le seguenti incompatibilità, a carico dei:

- soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la fondazione, che non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la società bancaria conferitaria o sue controllate o partecipate;
- i soggetti che svolgono funzioni di indirizzo presso la fondazione, che non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la società bancaria conferitaria.

Si evidenzia che identica disposizione era contenuta nel comma 3 dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 153 del 1999 come modificata dal comma 26 dell'articolo 2 della legge n. 350 del 2003 (legge finanziaria 2004). Il comma 26 citato è stato successivamente abrogato dal comma 28-duodecies dell'articolo 83 del decreto legge n. 112 del 2008.

Articolo 52, comma 1-quinquies

(Compiti dell'Autorità di vigilanza sulle fondazioni bancarie)

Il comma 1-quinquies dell'articolo 52, inserito con un emendamento approvato dalla Commissione bilancio, novella l'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo n. 153 del 1999⁶³ - con il quale sono individuati i compiti dell'Autorità di vigilanza sulle fondazioni bancarie - inserendovi, dopo la lettera *k*), una nuova lettera *k-bis*).

Per effetto di tale modifica viene aggiunto, tra i compiti attribuiti all'Autorità di vigilanza, quello di predisporre una relazione per il Parlamento sull'attività svolta dalle fondazioni bancarie nell'anno precedente.

Tale relazione, da presentarsi entro il 30 giugno, deve evidenziare in particolare gli interventi finalizzati a promuovere lo sviluppo economico-sociale nei territori locali in cui operano le fondazioni stesse (**52.9 (testo 3)**).

⁶² Recante "Disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui all'articolo 11, comma 1, del D.Lgs. 20 novembre 1990, n. 356, e disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 dicembre 1998, n. 461".

⁶³ Recante "Disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui all'articolo 11, comma 1, del D.Lgs. 20 novembre 1990, n. 356, e disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 dicembre 1998, n. 461".

Articolo 52-bis

(Garanzia per accedere alla rateizzazione delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione)

L'**articolo 52-bis**, introdotto con un emendamento approvato dalla **Commissione bilancio**, reca disposizioni concernenti la garanzia di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo n. 218 del 1997⁶⁴ che deve essere prestata dal contribuente per accedere alla rateizzazione delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione.

Si ricorda che il comma 2 dell'articolo 8 citato ha previsto che il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione può essere effettuato anche ratealmente in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo o in un massimo di dodici rate trimestrali se le somme dovute superano i cento milioni di lire. L'importo della prima rata è versato entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento. Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al saggio legale, calcolati dalla data di perfezionamento dell'atto di adesione, e per il versamento di tali somme, se superiori a 50.000 euro, il contribuente è tenuto a prestare idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria ovvero rilasciata dai consorzi di garanzia collettiva dei fidi (Confidi), per il periodo di rateazione del detto importo, aumentato di un anno.

Precisamente l'articolo 52-bis prevede che la garanzia in parola possa essere prestata anche mediante ipoteca volontaria di primo grado per un valore pari al doppio del debito erariale (ovvero pari al doppio della somma da rateizzare), valore che deve essere accettato dall'amministrazione finanziaria.

La disposizione si applica dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge fino al 31 dicembre 2011 (**52.0.6 (testo 3)**).

Articolo 53

(Regime fiscale e contributivo agevolato per alcuni emolumenti della retribuzione)

L'**articolo 53** concerne il regime fiscale e contributivo agevolato, per il 2011, relativo agli emolumenti retributivi previsti dai contratti collettivi territoriali o aziendali e correlati a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa (incrementi collegati ai risultati dell'andamento economico o agli utili dell'impresa o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale).

⁶⁴ Recante "Disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale".

Articolo 54 *(Expo)*

L'**articolo 54** pone un tetto alle spese di funzionamento di Expo 2015 S.p.a., stabilisce che le assunzioni da parte del medesimo soggetto possano essere deliberate esclusivamente dal Consiglio di amministrazione e introduce un obbligo di relazione per tale soggetto in merito alle spese di gestione. **La Commissione (em. 54.2) ha modificato il comma 2**, al fine di chiarire che i contributi e le somme comunque erogate a carico del bilancio dello Stato a favore di Expo 2015 S.p.A. devono essere versati su un'apposita contabilità speciale aperta presso la Tesoreria dello Stato (e non su apposito conto corrente infruttifero, come previsto originariamente).

Articolo 54-bis (emendamento 46.0.24 (testo 2)) *(Anticipazione tariffaria dei diritti aeroportuali)*

La Commissione bilancio ha approvato un emendamento (46.0.24 (testo 2)) che, oltre ad aggiungere un comma 3-bis all'articolo 47, concernente la materia aeroportuale (v. *supra*), ha inserito un articolo aggiuntivo dopo il 54. Tale articolo aggiunto novella l'art. 2, comma 200, della legge finanziaria 2010 (23 dicembre 2009, n. 191).

Tale comma autorizza, a decorrere dall'anno 2010, e antecedentemente al solo primo periodo contrattuale, un'anticipazione tariffaria dei diritti aeroportuali per l'imbarco di passeggeri in voli all'interno e all'esterno del territorio dell'Unione europea. La novella precisa che a tal fine si debba aver riguardo anche ai sistemi aeroportuali unitariamente considerati".

Articolo 54-bis (emendamento 54.0.3 (testo 2)) *(Corrispettivi per servizi di autotrasporto di merci)*

La Commissione ha approvato l'emendamento 54.0.3 (testo 2) che inserisce un nuovo articolo dopo l'articolo 54.

Il nuovo articolo reca novelle all'articolo 83-bis, del decreto-legge 112/2008⁶⁵ in tema di sicurezza stradale e di regolarità del mercato dell'autotrasporto di cose per conto di terzi.

⁶⁵ Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria".

La lettera a) novella il comma 4 e aggiunge ulteriori nuovi 4 commi all'articolo 83-bis, circa il contenuto del contratto di trasporto stipulato in forma scritta.

Il nuovo comma 4 impone che l'importo a favore del vettore deve essere tale da consentire almeno la copertura dei costi minimi di esercizio, che garantiscano, comunque, il rispetto dei parametri di sicurezza normativamente previsti. Tali costi minimi sono individuati nell'ambito degli accordi volontari di settore, conclusi tra organizzazioni associative di vettori rappresentati nella Consulta generale per l'autotrasporto e la logistica e organizzazioni associative dei committenti. Tali accordi possono, altresì, prevedere contratti di trasporto di merci su strada di durata o quantità garantite, per i quali è possibile derogare:

- alle disposizioni di cui al presente comma 4;
- alle previsioni di cui agli articoli 7, comma 3 e 7-bis del decreto legislativo 286/2005⁶⁶;
- alle disposizioni in materia di azione diretta.

Inoltre, qualora gli accordi volontari-previsti al comma 4 non siano stipulati entro il termine di nove mesi, decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente disposizione (la legge di conversione del decreto-legge oggetto della presente scheda di lettura) il nuovo articolo 83-bis, comma 4-bis, dispone che l'Osservatorio sulle attività di autotrasporto determina i predetti costi minimi. Decorso il termine di cui al primo periodo e in assenza delle determinazioni dei costi minimi da parte dell'Osservatorio, ai fini di cui al precedente comma 4, da effettuarsi entro i successivi trenta giorni, si applicano anche ai contratti di trasporto stipulati in forma scritta le disposizioni di cui ai commi 6 e 7, dell'articolo 83-bis, ai soli fini della determinazione del corrispettivo.

Il nuovo comma 4-ter prevede che qualora dalla fattura risulti indicato un corrispettivo di importo inferiore a quanto previsto nel comma 4 o, in alternativa, nel comma 4-bis, l'azione del vettore nei confronti del mittente per il pagamento della differenza si prescrive entro il termine di un anno, decorrente dal giorno del completamento della prestazione di trasporto, salvo diverse pattuizioni fondate su accordi volontari conclusi ai sensi del comma 4.

Il nuovo comma 4-quater:

- ove le suddette prestazioni siano effettuate entro il limite di cento chilometri giornalieri;
- fatte salve diverse pattuizioni fondate su accordi volontari di settore, conclusi ai sensi del comma 4 in deroga a quanto previsto nei commi 4 e 4-bis;

⁶⁶ Decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286 "Disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attività di autotrasportatore".

- prevede che l'importo del corrispettivo a favore del vettore per le prestazioni di trasporto svolte in esecuzione di un contratto stipulato in forma scritta, è rimesso all'autonomia negoziale delle parti.

Il nuovo comma 4-quinquies obbliga il vettore, all'atto della conclusione del contratto, a fornire al committente un'attestazione rilasciata dagli enti previdenziali, di data non anteriore a tre mesi, dalla quale risulti che l'azienda è in regola ai fini del versamento dei contributi assicurativi e previdenziali.

La lettera b) novella il comma 12, dell'articolo 83-bis in ordine al termine di pagamento delle fatture, prevedendo che:

- ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 231/2002⁶⁷;
- il termine di pagamento del corrispettivo relativo ai contratti di trasporto di merci su strada non può, comunque, essere superiore a sessanta giorni:
 - decorrenti dalla data di emissione della fattura da parte del creditore;
 - che deve avvenire entro e non oltre la fine del mese in cui si sono svolte le relative prestazioni di trasporto;
- è esclusa qualsiasi diversa pattuizione tra le parti, scritta o verbale, che non sia basata su accordi volontari di settore, conclusi tra organizzazioni associative di vettori rappresentati nella Consulta generale per l'autotrasporto e la logistica, e organizzazioni associative dei committenti;

La lettera c) novella il comma 13 disponendo che:

- in caso di mancato rispetto del termine di cui al comma 12, il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori di cui all'articolo 5 del citato decreto legislativo 231/2002;
- qualora il pagamento del corrispettivo avvenga oltre il novantesimo giorno dalla data di emissione della fattura, oltre agli interessi moratori, al committente debitore si applicano le sanzioni di cui al comma 14.

La lettera d) aggiunge un nuovo comma 13-bis, estendendo l'applicabilità dei commi 12 e 13 alle prestazioni fatturate dagli operatori della filiera, diversi dai vettori, che partecipano al servizio di trasporto di merci su strada.

La lettera e) estende alla violazione dei precetti di cui ai commi 13 e 13-bis, le sanzioni di cui al comma 14:

⁶⁷ Decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 "Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali".

- esclusione fino a sei mesi dalla procedura per l'affidamento pubblico della fornitura di beni e servizi;
- esclusione per un periodo di un anno dai benefici fiscali, finanziari e previdenziali di ogni tipo previsti dalla legge.

Articolo 54-bis (emendamento 54.0.5 (testo 2))
(Autotrasporto)

La Commissione ha approvato l'emendamento 54.0.5 (testo 2) che inserisce un nuovo articolo dopo l'articolo 54.

Il nuovo articolo reca, **al comma 1**, novelle al decreto legislativo 286/2005⁶⁸ che disciplina la liberalizzazione dell'attività di autotrasportatore.

Si rileva che modifiche sullo stesso tema sono previste nel disegno di legge in tema di sicurezza stradale, approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato della Repubblica ed ora di nuovo all'esame dell'altro ramo del Parlamento (atto Camera n. 44-b).

La lettera a) inserisce un nuovo articolo 6-bis in ordine ai tempi di attesa ai fini del carico e scarico delle merci.

Il nuovo articolo 6-bis prevede che nel contratto di trasporto di merci su strada, stipulato in forma scritta ai sensi dell'articolo 6 è indicato il periodo di franchigia, connesso all'attesa dei veicoli per poter effettuare le operazioni di carico e scarico, da calcolarsi dal momento dell'arrivo del vettore al luogo di carico o scarico della merce, che non può essere superiore alle due ore di attesa sia per il carico che per lo scarico. A tal fine, il committente è tenuto a fornire al vettore indicazioni scritte circa il luogo e l'orario in cui sono previste le operazioni di carico o di scarico, nonché le modalità di accesso dei veicoli ai punti di carico o di scarico. Il committente è tenuto a corrispondere al vettore un indennizzo per il superamento del predetto periodo (franchigia) fermo restando il diritto di esercitare l'azione di rivalsa nei confronti dell'effettivo responsabile. Tale indennizzo è dovuto per ogni ora o frazione di ora di ritardo nelle operazioni, ed è commisurato al costo orario del lavoro e del fermo del veicolo, come definiti in sede di Osservatorio sulle attività di autotrasporto di cui all'articolo 6, comma 1, lettera g) del decreto legislativo 284/2005⁶⁹.

Le predette disposizioni non si applicano in caso di diverse pattuizioni fra le parti, basate sugli accordi volontari fra le organizzazioni associative di vettori rappresentati nella Consulta generale per l'autotrasporto e la logistica, di cui

⁶⁸ Decreto legislativo 21 dicembre 2005, n. 286 "Disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attività di autotrasportatore".

⁶⁹ Decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284 "Riordino della Consulta generale per l'autotrasporto e del Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori".

all'articolo 83-*bis*, comma 16, del decreto-legge 112/2008⁷⁰ e organizzazioni associative di utenti dei servizi di trasporto, con particolare riferimento alle operazioni di carico e scarico nelle strutture della grande distribuzione e dedicate alla movimentazione delle merci nelle aree urbane, e su specifici accordi di programma con le amministrazioni e gli enti competenti per quanto riguarda attività di autotrasporto connesse alla movimentazione delle merci nei porti, negli interporti e nei terminali ferroviari, promossi dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

In caso di contratti non stipulati in forma scritta, il periodo di franchigia connesso alla sosta dei veicoli in attesa di carico o di scarico, non può essere complessivamente superiore alle due ore di attesa sia per il carico che per lo scarico, e si applicano le altre disposizioni di cui ai commi precedenti.

Con decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono stabilite le modalità applicative delle illustrate disposizioni, con particolare riguardo alla definizione della decorrenza dei tempi di franchigia in relazione alle diverse tipologie dei luoghi di carico e scarico, alle modalità di cadenzamento dell'accesso dei veicoli a tali luoghi.

La lettera b) novella i commi 4 e 5, dell'articolo 7, in ordine alla responsabilità del vettore, del committente del caricatore e del proprietario della merce.

Il nuovo comma 4 prevede che quando il contratto di trasporto non sia stato stipulato in forma scritta, anche mediante richiamo ad un accordo di diritto privato, gli organi di polizia stradale che hanno accertato la violazione, da parte del conducente del veicolo con cui è stato effettuato il trasporto:

- dei limiti di velocità di cui all'articolo 142 del codice della strada;
- dei tempi di guida e di riposo di cui all'articolo 174 del codice della strada;
- verificano la compatibilità delle istruzioni scritte fornite al vettore, in merito all'esecuzione della specifica prestazione di trasporto, con il rispetto della disposizione di cui è stata contestata la violazione.

Le istruzioni devono trovarsi a bordo del veicolo e possono essere contenute nella scheda di trasporto o nella documentazione equivalente ovvero allegate alla documentazione equipollente di cui all'articolo 7-*bis*. In mancanza delle istruzioni di cui sopra a bordo del veicolo, al vettore ed al committente si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie previste per le violazioni contestate al conducente. Le stesse sanzioni sono altresì applicate al vettore e al committente quando le istruzioni di trasporto sono incompatibili con il rispetto delle predette norme.

Il nuovo comma 5 dispone in relazione alle esigenze di tutela della sicurezza sociale, prevedendo che, quando il contratto di trasporto non sia stato stipulato in

⁷⁰ Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”.

forma scritta, anche mediante richiamo ad un accordo di diritto privato concluso ai sensi dell'articolo 5, il committente o un suo delegato alla compilazione riportano sulla scheda di trasporto o sulla documentazione equivalente di cui all'articolo 7-bis, comma 1, il numero di iscrizione del vettore all'Albo nazionale degli autotrasportatori ovvero allegano alla documentazione ad essa equipollente una dichiarazione scritta di aver preso visione della carta di circolazione del veicolo o di altra documentazione da cui risulti il numero di iscrizione del vettore all'Albo nazionale degli autotrasportatori. Qualora non siano riportate tali indicazioni sulla scheda di trasporto o sui documenti equivalenti ovvero non sia allegata ai documenti equipollenti la dichiarazione sopra indicata, al committente è applicata la sanzione prevista dall'articolo 7-bis, comma 4 (sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 600 euro a 1.800 euro).

La lettera c) novella i commi 3, 5 e 6 dell'articolo 7-bis (Istituzione della scheda di trasporto).

Il nuovo testo del comma 3 demanda ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze, di stabilire il contenuto della scheda di trasporto, nella quale devono figurare le indicazioni relative al vettore, comprensive del numero di iscrizione all'Albo nazionale degli autotrasportatori, al committente, al caricatore ed al proprietario della merce, nei casi indicati dal decreto stesso, così come definiti all'articolo 2, comma 1, nonché quelle relative alla tipologia ed al peso della merce trasportata, ed ai luoghi di carico e scarico della stessa. Lo stesso decreto individua le categorie di trasporto di merci a collettame, ai fini dell'esenzione dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, nonché i documenti di trasporto previsti dalle norme comunitarie, dagli accordi o dalle convenzioni internazionali, o da altra norma nazionale in materia di autotrasporto di merci, da considerarsi equipollenti alla scheda di trasporto.

Il nuovo testo del comma 5 punisce chi, durante l'effettuazione di un trasporto, non porta a bordo del veicolo la scheda di trasporto ovvero, in alternativa, copia del contratto in forma scritta, od altra documentazione equivalente ovvero equipollente ai sensi del comma 3, con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 40 a euro 120. All'atto dell'accertamento della violazione, è sempre disposto il fermo amministrativo del veicolo, che verrà restituito al conducente, proprietario o legittimo detentore, ovvero a persona delegata dal proprietario, solo dopo che sia stata esibita la scheda di trasporto, ovvero copia del contratto redatto in forma scritta, od altra documentazione equivalente ai sensi del comma 1. La scheda di trasporto, il contratto in forma scritta o altra documentazione equivalente ovvero equipollente deve essere esibita entro il termine di quindici giorni successivi all'accertamento della violazione. In caso di mancata esibizione, l'ufficio dal quale dipende l'organo accertatore, provvede all'applicazione della sanzione di cui al comma 4, con

decorrenza dei termini per lo notificazione dal giorno successivo a quello stabilito per la presentazione dei documenti. Si applicano le disposizioni degli articoli 214 (fermo amministrativo del veicolo) e 180 (possesso dei documenti di circolazione e di guida) del codice della strada.

Il nuovo testo del comma 6 estende l'applicabilità delle sanzioni di cui ai commi 4 e 5 a chiunque circoli alla guida di veicoli immatricolati all'estero nello svolgimento di trasporti internazionali o di cabotaggio, qualora non rechi a bordo i documenti equipollenti di cui al comma 3, ovvero gli stessi non risultino compilati correttamente. In tali casi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 207 del codice della strada (veicoli immatricolati all'estero e muniti di targa EE);

La lettera d) aggiunge un nuovo articolo *7-ter* che disciplina la cascata di successive prestazioni di trasporto svolte da vettori, assegnando a quello finale la titolarità di un'azione diretta per il pagamento del corrispettivo nei confronti di tutti coloro che hanno ordinato il trasporto, i quali sono obbligati in solido nei limiti delle sole prestazioni ricevute e della quota di corrispettivo pattuita, fatta salva l'azione di rivalsa di ciascuno nei confronti della propria controparte contrattuale. Viene esclusa qualsiasi diversa pattuizione, che non sia basata su accordi volontari di settore.

Tale disposizione si applica dopo un anno dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge (**comma 2** dell'articolo in commento).

La lettera e) novella l'articolo 8 in ordine alla procedura di accertamento della responsabilità dei soggetti di cui all'articolo 7, comma 3 (proprietario della merce, caricatore, vettore, conducente).

L'accertamento può essere effettuato contestualmente alla contestazione della violazione commessa dall'autore materiale della medesima, da parte delle autorità competenti, mediante esame del contratto di trasporto e di ogni altra documentazione di accompagnamento, prevista dalle vigenti disposizioni, ivi compresa la scheda di trasporto ed i documenti considerati ad essa equivalenti o equipollenti ai sensi dell'articolo *7-bis*.

In caso di mancata esibizione del contratto di trasporto in forma scritta da parte del conducente all'atto del controllo, e qualora sia presente a bordo del veicolo una dichiarazione sottoscritta dal committente o dal vettore che ne attesti l'esistenza, l'autorità competente, entro quindici giorni dalla contestazione della violazione, richiede ai soggetti di cui all'articolo 7, comma 3, la presentazione, entro trenta giorni dalla notifica della richiesta, di copia del contratto in forma scritta.

Entro i trenta giorni successivi alla ricezione del contratto in forma scritta, l'autorità competente, in base all'esame dello stesso, qualora da tale esame emerga lo responsabilità dei soggetti di cui all'articolo 7, comma 3, applica le sanzioni ivi previste.

Le stesse sanzioni sono irrogate in caso di mancata presentazione della documentazione richiesta entro il termine indicato.

Articolo 54-bis (emendamento 54.0.6 (testo 2))
(Imballaggi di merce da trasportare)

La Commissione ha approvato l'emendamento 54.0.6 (testo 2) che inserisce un nuovo articolo dopo l'articolo 54.

Il nuovo articolo, **al comma 1**, reca una disciplina circa gli imballaggi della merce da trasportare, ovvero della fattispecie di stivaggio della merce su apposite unità per la sua movimentazione.

In tale caso il vettore, al termine dell'operazione di trasporto, non ha alcun obbligo di gestione e non è tenuto alla restituzione degli imballaggi o delle unità di movimentazione utilizzate.

Si rileva l'opportunità di riferire la disposizione al testo legislativo che contiene le disposizioni in tema di autotrasporto di merci.

Il comma 2 prevede che qualora il committente e il destinatario della merce si siano accordati per la riconsegna degli imballaggi o delle unità di movimentazione, il vettore non è responsabile per il rifiuto di restituzione da parte del destinatario di unità di movimentazione di numero o di qualità inferiore rispetto a quelle con cui è stato effettuato il trasporto, ed ha comunque diritto ad un compenso per ogni prestazione accessoria eseguita.

Il comma 3 subordina l'esercizio dell'attività di commercio delle unità di movimentazione usate ad apposita licenza rilasciata dalla Questura competente per territorio. Il titolare della licenza è tenuto ad indicare giornalmente su registro vidimato dalla Questura quantità e tipologia delle unità di movimentazione cedute e acquistate, nonché i dati identificativi dei soggetti cedenti e cessionari.

Il comma 4, allo scopo di tutelare l'igiene e la salute pubblica, subordina le operazioni di trasporto su strada di merci destinate all'alimentazione umana o animale, al rispetto della vigente disciplina comunitaria e nazionale.

Articolo 54-bis emendamento 54.0.25 (testo 2)
(Servizi automobilistici di linea di competenza statale)

La Commissione ha approvato l'emendamento 54.0.25 (testo 2) che inserisce un nuovo articolo dopo l'articolo 54.

Il nuovo articolo reca una novella all'articolo 11 del decreto legislativo 285/2005⁷¹ in ordine ai servizi di linea di competenza statale, vietando che:

⁷¹ Decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285 "Riordino dei servizi automobilistici interregionali di competenza statale".

- possano essere soggetti ad obblighi di servizio, come previsto dalla normativa comunitaria in materia;
- a fronte del loro esercizio vengano erogate compensazioni finanziarie od altre forme di contribuzione pubblica.

L'articolo 11, citato, prevede che dall'attuazione del decreto legislativo 285/2005 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Articolo 54-bis (emendamento 20.206 (testo 2))

(Differimento del termine per le dichiarazioni attestanti il minor gettito ICI su fabbricati del gruppo catastale D)

L'articolo 54-bis, introdotto con un emendamento approvato dalla Commissione bilancio, differisce al 30 ottobre 2010 il termine previsto per i comuni per la trasmissione al Ministero dell'interno delle dichiarazioni, già presentate, attestanti il minor gettito ICI derivante da fabbricati del gruppo catastale D per l'anno 2005 e precedenti. Tale termine, previsto dall'articolo 2-*quater*, comma 7, del decreto-legge n. 154 del 2008, è scaduto il 31 gennaio 2009 **(20.206 (testo 2))**.

Si ricorda che il comma 7 citato ha previsto che le dichiarazioni di cui all'articolo 2, comma 4, del D.M. n. 197 del 2002 finalizzate ad ottenere il contributo statale ed attestanti il minor gettito ICI derivante da fabbricati del gruppo catastale D per ciascuno degli anni 2005 e precedenti, anche se già presentate, devono essere trasmesse al Ministero dell'interno, a pena di decadenza, entro il 31 gennaio 2009 ed essere corredate da un'attestazione a firma del responsabile del servizio finanziario dell'ente locale, nonché asseverate dall'organo di revisione, che evidenzia le minori entrate registrate per ciascuno degli anni 2005 e precedenti e i relativi contributi statali a tale titolo comunicati.

Articolo 54-bis (emendamento 54.013)

(Disposizioni diverse)

L'articolo è stato introdotto con un emendamento approvato dalla Commissione Bilancio (54.013).

L'articolo aggiuntivo, al comma 1, stabilisce che - considerata la crisi che sta attraversando il settore della pesca marittima - in caso di sospensione dell'attività di pesca, è concesso agli armatori imbarcati su navi da pesca, ivi compresi i soci lavoratori di cooperative della piccola pesca, un trattamento di importo pari a quello previsto dalla CIGS in deroga per il medesimo settore disciplinato dalla Legge n. 129 del 2 agosto 2008.

Il **comma 2** indica l'entità del trattamento e l'ente erogatore; il trattamento di cui al comma 1 deve essere pari all'80% dei salari minimi garantiti, comprensivi

delle indennità fisse mensili, ferie, festività e gratifiche, previste dalle tabelle allegare ai contratti collettivi, ed erogato dal Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali.

Il **comma 3** infine stabilisce che all'onere derivante dall'attuazione del comma 2, valutato in 1.000.000 di euro per l'anno 2010, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse residue del Fondo centrale per il credito peschereccio, Direzione generale per la pesca e l'acquacoltura, con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio, ai sensi dell'art. 9 della Legge n. 1041 del 25 novembre 1971.

Articolo 55, commi 1 e 2

(Differimento del versamento dell'acconto IRPEF per i periodi d'imposta 2011 e 2012)

L'**articolo 55** differisce, nei limiti che saranno stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sia il versamento dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuto per il periodo d'imposta 2011 (**comma 1**), sia il versamento dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuto per il periodo d'imposta 2012 (**comma 2**). Dall'attuazione di tali disposizioni potranno derivare minori entrate fino a 2.300 milioni di euro per l'anno 2011 e fino a 600 milioni di euro per l'anno 2012.

Articolo 55, commi 2-bis - 2-quinquies

(Disposizioni in materia di accise sui tabacchi)

I commi in esame - inseriti con un emendamento approvato dalla Commissione Bilancio (39.1000 (testo 2)) - recano disposizioni in materia di accise sui tabacchi in larga parte identiche a quelle contenute nel decreto-legge n. 94 del 2010 in fase di conversione al Senato (A.S. 2253 assegnato alla 6^a Commissione⁷²).

Il **comma 2-bis** apporta una serie di modificazioni al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (testo unico sulle accise), finalizzate al raggiungimento dell'obiettivo di pubblico interesse della difesa della salute pubblica. In particolare la **lettera a)** del comma 2-bis modifica la voce: «Tabacchi lavorati» contenuta nell'Allegato I del testo unico sulle accise. Tale modifica, pur lasciando immutate le aliquote ivi previste, è funzionale ad adeguare le definizioni e la nomenclatura dei tabacchi lavorati con l'elencazione e la formulazione previste dall'articolo 39-bis del testo unico.

⁷² Per un approfondimento sui contenuti del provvedimento, si veda il relativo *dossier* del Servizio Studi del Senato n. 230, luglio 2010.

La **lettera b)** reca modifiche all'articolo 39-*octies* del testo unico sulle accise: in particolare, attraverso l'aggiunta di due nuovi commi (2-*bis* e 2-*ter*) all'articolo 39-*octies*, si introduce un'accisa minima sul tabacco trinciato a taglio fino per arrotolare le sigarette. Per tale tabacco, pertanto, l'imposta di consumo dovuta sui prodotti con prezzi inferiori alla classe di prezzo più richiesta è stabilita nella misura del 109% dell'imposta applicata su tale classe di prezzo. Per la determinazione della classe di prezzo più richiesta occorre fare riferimento al primo giorno di ciascun trimestre secondo i dati di vendita rilevati nel trimestre precedente.

Il tabacco trinciato a taglio fino usato per arrotolare le sigarette è altresì oggetto della disposizione di cui al **comma 2-*ter***, con la quale si prevede che, a decorrere dal centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del decreto, la vendita di tale prodotto debba avvenire esclusivamente in confezioni non inferiori a dieci grammi.

Tornando al comma 2-*bis* dell'articolo 55 in esame, la **lettera c)** sostituisce il comma 4 dell'articolo 39-*octies* del testo unico sulle accise prevedendo che per le sigarette vendute ad un prezzo inferiore a quello delle sigarette della classe di prezzo più richiesta, l'accisa minima è fissata nella misura del 115% di quella gravante su tale classe. In sostanza viene aumentata l'accisa minima, che passa dal previgente valore del 100% al 115%.

Secondo quanto riportato dalla relazione al decreto legge citato, l'aumento dell'accisa minima sulle sigarette si renderebbe necessario per assicurare un determinato livello di gettito e scongiurare l'adozione di pratiche ribassiste dei prezzi, già sperimentate in altri paesi UE, che comporterebbero effetti negativi per l'erario e la salute pubblica.

Il **comma 2-*quater*** consente che con provvedimento direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze - AAMS possano essere variate le percentuali concernenti:

- le aliquote di base della tassazione sui tabacchi lavorati contenute nell'Allegato I del testo unico sulle accise;
- l'accisa minima sul tabacco trinciato a taglio fino per arrotolare le sigarette (articolo 39-*octies*, comma 2-*bis*, del testo unico sulle accise);
- l'accisa minima sulle sigarette (articolo 39-*octies*, comma 4);
- l'importo specifico fisso dell'accisa sulle sigarette (articolo 39-*octies*, comma 5, lettera a).

Il ricorso a tale strumento flessibile per la modifica delle aliquote è finalizzato a garantire il mantenimento degli attuali livelli di entrate derivanti da imposte sui tabacchi lavorati⁷³.

⁷³ Sul punto si registra l'unica differenza rispetto al testo del decreto legge n. 94 del 2010 (A.S. 2253 in fase di conversione al Senato), che prevede la possibilità di modificare le aliquote anche al fine di consentire eventuali maggiori entrate in attuazione di apposite norme che potranno definire l'entità del maggior gettito da conseguire a tal fine.

Il **comma 2-quinquies** reca infine una novella all'articolo 6 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293. In particolare all'articolo 6 citato, che elenca le cause di esclusione dalla gestione dei magazzini di vendita dei generi di monopolio, viene aggiunto alla fine un nuovo numero 9-*bis*), con il quale viene vietata la gestione di un magazzino a chi non abbia conseguito, entro sei mesi dall'assegnazione, l'idoneità professionale all'esercizio dell'attività di rivenditore di generi di monopolio. A tal fine si prevede l'espletamento di appositi corsi di formazione, che saranno disciplinati con una convenzione stipulata tra l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e l'organizzazione di categoria maggiormente rappresentativa.

Articolo 55, comma 3

(Concorso delle forze armate al controllo del territorio e professionalizzazione delle forze armate)

Il **comma 3 dell'articolo 55** reca autorizzazioni di spesa a favore delle Forze armate e delle Forze di polizia impiegate nel controllo del territorio e per il servizio militare professionale.

La Commissione (em. 6.1000 - testo 2) ha modificato il comma in esame:

- inserendovi l'autorizzazione a prorogare ulteriormente - dal 4 agosto 2010 al 31 dicembre 2010 - il piano di impiego di un contingente di personale militare appartenente alle Forze armate, per specifiche ed eccezionali esigenze di prevenzione della criminalità (tale piano, previsto dall'art. 7-*bis*, comma 1, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92 è stato già prorogato una volta, ai sensi del decreto-legge 78/2009);
- inserendo nella legge la ripartizione dei 30 milioni di euro stanziati (mentre la formulazione originaria rimetteva la ripartizione ad un successivo D.P.C.M.). Pertanto, dei 30 milioni stanziati, 27,7 milioni andranno al personale delle Forze armate impiegato nel piano e 2,3 milioni per il personale delle Forze di polizia impiegato in servizi di perlustrazione e pattuglia nell'ambito del piano medesimo ovvero nei servizi di vigilanza a siti e obiettivi sensibili.

Articolo 55, comma 4

(150° Anniversario dell'Unità d'Italia)

L'**articolo 55, comma 4**, autorizza la spesa di 18,5 milioni di euro per l'anno 2010 per le manifestazioni connesse alla celebrazione del 150° Anniversario dell'Unità d'Italia.

Articolo 55, comma 5

(Rifinanziamento missioni internazionali)

Il **comma 5** prevede l'integrazione di 320 milioni di euro per il 2010 del Fondo per le missioni internazionali di pace, ai fini della proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali, nonché - **in virtù di un emendamento approvato dalla Commissione bilancio del Senato (39.1000 (testo2))** - di 111 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2011 al 2014 e di 171 milioni di euro per l'anno 2015.

Articolo 55, commi 5-bis - 5 septies

(Corsi di formazione delle Forze armate per i giovani - Fondo per le esigenze prioritarie del ministero della Difesa)

I **commi da 5-bis a 5-sexies aggiunti dalla Commissione bilancio del Senato in virtù della relativa parte dell'emendamento 4.1000 (testo 2)** prevedono l'istituzione della cosiddetta "mini Naja", essendo di contenuto sostanzialmente analogo a quello del disegno di legge AS 2096 in corso di esame presso la Commissione difesa del Senato.

In particolare, il **comma 5-bis** autorizza la spesa per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 per l'organizzazione da parte delle Forze armate, in via sperimentale per un triennio, di corsi di formazione a carattere teorico-pratico, tendenti a rafforzare tra i giovani la conoscenza e la condivisione dei valori che promanano dalle Forze armate e che sono alla base della presenza dei contingenti militari italiani nelle missioni internazionali. Tali corsi intendono fornire le conoscenze di base riguardanti il dovere costituzionale di difesa dello Stato, le attività prioritarie delle Forze armate, incluse le missioni internazionali di pace a salvaguardia degli interessi nazionali e di contrasto al terrorismo internazionale, e quelle di concorso alla salvaguardia delle libere istituzioni, in circostanze di pubblica calamità e in altri casi di straordinaria necessità e urgenza. Quanto alle modalità di svolgimento dei corsi, si prevede che i corsi, di durata non superiore a tre settimane, si svolgano presso reparti delle Forze armate, secondo le priorità e le modalità di attivazione, organizzazione e svolgimento stabilite con decreto, di cui al comma 5-sexies, del Ministro della difesa, sentito il Ministro della gioventù. Dell'attivazione dei corsi è data notizia mediante pubblicazione di apposito avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, 4^a Serie speciale, e nel sito Internet del Ministero della difesa.

Il **comma 5-ter** stabilisce i requisiti di partecipazione ai corsi, analoghi a quelli previsti per il reclutamento dei volontari in ferma prefissata di un anno di cui all'articolo 4 della legge 2004 n. 226 (cittadinanza, età compresa tra diciotto e trenta anni, godimento dei diritti civili e politici; diploma di istruzione secondaria di primo grado; idoneità all'attività sportiva agonistica; esito negativo agli accertamenti diagnostici per l'abuso di alcool e per l'uso di sostanze stupefacenti;

assenza di sentenze penali di condanna ovvero di procedimenti penali in corso per delitti non colposi; requisiti morali e di condotta) e la documentazione da allegare alla domanda, nonché la possibilità di indicare nella domanda la preferenza per uno o più reparti. L'ammissione ai corsi, nel limite dei posti disponibili, è subordinata al superamento di apposita visita medica.

Il **comma 5-quater** stabilisce che i giovani ammessi ai corsi assumano lo stato di militari, contraendo una speciale ferma volontaria di durata pari alla durata del corso e che fruiscano a titolo gratuito degli alloggi di servizio collettivo e della mensa.

Il **comma 5-quinquies** prevede il rilascio, al termine dei corsi, dell'attestato di frequenza, che costituisce titolo per l'iscrizione all'associazione d'arma di riferimento del reparto di Forza armata presso il quale si è svolto il corso, nonché, previa intesa con il Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, per il riconoscimento dei crediti formativi nei segmenti scolastici in cui sia possibile farvi ricorso. Stabilisce inoltre che all'attestato di frequenza non possa essere attribuito punteggio utile nei concorsi per il reclutamento del personale delle Forze armate.

Il **comma 5-sexies** prevede che con decreto del Ministro della difesa, sentito il Ministro della gioventù vengano previsti: a) eventuali ulteriori requisiti, nonché titoli di preferenza, individuati anche in relazione ai reparti che organizzano i corsi, da far valere nel caso che il numero delle domande sia superiore al numero dei posti disponibili (abilitazioni e brevetti attestanti specifiche capacità tecniche o sportive; residenza nei territori di dislocazione ovvero in aree tipiche di reclutamento dei reparti presso i quali i corsi sono svolti; titoli di studio; rapporti di parentela o affinità con personale delle Forze armate deceduto o divenuto permanentemente inabile al servizio per infermità o lesioni riportate in servizio, con vittime del terrorismo, della criminalità organizzata e del dovere; ordine cronologico di presentazione delle domande); b) le modalità di svolgimento dei corsi, le cause di allontanamento dagli stessi, le eventuali ulteriori modalità dei corsi per giovani con disabilità in possesso dei requisiti di cui al comma 5-ter esclusa l'idoneità all'attività sportiva agonistica; c) la regolamentazione della cauzione relativa ai materiali di vestiario e di equipaggiamento forniti dalla Difesa, versata dai frequentatori.

Il **comma 5-septies, anch'esso aggiunto dalla Commissione in virtù dell'ultima parte dell'emendamento 4.1000 (testo 2)** assegna al fondo istituito presso il Ministero della Difesa per esigenze prioritarie del Ministero stesso dal DL n. 112/2008 la dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2010, per le esigenze connesse alla celebrazione del 150° anniversario dell'unità d'Italia.

Si ricorda che tale fondo era stato istituito con una dotazione iniziale di 3 mln di euro per il 2008 proprio per esigenze prioritarie del Ministero della Difesa e integrato nel

2009 dal DL n. 78/2009, cosiddetto DL anticrisi, con una dotazione di 1,5 milioni per il 2009 per le medesime finalità.

Articolo 55, comma 6
(Disposizioni finanziarie)

Il **comma 6** prevede che una quota delle risorse derivanti dalle maggiori entrate e dai risparmi connessi con il provvedimento in esame è destinata ad incrementare la dotazione finanziaria del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

L'incremento recato è pari a 1.700 milioni di euro per l'anno 2011 e 250 milioni di euro per l'anno 2012. Tali somme sono finalizzate alla copertura della manovra di bilancio relativa all'anno 2011.

Articolo 55, commi 7, 7-bis e 8
(Norme di copertura)

L'**articolo 55** individua, al **comma 7**, i maggiori oneri recati dal provvedimento. La disposizione è stata **modificata da un emendamento approvato dalla Commissione bilancio** che ha apportato variazioni di ordine sostanzialmente formale dirette ad allineare il testo ai riferimenti normativi ed agli effetti finanziari modificati nel corso dell'esame in sede referente (**4.1000 (testo 2)**).

Alla luce delle modifiche apportate i maggiori oneri recati dal provvedimento sono quantificati complessivamente in:

- **1.004,5** milioni di euro per l'anno 2010;
- **4.549,5** milioni di euro per l'anno 2011;
- **1.476,8** milioni di euro per l'anno 2012;
- **670,2** milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.

A tali oneri si provvede nel modo seguente:

- a) quanto a 908 milioni di euro per l'anno 2010, a **4.549,50** milioni di euro per l'anno 2011, a **1.399,8** milioni di euro per l'anno 2012, a **593,2** milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate recate dal provvedimento;
- b) quanto a **96,5** milioni di euro per l'anno 2010, mediante utilizzo di quota parte delle minori spese recate dal provvedimento;
- c) quanto a 77 milioni di euro mediante corrispondente riduzione delle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente.

Il **comma 7-bis**, inserito con lo stesso emendamento **4.1000 (testo 2)** dalla **Commissione bilancio**, provvede alla copertura dei maggiori oneri recati dalle disposizioni di cui ai commi da *5-bis* a *5-septies* del presente articolo e destinati

ai corsi di formazione organizzati dalle Forze armate, pari a 11.599.720 euro per l'anno 2010, 5.846.720 euro per l'anno 2011 e 7.500.000 euro per l'anno 2012.

A tali oneri si provvede

- a) quanto a euro 5.285.72 per l'anno 2010, mediante riduzione delle dotazioni di parte corrente delle missioni del Ministero della difesa relative alle spese rimodulabili;
- b) quanto a euro 1.314.000 per l'anno 2010, euro 74.000 per l'anno 2011 ed euro 2.500.000 per l'anno 2012, mediante riduzione del fondo speciale di parte corrente nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa;
- c) quanto a euro 5.772.720 per l'anno 2011 ed euro 5.000.000 per l'anno 2012, mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate recate dalle disposizioni in materia di cedolino unico (articolo 4, commi da 4-bis a 4-nonies);
- d) quanto ad euro 1.400.000 per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del «Fondo per interventi strutturali di politica economica»;
- e) quanto a euro 3.600.000 per l'anno 2010, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa finalizzata al miglioramento dell'efficienza energetica e alla riduzione delle emissioni ambientali delle autovetture da noleggio da piazza (articolo 39-ter, comma 2, del decreto legge n. 159 del 2007).

Il **comma 8** autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Si segnala che l'emendamento 39.1000 (testo 2) approvato dalla Commissione Bilancio contiene una modifica al disegno di legge in esame di cui tuttavia non viene specificata la collocazione ma che, in base ad una formulazione dell'emendamento precedente a quella approvata, potrebbe essere collocata quale comma aggiuntivo all'articolo 55. Su tale disposizione, in materia di accertamento di maggiori entrate, che novella all'articolo 2, comma 4-octies, del decreto legge n. 40 del 2010, si veda più diffusamente la scheda relativa all'articolo 39, commi 1-4.

INDICE PER MATERIA

Materia/Voce	Art.	Commi
AFFARI ESTERI		
Comitato atlantico italiano - contributo straordinario	7	31-ter
Corsi di formazione delle Forze armate in relazione a missioni internazionali	55	5-bis - 5-sexies
Fondo per le missioni internazionali di pace - destinazione rimborsi ONU	8	11
Missioni internazionali-rifinanziamento	55	5
AGRICOLTURA E PESCA		
EIM (Ente Italiano Montagna) -soppressione	7	19
Pesca marittima - ammortizzatori sociali (em. 54.0.13)	54-bis	1-3
Settore lattiero-caseario	40-bis	1-3
Soppressione enti vari - Allegato 2 (Centro per la Formazione in Economia e Politica dello Sviluppo rurale, Comitato per il collegamento tra il Governo e la FAO, INRAN, Istituto Nazionale Conserve Alimentari)	7	20
AMBIENTE E TERRITORIO		
Abruzzo - contributo al Comune de L'Aquila	39	4
Abruzzo - ripresa della riscossione tributaria e contributiva	39	3-bis - 3-quinquies
Abruzzo - sospensione versamenti tributari e contributivi	39	1-3
Abruzzo - zone franche urbane	39	4-bis
Aggiornamento del catasto	19	1-17
Benefici per i soggetti colpiti dagli eventi alluvionali del novembre 1994	12	12 (<i>soppresso</i>)
Certificati verdi e convenzioni CIP6/92	45	1-3

Materia/Voce	Art.	Commi
Concessioni di grandi derivazioni di acqua per uso idroelettrico e procedure di gara (em. 15.22)	15	6-bis - 6-quinquies
Conferenza di servizi-semplificazione	49	1-4
Fondo infrastrutture strategiche-MO.S.E.	46	3
Introduzione di un canone aggiuntivo per i titolari di una concessione di grande derivazione d'acqua per uso idroelettrico	15	6
Piani di rientro comuni commissariati - disposizioni per L'Aquila	14	14-ter
Regioni che hanno violato il Patto di stabilità nel 2009 e termovalorizzatore di Acerra	14	19-24
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE - CONTENIMENTO E TAGLI DELLA SPESA		
Autovetture utilizzate dalla PA - riduzione delle spese	6	14
Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali - soppressione e trasferimento di funzioni al Ministro dell'interno	7	32-37
Agenzie fiscali - adempimenti connessi al contenimento della spesa (6.27 testo 3)	6	21-bis
Commissioni mediche di verifica - soppressioni	7	25
Consulenze, pubbliche relazioni e sponsorizzazioni - riduzione delle spese	6	7-11
Enti, istituti e fondazioni - riduzione dei contributi dello Stato	7	24
Expo 2015	54	1-3
Formazione - riduzione delle spese	6	13
Ministri e dei Sottosegretari - trattamento economico	5	2
Missioni - divieto di spese	6	12
Organi collegiali (compenso dei componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale di società)	6	6
Organi collegiali (limitazione nel numero dei componenti)	6	5
Organi collegiali (norme sui compensi per partecipazione dell'impiegato all'amministrazione di enti e società)	6	4
Organi collegiali (partecipazione a titolo onorifico)	6	1-2

Materia/Voce	Art.	Commi
Organi collegiali (riduzione dei compensi nelle pubbliche amministrazioni e autorità indipendenti)	6	3
Pagamenti effettuati dalle Pubbliche Amministrazioni - disposizioni sul bilancio	4	4-ter
Pagamenti effettuati dalle Pubbliche Amministrazioni - dotazioni finanziarie delle istituzioni scolastiche per la programmazione delle attività	4	4-decies
Pagamenti effettuati dalle Pubbliche Amministrazioni - dotazioni finanziarie delle strutture periferiche per la programmazione delle attività	4	4-octies
Pagamenti effettuati dalle Pubbliche Amministrazioni - esclusione per alcune amministrazioni delle disposizioni relative agli impiegati delegati	4	4-bis
Pagamenti effettuati dalle Pubbliche Amministrazioni - personale scolastico	4	4-nonies
Pagamenti effettuati dalle Pubbliche Amministrazioni - procedure informatiche	4	4-sexies - 4-septies
Pagamenti effettuati dalle Pubbliche Amministrazioni - regolamentazione amministrativa/contabile delle istituzioni scolastiche	4	4-undecies
Personale della magistratura - indennità	9	22-bis
Presidenza del Consiglio dei ministri - riduzioni di spesa	3	1-2
Razionalizzazione e risparmi di spesa delle amministrazioni pubbliche - non applicazione agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza	8	15-bis
Riduzione dei costi degli apparati amministrativi - non applicazione agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza (em. 6.2000)	6	21-bis
Riduzione dei costi degli apparati amministrativi (Comitato per l'intervento nella Sir)	6	16-18
Società controllate dalle amministrazioni pubbliche - disposizioni sul personale	9	29
Società partecipate dalle amministrazioni pubbliche - divieto di aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito, rilascio garanzie	6	19
Versamento delle somme derivanti dalla riduzione dei costi degli apparati amministrativi	6	21

Materia/Voce	Art.	Commi
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE - ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO		
Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali - soppressione e trasferimento di funzioni al Ministro dell'interno	7	32-37
Attribuzione della competenza in materia di politiche di coesione al Presidente del Consiglio dei Ministri	7	26-29
Autorità nazionale anticorruzione - autorizzazione di spesa	7	31-bis
Comitato atlantico italiano - contributo straordinario	7	31-ter
Conferenza di servizi-semplificazione	49	1-4
Consiglio di presidenza della giustizia tributaria - rieleggibilità dei componenti (6.27 testo 3)	6	21-ter
ISTAT - censimenti	50	1-7
ISTAT - censimenti (stanziamento)	50	9
Opere, servizi e forniture da considerarsi "segreti" - competenze dirigenziali	8	10
Pagamenti effettuati dalle Pubbliche Amministrazioni	4	1-4
Pagamenti effettuati dalle Pubbliche Amministrazioni - destinazione delle maggiori entrate alle misure per le reti di imprese	4	4-duodecies
Pagamenti effettuati dalle Pubbliche Amministrazioni - disposizioni sul bilancio	4	4-ter
Pagamenti effettuati dalle Pubbliche Amministrazioni - dotazioni finanziarie delle istituzioni scolastiche per la programmazione delle attività	4	4-decies
Pagamenti effettuati dalle Pubbliche Amministrazioni - dotazioni finanziarie delle strutture periferiche per la programmazione delle attività	4	4-octies
Pagamenti effettuati dalle Pubbliche Amministrazioni - esclusione per alcune amministrazioni delle disposizioni relative agli impiegati delegati	4	4-bis
Pagamenti effettuati dalle Pubbliche Amministrazioni - personale scolastico	4	4-nonies
Pagamenti effettuati dalle Pubbliche Amministrazioni - procedure informatiche	4	4-sexies - 4-septies

Materia/Voce	Art.	Commi
Pagamenti effettuati dalle Pubbliche Amministrazioni - regolamentazione amministrativa/contabile delle istituzioni scolastiche	4	4-undecies
Servizi telematici - utilizzo (agenzie fiscali, enti previdenziali, ecc.)	38	5
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE - PERSONALE E CONTRATTAZIONE		
Assunzioni negli enti di nuova istituzione	9	36
Blocco degli automatismi stipendiali del personale della scuola	9	23
Blocco della contrattazione per il triennio 2010-2012	9	17-22
Comparto sicurezza/difesa - istituzione di un fondo	8	11-bis
Conferma incarichi dirigenziali	9	32
Disposizioni contrattuali CCNL 2006-2009 comparto scuola	9	37
Docenti di sostegno e costituzione delle classi che accolgono alunni con disabilità	9	15
Eccedenze di personale e mobilità	9	25-27
Fondo di assistenza per i finanziari e al fondo di previdenza per il personale del Ministero delle finanze	9	33
Forze armate e di polizia - decorrenza effetti del riordino delle carriere	9	30
Indennità di comando navale	9	35
Indennità impiego operativo reparti di campagna	9	34
ISTAT-assorbimento personale PA in esubero	50	8
Spese per personale a tempo determinato - deroghe ai limiti in relazione a rapporti di lavoro stipulati dalle regioni	14	24-bis - 24-ter
Spese per personale a tempo determinato e disposizioni specifiche sugli enti di ricerca	9	28
Stabilizzazione di personale della scuola (collaboratori scolastici)	9	15-bis
Stress lavoro-correlato	8	12
Trattamenti di fine servizio o di fine rapporto per i dipendenti pubblici	12	7-10
Trattamenti economici accessori nella PA	8	13

Materia/Voce	Art.	Commi
Trattamenti pensionistici - termini di decorrenza	12	1-6
Trattamento economico dei dipendenti pubblici - blocco	9	1-4
Trattenimenti in servizio	9	31
<i>Turn over</i> nelle pubbliche amministrazioni - limitazioni	9	5-12
AREE SOTTOUTILIZZATE		
Attribuzione della competenza in materia di politiche di coesione al Presidente del Consiglio dei Ministri	7	26-29
Mezzogiorno-agevolazioni fiscali-IRAP	40	1-2
Mezzogiorno-zone a burocrazia zero	43	1
Mezzogiorno-zone a burocrazia zero e misure per L'Aquila	43	2
AUTONOMIE TERRITORIALI		
Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali - soppressione e trasferimento di funzioni al Ministro dell'interno	7	32-37
Concorso delle autonomie territoriali agli obiettivi di finanza pubblica (Patto di stabilità)	14	1-13-bis
Costo politica locale	5	6-11
Divieto di costituzione di società da parte dei comuni minori	14	32
Enti locali-riscossione entrate	38	10
Funzioni fondamentali dei comuni - coordinamento della finanza pubblica e il contenimento delle spese	14	25-31
ICI - differimento attestazioni minor gettito gruppo catastale D (em 20.206 testo 2)	54 bis	1
Partecipazione dei comuni all'attività di accertamento tributario e contributivo	18	1-9
Patto di stabilità comuni commissariati	14	33-bis - 33-ter
Piani di rientro comuni commissariati - disposizioni per L'Aquila	14	14-ter
Piani di rientro comuni commissariati - istituzione di un fondo	14	14-bis
Piano di rientro del Comune di Roma	14	14-18

Materia/Voce	Art.	Commi
Preclusione alla autocompensazione in presenza di debito su ruoli definitivi; eccezioni per autonomie territoriali ed enti del SSN	31	1-2
Regioni che hanno violato il Patto di stabilità nel 2009 e termovalorizzatore di Acerra	14	19-24
Spese per personale a tempo determinato - deroghe ai limiti in relazione a rapporti di lavoro stipulati dalle regioni	14	24-bis - 24-ter
Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani - natura non tributaria	14	33
Trasferimenti erariali - Esclusione dell'applicazione di norme di principio a regioni, province autonome ed agli enti SSN; redistribuzione di risorse tra le regioni a statuto ordinario	6	20
AUTORITÀ INDIPENDENTI ⁷⁴		
Autovetture utilizzate dalla PA - riduzione delle spese	6	14
Consulenze, pubbliche relazioni e sponsorizzazioni - riduzione delle spese	6	7-9
Formazione - riduzione delle spese	6	13
Missioni - divieto di spese	6	12
Organi collegiali (riduzione dei compensi nelle pubbliche amministrazioni e autorità indipendenti)	6	3
BANCA D'ITALIA		
Banca d'Italia - riduzioni di spesa	3	3
BENI CULTURALI E SPETTACOLO		
ENAPPSMSAD (Ente Nazionale Assistenza e Previdenza Pittori e Scultori, Musicisti, Scrittori e Autori Drammatici) - soppressione	7	16
Soppressione enti vari - Allegato 2 (ETI)	7	20

⁷⁴ Nella presente materia sono inserite solamente le disposizioni che citano esplicitamente le autorità.

Materia/Voce	Art.	Commi
Unità Italia-150°	55	4
Unità Italia-150° - finanziamento	55	5-septies
COMMERCIO CON L'ESTERO		
SACE (Istituto per i servizi assicurativi del commercio estero) - nomine	7	22
COSTI DELLA POLITICA		
Conferimento di incarichi ai titolari di cariche elettive	5	5
Costo politica locale	5	6-11
Rimborsi elettorali	5	4
DISPOSIZIONI FINANZIARIE GENERALI		
Copertura finanziaria	55	7-8
Definanziamento delle leggi di spesa totalmente non utilizzate negli ultimi tre anni	1	1
Riduzione e flessibilità negli stanziamenti di bilancio	2	1
ENERGIA		
Certificati verdi e convenzioni CIP6/92	45	1-3
Concessioni di grandi derivazioni di acqua per uso idroelettrico e procedure di gara (em. 15.22)	15	6-bis - 6-quinquies
Impianti distribuzione gas - accise	51	6
Impianti distribuzione gas - semplificazione dell'installazione (piccoli impianti)	51	1-5
Introduzione di un canone aggiuntivo per i titolari di una concessione di grande derivazione d'acqua per uso idroelettrico	15	6
Sogin Spa (Società gestione impianti nucleari)	7	23
FINANZE E FISCO		
Abruzzo - contributo al Comune de L'Aquila	39	4

Materia/Voce	Art.	Commi
Abruzzo - ripresa della riscossione tributaria e contributiva	39	3-bis - 3-quinquies
Abruzzo - sospensione versamenti tributari e contributivi	39	1-3
Abruzzo - zone franche urbane	39	4-bis
Accelerazione riscossione	38	9 (soppresso)
Accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale - prestazione di garanzia	52 bis	1
Adeguamento alla normativa europea in materia di operazioni intracomunitarie ai fini del contrasto delle frodi	27	1
Adeguamento alle direttive OCSE in materia di documentazione dei prezzi di trasferimento	26	1-2
Adeguamento alle disposizioni comunitarie delle limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore	20	1-2-bis
Adeguamento alle disposizioni comunitarie delle limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore - trasferimento di fondi (money transfer)	38	2-bis - 2-ter
Agenzie fiscali - adempimenti connessi al contenimento della spesa (6.27 testo 3)	6	21-bis
Agevolazioni fiscali e contributive correlati a incrementi di produttività-dipendenti del settore privato	53	1-3
Agevolazioni fiscali - imprese UE (regime fiscale di attrazione europea)	41	1-2
Aggiornamento del catasto	19	1-17
Aggiornamento dell'accertamento sintetico	22	1
Anagrafe tributaria-codici fiscali	38	6
Cinque per mille - enti di ricerca (em. 38.38)	38	13-bis
Codice fiscale - obbligo per non residenti nei rapporti con operatori finanziari	34	1
Comunicazioni telematiche alla Agenzia delle Entrate	21	1
Concentrazione della riscossione nell'accertamento	29	1-6
Consolidato nazionale-razionalizzazione accertamento soggetti aderenti	35	1-4
Consiglio di presidenza della giustizia tributaria - rieleggibilità dei componenti (6.27 testo 3)	6	21-ter
Contrasto al fenomeno delle "imprese apri e chiudi"	23	1
Contrasto al fenomeno delle imprese in perdita sistemica	24	1-2

Materia/Voce	Art.	Commi
Contrasto di interessi	25	1
Criteria di valutazione dei titoli iscritti in bilancio che non costituiscono investimenti durevoli - applicazione (em. 52.9 testo 3)	52	1-bis
Determinazione del reddito delle imprese di assicurazione	38	13-bis - 13-quater
Disposizioni antifrode	36	1
Disposizioni antiriciclaggio	37	1-2
Dividendi delle società statali	16	1-3
Enti di previdenza obbligatoria- norme tributarie (IRES, IRAP, IVA)	38	11
Enti locali-riscossione entrate	38	10
Fondazioni bancarie - diversificazione del patrimonio	52	1-ter
Fondazioni bancarie - incompatibilità dei componenti degli organi	52	1-quater
Fondazioni bancarie - relazione al Parlamento (em. 52.9 testo 3)	52	1-bis
Fondazioni bancarie-vigilanza	52	1
Fondo per interventi strutturali di politica economica-incremento dotazione	55	6
ICI - differimento attestazioni minor gettito gruppo catastale D (em 20.206 testo 2)	54 bis	1
Impianti distribuzione gas-accise	51	6
Imposte sui redditi-notifiche atti	38	4
Imposte sui tabacchi per la tutela della salute	55	2-bis - 2-quinquies
Incrocio tra le basi dati dell'INPS e dell'Agenzia delle entrate per contrastare la microevasione diffusa	28	1-2
Interventi a salvaguardia dell'euro	17	1-2
IRPEF- differimento acconto 2011 e 2012	55	1-2
Mezzogiorno-agevolazioni fiscali-IRAP	40	1-2
Monitoraggio fiscale-deroghe	38	13
Obblighi di certificazione dei corrispettivi - ulteriori deroghe (em. 38.58 testo 2)	38	13-bis
Pagamenti effettuati dalle Pubbliche Amministrazioni - destinazione delle maggiori entrate alle misure per le reti di imprese	4	4-duodecies

Materia/Voce	Art.	Commi
Partecipazione dei comuni all'attività di accertamento tributario e contributivo	18	1-9
Preclusione alla autocompensazione in presenza di debito su ruoli definitivi; eccezioni per autonomie territoriali ed enti del SSN	31	1-2
Prestazioni sociali agevolate-controlli	38	1-3
Processo tributario - definizione accelerata	48 bis	1
Rateizzazione imposte per bassi redditi di pensione	38	7-8
Responsabilità amministrativa	29	7
Reti di imprese	42	1 (soppresso)
Reti di imprese	42	2-2-ter
Reti di imprese - agevolazione fiscale	42	2-quater - 2-septies
Riorganizzazione della disciplina fiscale dei fondi immobiliari chiusi	32	1-9
Servizi telematici-utilizzo (agenzie fiscali, enti previdenziali, ecc.)	38	5
Società di riscossione dei tributi - requisiti in relazione a società a prevalente partecipazione pubblica	38	10-bis
<i>Stock options</i> ed emolumenti variabili	33	1-2
FORZE ARMATE E POLIZIA		
Alloggi di servizio della difesa - rideterminazione dei canoni (em. 6.1000 testo 2)	6	21-ter
Comparto sicurezza/difesa - istituzione di un fondo	8	11-bis
Corsi di formazione delle Forze armate in relazione a missioni internazionali	56	5-bis - 5-sexies
Fondo di assistenza per i finanziari e fondo di previdenza per il personale del Ministero delle finanze	9	33
Forze armate e di polizia - decorrenza effetti del riordino delle carriere	9	30
Forze armate-utilizzo sul territorio e professionalizzazione	55	3
Indennità di comando navale	9	35
Indennità impiego operativo reparti di campagna	9	34
Mezzi e sistemi d'arma - disposizioni sui piani di consegna (6.1000 testo 2)	6	21-bis

Materia/Voce	Art.	Commi
Procedimenti a carico di ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria o dei militari in servizio di pubblica sicurezza per fatti compiuti in servizio - interpretazione autentica	9	35-bis
GIUSTIZIA		
Accertamenti in materia di micro-invalidità conseguenti ad incidenti stradali	10 bis	1-4
Adeguamento alle disposizioni comunitarie delle limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore	20	1-2-bis
Attestazioni falsa invalidità - sanzioni	10	3
Concentrazione della riscossione nell'accertamento	29	1-6
Consiglio di presidenza della giustizia tributaria - rieleggibilità dei componenti (em. 6.27 testo 3)	6	21-ter
Fallimento-accordo di ristrutturazione dei debiti	48	2
Fallimento-concordato preventivo	48	1
Fallimento-esenzione dai reati di bancarotta	48	2-bis
Magistratura e CNEL - organi di autogoverno	5	3
Personale della magistratura - indennità	9	22-bis
Procedimenti a carico di ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria o dei militari in servizio di pubblica sicurezza per fatti compiuti in servizio - interpretazione autentica	9	35-bis
Processo tributario - definizione accelerata	48 bis	1
Responsabilità amministrativa	29	7
INDUSTRIA		
Agevolazioni fiscali-imprese UE (regime fiscale di attrazione europea)	41	1-2
Comitato nazionale permanente per il microcredito - vigilanza	7	31
Conferenza di servizi - semplificazione	49	1-4
Conferenza di servizi - semplificazione (piccole e medi imprese)	49	4-quater
Conferenza di servizi - semplificazione (regolamenti attuativi)	49	4-quinquies

Materia/Voce	Art.	Commi
Conferenza di servizi - semplificazione (tutela della concorrenza)	49	4-ter
Contrasto al fenomeno delle "imprese apri e chiudi"	23	1
Contrasto al fenomeno delle imprese in perdita sistemica	24	1-2
Fondo per interventi strutturali di politica economica-incremento dotazione	55	6
Mezzogiorno-zone a burocrazia zero	43	1
Mezzogiorno-zone a burocrazia zero e misure per L'Aquila	43	2
Pagamenti effettuati dalle Pubbliche Amministrazioni - destinazione delle maggiori entrate alle misure per le reti di imprese	4	4-duodecies
Reti di imprese	42	1 (soppresso)
Reti di imprese	42	2 - 2-ter
Reti di imprese - agevolazione fiscale	42	2-quater - 2-septies
Riduzione dei costi degli apparati amministrativi (Comitato per l'intervento nella Sir)	6	16-18
Segnalazione certificata di inizio attività	49	4-bis
Soppressione enti vari - Allegato 2 (Stazioni sperimentali, IPI)	7	20
Taxi - licenze	51	7
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI		
ANAS e concessionari autostradali	15	1-5
Attività di autotrasportatore - contratti (em. 54.0.5 testo 2)	54 bis	1
Autovie venete Spa - funzioni ANAS e successivo trasferimento (em. 15.34 testo 2)	15	6-bis
Autostrade-concessioni	47	1-3
Concessioni di grandi derivazioni di acqua per uso idroelettrico e procedure di gara (em. 15.22)	15	6-bis - 6-quinquies
Expo 2015	54	1-3
Fondo infrastrutture strategiche-MO.S.E.	46	3
Fondo infrastrutture strategiche-rifinanziamento	46	1-2
Infrastrutture dei sistemi aeroportuali di rilevanza nazionale	46-bis	1

Materia/Voce	Art.	Commi
Servizi automobilistici interregionali di competenza statale - esclusioni di obblighi di servizio (54.0.25 testo 2)	54-bis	1
Trasporto merci su strada (em. 54.0.6 testo 2)	54-bis	1-4
Tutela della sicurezza stradale e della regolarità del mercato dell'autotrasporto di cose per conto di terzi (em. 54.0.3 testo 2)	54-bis	1
ISTRUZIONE E RICERCA SCIENTIFICA		
Alunni in situazione di handicap - accertamento	10	5
Blocco degli automatismi stipendiali del personale della scuola	9	23
Cinque per mille - enti di ricerca (em. 38.38)	38	13-bis
Disposizioni contrattuali CCNL 2006-2009 comparto scuola	9	37
Docenti di sostegno e costituzione delle classi che accolgono alunni con disabilità	9	15
IAS (Istituto per gli affari sociali) - soppressione	7	15
INSEAN (Istituto nazionale per studi e esperienze di architettura navale) - Soppressione	7	21
Pagamenti effettuati dalle Pubbliche Amministrazioni - dotazioni finanziarie delle istituzioni scolastiche per la programmazione delle attività	4	4-decies
Pagamenti effettuati dalle Pubbliche Amministrazioni - personale scolastico	4	4-nonies
Pagamenti effettuati dalle Pubbliche Amministrazioni - regolamentazione amministrativa/contabile delle istituzioni scolastiche	4	4-undecies
Proroga termini di pensionamento per talune categorie di professori universitari	9	21-bis
Prove di ammissione a corsi universitari	44	3-bis
Rientro "cervelli" - agevolazioni fiscali	44	1-3
Settore scolastico - destinazione di risorse	8	14
Spese per personale a tempo determinato e disposizioni specifiche sugli enti di ricerca	9	28
Stabilizzazione di personale della scuola (collaboratori scolastici)	9	15-bis
Trattamenti pensionistici - termini di decorrenza	12	1-6

Materia/Voce	Art.	Commi
LAVORO E PREVIDENZA		
Agevolazioni fiscali e contributive correlati a incrementi di produttività-dipendenti del settore privato	53	1-3
Aggiornamento del requisito anagrafico di accesso al sistema pensionistico	12	12-bis - 12-quinquies
Assegno di invalidità	10	1 (soppresso)
Attestazioni falsa invalidità - sanzioni	10	3
Attività e organizzazione degli istituti di patronato e di assistenza sociale - finanziamento	12	12-terdecies
Benefici per i soggetti colpiti dagli eventi alluvionali del novembre 1994	12	12 (soppresso)
Casellario dell'assistenza e norme sulle prestazioni collegate al reddito	13	1-6
ENAPPSMSAD (Ente Nazionale Assistenza e Previdenza Pittori e Scultori, Musicisti, Scrittori e Autori Drammatici) - soppressione	7	16
Enti di previdenza obbligatoria- norme tributarie (IRES, IRAP, IVA)	38	11
Enti previdenziali - acquisti e vendite di immobili	8	15
Enti previdenziali - Economie derivanti dai processi di razionalizzazione e soppressione	7	17
Enti previdenziali pubblici - organizzazione	7	7-14
Enti pubblici previdenziali - termini riscossione crediti	38	12
Finanziamento fondi di previdenza complementare dei dipendenti pubblici	12	12-duodecies
Fondo di assistenza per i finanziari e fondo di previdenza per il personale del Ministero delle finanze	9	33
IAS (Istituto per gli affari sociali) - soppressione	7	15
Individuazione della gestione previdenziale per i lavoratori autonomi che esercitano varie attività	12	11
Invalidità civile - controllo	10	4-4-bis
IPOST (Istituto Postelegrafonici), IPSEMA (Istituto di previdenza per il settore marittimo), ISPESL (Istituto Superiore Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro) e ENAM (Ente nazionale di assistenza magistrale) - soppressione	7	1-6
Pesca marittima - ammortizzatori sociali (em.	54 bis	1-3

Materia/Voce	Art.	Commi
54.0.13)		
Potenziamento dei processi di riscossione dell'INPS	30	1-15
Prestazioni sociali agevolate-controlli	38	1-3
Proroga termini di pensionamento per talune categorie di professori universitari	9	21-bis
Rateizzazione imposte per bassi redditi di pensione	38	7-8
Razionalizzazione e risparmi di spesa delle amministrazioni pubbliche - non applicazione agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza	8	15-bis
Requisito anagrafico di accesso al sistema pensionistico per le donne lavoratrici e destinazione delle relative economie	12	12-sexies
Ricongiunzione dei periodi assicurativi dei lavoratori ai fini previdenziali	12	12-septies
Ricongiunzione dei periodi assicurativi dei lavoratori ai fini previdenziali - abrogazione di norme	12	12-undecies
Ricongiunzione dei periodi assicurativi dei lavoratori ai fini previdenziali - disposizioni per i dipendenti pubblici	12	12-decies
Ricongiunzione dei periodi assicurativi dei lavoratori ai fini previdenziali - disposizioni per il trasferimento della posizione assicurativa dal Fondo di previdenza ENEL al Fondo lavoratori dipendenti	12	12-octies
Ricongiunzione dei periodi assicurativi dei lavoratori ai fini previdenziali - disposizioni per il trasferimento della posizione assicurativa dal Fondo di previdenza personale telefonia al Fondo lavoratori dipendenti	12	12-nonies
Riduzione dei costi degli apparati amministrativi - non applicazione agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza (em. 6.2000)	6	21-bis
Società controllate dalle amministrazioni pubbliche – disposizioni sul personale	9	29
Trattamenti assistenziali e previdenziali di invalidità	10	2
Trattamenti pensionistici – termini di decorrenza	12	1-6

Materia/Voce	Art.	Commi
ORGANI COSTITUZIONALI E DI RILIEVO COSTITUZIONALE		
Magistratura e CNEL - organi di autogoverno	5	3
Organi costituzionali - riduzioni di spesa	5	1
PATRIMONIO IMMOBILIARE PUBBLICO		
Alloggi di servizio della difesa - rideterminazione dei canoni (em. 6.1000 testo 2)	6	21-ter
Consumi intermedi	8	5
Enti previdenziali - acquisti e vendite di immobili	8	15
Enti previdenziali pubblici - acquisto di immobili	8	4
Immobili del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e degli enti previdenziali ed assistenziali	8	6-9
Immobili statali - manutenzione	8	1
Spazi immobiliari della PA	8	3
Spese locazioni - riduzione	8	2
SANITÀ		
Accertamenti in materia di micro-invalidità conseguenti ad incidenti stradali	10-bis	1-4
Alunni in situazione di <i>handicap</i> - accertamento	10	5
Commissioni mediche di verifica - soppressioni	7	25
Finanziamento della spesa sanitaria - anticipazioni di tesoreria	11	3
Piani di rientro regionali del disavanzo sanitario	11	1-2
Preclusione alla autocompensazione in presenza di debito su ruoli definitivi; eccezioni per autonomie territoriali ed enti del SSN	31	1-2
Servizio sanitario nazionale - acquisti di beni e servizi	11	4
Servizio sanitario nazionale - Finanziamento e personale convenzionato	9	16 e 24
Soggetti danneggiati in ambito sanitario - indennizzi	11	13-14
Spesa farmaceutica e spesa sanitaria	11	5-12
Tessera sanitaria	11	15

Materia/Voce	Art.	Commi
Trasmissione telematica delle ricette mediche	11	16
SOPPRESSIONE DI ENTI		
EIM (Ente italiano Montagna) - soppressione	7	19
ENAPPSMSAD (Ente Nazionale Assistenza e Previdenza Pittori e Scultori, Musicisti, Scrittori e Autori Drammatici) - soppressione	7	16
Enti disciolti - Trasferimento dei proventi della loro liquidazione	6	15
Enti previdenziali - Economie derivanti dai processi di razionalizzazione e soppressione	7	17
IAS (Istituto per gli affari sociali) - soppressione	7	15
INSEAN (Istituto nazionale per studi e esperienze di architettura navale) - Soppressione	7	21
IPOST (Istituto Postelegrafonici), IPSEMA (Istituto di previdenza per il settore marittimo), ISPEL (Istituto Superiore Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro) e ENAM (Ente nazionale di assistenza magistrale) - soppressione	7	1-6
ISAE (Istituto di studi e analisi economica) - soppressione	7	18
Soppressione enti vari - Allegato 2	7	20
Taglia enti - norme sul procedimento	7	30

Ultimi dossier del Servizio Studi

223	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 2150 Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, recante disposizioni urgenti in materia di spettacolo e attività culturali - <i>Testo con gli emendamenti proposti dalla Commissione</i>
224	Dossier	Disegno di legge A.S. n. 2180 "Disposizioni in materia di sospensione del processo penale nei confronti delle alte cariche dello Stato"
225	Dossier	Disegno di legge A.S. n. 2243 "Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica Amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione"
226	Dossier	Atto del Governo n. 225 Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, coordinamento del Titolo VI del Testo unico bancario con altre disposizioni legislative in tema di trasparenza, revisione della disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi»
227	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 2212 Incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia
228	Dossier	Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio in attuazione dell'articolo 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42. D.Lgs. 28 maggio 2010, n. 85 (G.U. n. 134 dell'11 giugno 2010) (artt. 2 e 19, L. 42/2009)
229	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 2226 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia"
230	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 2253 "Conversione in legge del decreto legge 23 giugno 2010, n. 94 recante disposizioni urgenti in materia di accise sui tabacchi"
231	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 2257 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 maggio 2010, n. 72, recante misure urgenti per il differimento di termini in materia ambientale e di autotrasporto, nonché per l'assegnazione di quote di emissione di CO2"
232	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 2146 "Aumento del contributo dello Stato in favore della Biblioteca italiana per ciechi "Regina Margherita" di Monza e modifiche all'articolo 3 della legge 20 gennaio 1994, n. 52, concernenti le attività svolte dalla medesima Biblioteca"
233	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 2262 "Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 103, recante disposizioni urgenti per assicurare la regolarità del servizio pubblico di trasporto marittimo"

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico PDF su Internet, all'indirizzo www.senato.it, seguendo il percorso: "Leggi e documenti - dossier di documentazione - Servizio Studi - Dossier".